



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1398/2022

Oggetto: A.O.C. S.R.L. - PONTE PALEOCAPA - CALATA OLI MINERALI – GENOVA – PORTO (GE) RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'INSTALLAZIONE ADIBITA ALLO RACCOLTA, DEPOSITO, TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART.29-QUATER E ART. 29-SEXIES DELLA PARTE SECONDA, TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I. – ACCERTAMENTO IN ENTRATA PARI A EURO 9.175,00.

In data 22/06/2022 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione triennale 2022-2024 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 15 dicembre 2021;

Vista la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. n. 64304/15 del 28/07/2015 recante ad oggetto: "Nuova struttura dell'ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi";

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamata la determinazione del Sindaco Metropolitano n. 17 del 18 marzo 2022 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione e delle performance (PEGP) 2022-2024;

Visti

la DIR 2010/75/Ue del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

la Decisione della Commissione 2018/1147/UE (Adozione conclusioni BAT per le attività di trattamento dei rifiuti – Direttiva 2010/75/UE);

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed, in particolare, la Parte Seconda – Titolo III-bis, "L'autorizzazione integrata ambientale" ed, in particolare, III, IV e V;

il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128, recante il recepimento della Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante “Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

la Legge 24 gennaio 2011, n. 1 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti”.

il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

il D.M. Ambiente 17 novembre 2005, n. 269 recante “Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che e' possibile ammettere alle procedure semplificate”;

il D.M. Ambiente 6 marzo 2017, n.58 avente ad oggetto “Procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA) – Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis”;

la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18, “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;

la Legge Regionale 31.10.2006 n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

la Legge Regionale 06.06.2017, “Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali”, che all'art. 18 individua nelle Province e nella Città Metropolitana le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

la D.G.R. Liguria 15 novembre 2019, n.953 avente ad oggetto “D.M. 6 marzo 2017, n.58 recante modalità anche contabili e le tariffe da applicare ai procedimenti A.I.A. - Sostituzione della DGR n.893 del 31.10.2018”;

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014 che stabilisce le modalità di calcolo delle garanzie finanziarie in base ai criteri e le indicazioni date con D.G.R. n. 1014/2014;

le Linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter, comma 3 ter, del D.lgs. 152/2006 di cui alla Delibera del Consiglio SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) del 06.02.2020 n. 62/20 e in particolare la tabella n. 4.3 relativa alle modalità di valutazione che possono essere adottate nelle diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso;

Atteso che le suddette linee guida, nella tabella citata, elencano i criteri dettagliati sulla base dei quali valutare la cessazione della qualifica di rifiuto;

Visti altresì

- relativamente alle emissioni in atmosfera:

il D. Lgs. n. 183/2017 in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

la Legge Regionale n. 12/2017 (“Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali”) che all'art.18 individua nelle Province e nella Città Metropolitana le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- relativamente alla tutela delle acque:

la Legge regionale n. 43/1995;

- relativamente all'inquinamento acustico:

la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il D.P.C.M. 14.11.1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Considerato che

La Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (IED - Industrial Emission Directive) ha l'obiettivo di prevenire e ridurre l'inquinamento prodotto dalle installazioni industriali secondo un approccio integrato da concretizzare con l'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD), la protezione del suolo, le ispezioni ambientali conseguenti alla valutazione dei rischi dell'attività industriale e la partecipazione del pubblico.

La valutazione dell'istanza di riesame con valenza di rinnovo - anche ai fini tariffari - dell'autorizzazione integrata ambientale vigente, presentata dalla A.O.C. S.r.l. a seguito dell'approssimarsi della scadenza naturale del titolo autorizzativo, ha tenuto conto di quanto previsto dalla Decisione della Commissione 2018/1147/UE (Adozione conclusioni BAT per le attività di trattamento dei rifiuti - Direttiva 2010/75/UE) che ha determinato la necessità di verifica dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili presso l'impianto di Ceranesi, nonché dell'applicazione dei BAT Ael alle emissioni derivanti dall'attività di gestione rifiuti.

La presente autorizzazione integrata ambientale viene rilasciata ai sensi di quanto previsto dall'art.29-ter della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, definendo i limiti di emissione fissati dalla normativa statale qualora non ricompresi dalla Decisione 2018/1147/UE.

Considerato altresì che

il D. Lgs. 152/2006, alla Parte II, Titolo III bis prevede

- all'art. 29-quater, comma 12 che ogni "autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste dal presente decreto per la protezione dell'ambiente (...)"
- all'art. 29-sexies, comma 1 che "l'AIA deve includere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui al presente articolo";
- al comma 3-bis art 29- sexies che "l'AIA contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee , le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e le verifiche periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione";
- al comma 6 dell'art. 29-sexies che "l'AIA contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, metodi e frequenze di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione (...);



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- al comma 9 art. 29-sexies che “l’AIA può contenere ulteriori condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall’autorità competente (...)”

Ritenuto pertanto che l’Autorità competente possa adottare le opportune prescrizioni ritenute necessarie al fine di perseguire la protezione del suolo e delle acque sotterranee, prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee, gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, non solo sulle conclusioni sulle BAT applicabili ma anche sulle disposizioni della vigente normativa in materia ambientale, nonché ulteriori condizioni specifiche giudicate opportune;

Premesso che

Il progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento acque di sentina nel porto di Genova da parte della A.O.C. S.r.l. aveva superato la procedura di VIA come definito con D.G.R. n. 885 del 04.08.00.

L’impianto era articolato in due sezioni separate, ovvero:

- l’impianto di stoccaggio e pretrattamento, autorizzato con il Provvedimento Dirigenziale n. 325 del 22.05.02;
- l’impianto di trattamento, autorizzato con il Provvedimento Dirigenziale n.381 del 02.09.03.

L’impianto di trattamento rifiuti è stato avviato nel 2002.

Successivamente alla Società A.O.C. è stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale con Provv. Dir. della Provincia di Genova n. 990/2011.

A seguito della realizzazione di alcuni interventi impiantistici all’impianto, con il Provv. Dir. della Città Metropolitana di Genova n. 2544 del 17.06.2014 era stato integralmente sostituito l’originario provvedimento di A.I.A., mantenendone valida la scadenza ed aggiornandolo in seguito alla realizzazione di un nuovo lay-out impiantistico e l’approntamento delle nuove procedure gestionali.

Con provvedimento dirigenziale n. 2459 del 12.08.2016 erano state sostituite integralmente le sezioni “Prescrizioni di carattere generale” e “Prescrizioni in materia di rifiuti” del Provv. Dir. n. 2544 del 17.06.2014.

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n.105 del 20.06.2015 (“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”), la Società A.O.C. è assoggettata a notifica e relativi adempimenti.

Con Provv. Dir.^{le} n. 1982 del 21.09.2017 era stata altresì approvata l’installazione di un impianto di stoccaggio e distribuzione GNL, utilizzato quale combustibile per l’alimentazione delle caldaie asservite all’impianto di trattamento, in sostituzione dell’O.C. BTZ precedentemente impiegato.

La Società A.O.C. ha aderito al sistema volontario di gestione ambientale ISO 14001 per la gestione dell’impianto di stoccaggio e trattamento delle acque di sentina e rifiuti oleosi speciali pericolosi (l’ultimo certificato è stato rilasciato da IAS Register in data 26.06.2021 con il n. E-00128/03). In conseguenza di ciò viene applicata la riduzione delle garanzie finanziarie dalla l. n. 1/2011 e dalla DGR n. 1014/2014;

L’adesione al sistema di gestione ambientale da parte di A.O.C. comporta, inoltre, una periodicità di rinnovo ordinario dell’autorizzazione integrata ambientale pari ad anni 12, così come previsto dall’art. 29-octies, comma 3 della parte seconda del d. lgs. n. 152/2006.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Vista l'istanza di riesame con valenza di rinnovo - anche ai fini tariffari - dell'autorizzazione integrata ambientale vigente, presentata da A.O.C. S.r.l. con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n. 26901 del 31.05.2021, ai sensi degli artt.29-octies, comma 2, lett. b e 29-nonies del Titolo II-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i.- l'istanza è risultata mancante dell'attestazione delle spese istruttorie e pertanto con nota n. 30004 del 16.06.2021 ne è stata chiesta la regolarizzazione, avvenuta con nota assunta al protocollo con n. 31951 del 29.06.2021.

Considerato

che ai sensi dell'art. 29 ter i termini del procedimento risultano interrotti sino alla regolarizzazione dell'istanza avvenuta in data 29.06.2021

l'istanza è stata presentata dalla A.O.C. S.r.l. in osservanza di quanto disposto con Atto Dir.le n. 257 dell'11.02.2021 che ha stabilito le scadenze per la presentazione delle istanze di riesame delle A.I.A. degli impianti di trattamento rifiuti ricadenti sul territorio metropolitano in recepimento dei contenuti di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

con l'istanza, la Società ha presentato anche richiesta per la valutazione del progetto di aumento della capacità di trattamento rifiuti dell'impianto sito in Calata Oli Minerali, snc in Genova e gestito dalla A.O.C., finalizzato all'assorbimento delle attività effettuate dal ramo ambientale di un'altra società, la Giuseppe Santoro S.r.l., che attualmente svolge la propria attività di gestione rifiuti in Radice Ponte Parodi di Ponente sempre nell'ambito portuale genovese e risulta per questo autorizzata dalla Città Metropolitana di Genova.

A tal fine la Società ha inoltrato richiesta di introdurre modifiche sostanziali al proprio impianto, in quanto entro il 2024 gli impianti della Società Giuseppe Santoro S.r.l. sarebbero stati trasferiti nella nuova area a mare, prosecuzione dell'area già occupata dall'installazione di A.O.C. S.r.l.. Tale spostamento avrebbe determinato un incremento quali-quantitativo delle tipologie di rifiuti gestiti, stoccati e trattati in impianto e più variazioni degli assetti emissivi delle diverse matrici ambientali, oltre che variazioni logistiche ed impiantistiche sostanziali rispetto allo stato attuale dell'impianto.

Considerato che

sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 29-quater del D. Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii., con pubblicazione, dal 30.07.2021 al 30.08.2021, sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova di annuncio relativo al procedimento di AIA contenente le modalità di presentazione di osservazioni da parte di soggetti terzi. Tale pubblicazione ha assolto anche agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, commi 3 e 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii.;

a seguito di quanto sopra, non sono pervenute osservazioni relative al procedimento da parte di soggetti terzi;

con nota della Città Metropolitana n. 37290 del 27.07.2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, ex L. 241/90 ss.mm.ii. e art.29-octies e art.29-nonies del Titoli III-bis della parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006;

con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- 1) il nominativo del responsabile del procedimento;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- 2) il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 150 giorni dalla data di regolarizzazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- 3) esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- 4) il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.01.2014;

con nota della Città Metropolitana n.37344 del 27.07.2021 è stata convocata la prima conferenza dei servizi per la disamina della documentazione presentata. Alla conferenza son stati convocati: il Comune di Genova, Regione Liguria, ARPAL, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, la Capitaneria di Porto di Genova, la ASL 3 Genova, L'Agenzia delle Dogane. La seduta si è tenuta in data 22.09.2021;

alla Città metropolitana sono pervenuti i seguenti pareri:

- nota assunta al protocollo con n° 38050 del 30.07.2021 con cui l'Agenzia delle Dogane ha dato parere favorevole evidenziando *"l'autonomia del presente atto rispetto ai provvedimenti delle altre Amministrazioni interessate, restando a questo Ufficio la titolarità del potere sanzionatorio e/o demolitorio di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 19 del D.Lgs. n.374/1990"*;
- nota assunta al protocollo con n. 41159 del 19.08.2021 con cui la Capitaneria di Porto di Genova non rileva aspetti di propria competenza in relazione al procedimento;
- nota assunta al protocollo con n. 44244 del 10.09.2021 con cui ARPAL manifesta la necessità di chiarimenti ed integrazioni;
- nota assunta al protocollo con n. 47481 del 29.09.2021 con cui il Settore Difesa del Suolo Genova della Regione Liguria comunica che non si rilevano aspetti di competenza;

con nota della Città Metropolitana n. 46298 del 22.09.2021 è stata convocata una seconda seduta di conferenza a necessario completamento della riunione del 22.09.2021;

in data 29.09.2021 si è completata la conferenza dei servizi che non era stato possibile concludere nella sopra citata data. Il relativo verbale è stato inviato agli enti convocati e al proponente con nota n. 50759 del 15.10.2021. La conferenza dei servizi del 22 e 29 settembre 2021 si è conclusa con una richiesta di integrazioni tecniche all'Azienda che ha fornito riscontro in data 27.12.2021 (prot. CM n.64448 del 28.12.2021);

successivamente alla seduta di conferenza sono pervenuti i seguenti pareri:

- con nota assunta al protocollo con n. 56520 del 16.11.2021 con cui il Comune di Genova fornisce il proprio parere favorevole in materia acustica condividendo le conclusioni istruttorie della Città Metropolitana;
- con nota assunta al protocollo con n. 64941 del 31.12.2021 con cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale con cui evidenzia *"che gli interventi relativi alla modifica dell'impianto segnalati nel cronoprogramma trasmesso dovranno essere autorizzati preliminarmente sotto il profilo demaniale, ai sensi di quanto previsto dal Codice della Navigazione e del relativo Regolamento."*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

con nota della Città Metropolitana n. 2039 del 14.01.2022 è stata convocata la conferenza dei servizi per la valutazione conclusiva dell'istanza presentata per il giorno 04.02.2022. la seduta è stata posticipata una prima volta al 16.02.2022, con nota n. 3295 del 21.01.2022, per indisponibilità della Società e una seconda volta al 25.02.2022, con nota n. 8118 del 15.02.2022, per imprevedibili indisponibilità del personale istruttore. Alla seduta di conferenza ha partecipato solo la Città Metropolitana di Genova, nonché la Società richiedente;

il verbale della conferenza del 25.02.2022 è stato trasmesso alla Società e agli enti convocati con nota n. 14060 del 17.03.2022, con la quale sono stati trasmessi tutti i pareri in conferenza, compreso il parere inviato da ARPAL con nota assunta in data 23.02.2022 con n. 9798, relativo alla proposta di Piano di Monitoraggio Controllo;

con nota n. 14310 del 17.05.2022 ARPAL ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) in esito alla conferenza tenutasi in data 25.02.2022;

con nota n. 16466 del 06.06.2022, assunta al protocollo con n. 30103 del 07.06.2022, ARPAL, ha confermato i parametri e le frequenze di analisi relativamente alla emissione E3, mentre per le restanti incongruenze rilevate, ha inviato il documento in formato editabile affinché Città Metropolitana potesse adeguarlo alle determinazioni della conferenza dei servizi;

il PMC è stato aggiornato dal Responsabile di procedimento ed assunto al protocollo di Città Metropolitana di Genova con il n.33161 del 21.06.2022.

Atteso che, ai sensi dell'art. 14 - ter, comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si intendono acquisiti gli assensi senza condizioni delle Amministrazioni/Enti/Agenzie non partecipanti alle conferenze dei servizi o che non abbiano esplicitato per iscritto la loro posizione per gli aspetti di propria competenza, compresi anche i pareri obbligatori e non vincolanti come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il parere edilizio, il parere di compatibilità urbanistica. Il parere igienico-sanitario e quello relativo al parere tecnico di conformità dell'End of Waste prodotto dal ciclo di trattamento della A.O.C. S.r.l. ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Vista la relazione tecnica istruttoria del 16.04.2022, disponibile agli atti e inserita nel relativo fascicolo informatico con n. prot. n.33160 del 21.06.2022, che costituisce presupposto al presente Atto e nella quale sono stati accorpati i pareri rilasciati per i diversi comparti ambientali dai competenti uffici della Città Metropolitana di Genova relativamente all'istanza presentata;

Considerato che

l'istanza presentata prevede una modifica sostanziale consistente nell'aumento della capacità di trattamento rifiuti dell'impianto sito in Calata Oli Minerali, snc in Genova e gestito dalla A.O.C., finalizzato all'assorbimento delle attività effettuate dal ramo ambientale di un'altra società, la Giuseppe Santoro S.r.l., che attualmente svolge la propria attività di gestione rifiuti in Radice Ponte Parodi di Ponente sempre nell'ambito portuale genovese e risulta per questo autorizzata dalla Città Metropolitana di Genova;

tale modifica verrebbe attuata secondo le seguenti quattro fasi che prevedono:

- 1) spostamento della piattaforma di carico della linea a mare via terra (M11, M12) e della pesa per differente ricollocazione. Dall'intervento si genererà la nuova emissione E7;
- 2) modifica ed ampliamento della vasca trappola del bacino pentagono ed eliminazione dello scarico S2;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- 3) spostamento di altra area dell'impianto M1, della caldaia M5, dell'impianto M8, del serbatoio D23, dell'impianto M2 in altra area e dismissione dei serbatoi D17, D18 e D22;
- 4) allaccio dei nuovi serbatoi di stoccaggio polivalenti da D24 a D29;
- 5) spostamento della pesa dell'impianto.

Ritenuto

di poter includere nel rinnovo/riesame dell'AIA gli interventi di fase 1 e 2 sopra descritti trattandosi di modifiche non sostanziali dell'impianto esistente. Della fase 2 non si includono gli interventi previsti di costruzione capannone e demolizione della palazzina ex hangar in quanto non pertinenti con gli aspetti ambientali regolati dall'AIA.

che, per le rimanenti fasi 3 e 4 di progettazione e realizzazione degli interventi, esuli dalle competenze in materia ambientale attribuite alla Città metropolitana di impartire scadenze per la presentazione di progetti esecutivi di realizzazione lavori che sono decisione dell'impresa che può e vuole realizzarli.

che pertanto non siano da includere nel procedimento di rinnovo e riesame dell'AIA le fasi 3 e 4 per mancanza della necessaria documentazione tecnica e la conseguente impossibilità di procedere ad una completa valutazione con approntamento delle meglio viste prescrizioni relativamente alla gestione degli impianti che verranno installati o ricollocati, modificandone in alcuni casi anche le dotazioni ambientali annesse. Peraltro l'Azienda ha confermato in conferenza dei servizi che non sono ancora giunti al dettaglio di quelle progettazioni.

che di conseguenza nel presente atto sia inserita l'autorizzazione per l'attuazione delle prime due fasi progettuali 1 e 2 che sull'impianto esistente e interverranno comporteranno taluni allestimenti prodromici al trasferimento degli impianti Santoro.

di stralciare invece dal procedimento di riesame/rinnovo dell'AIA la modifica sostanziale dell'ampliamento delle attività presso l'installazione A.O.C. per incorporazione delle attività della Giuseppe Santoro S.r.l. per carenza documentale rispetto alla progressione degli interventi che verranno realizzati nelle citate Fasi 3 e 4, determinando l'impossibilità di emanare un Atto sulla base di presupposti tecnici ancora lacunosi. (si rimanda al contenuto dell'allegata relazione tecnica per i dettagli e per le indicazioni di come dovrà essere presentata l'istanza di modifica);

di non approvare il trasferimento del trituratore nuovamente proposto con le integrazioni fornite a dicembre 2021 in quanto non è ancora realizzata la struttura in cui dovrebbe essere collocato, che dovrà superare le valutazioni edilizie, urbanistiche, ecc. di competenza di altri enti e trattate in altri procedimenti.

di non approvare di conseguenza l'incremento quali-quantitativo di CER derivante dal trasferimento degli impianti Santoro S.r.l., anche perché lo stralcio delle fasi 3 e 4 (in cui rientra anche il trituratore) definito in sede di prima conferenza dei servizi ha di fatto determinato lo stralcio anche delle integrazioni e chiarimenti sui rifiuti per cui si chiede autorizzazione allo spostamento della gestione nell'installazione A.O.C..

di approvare invece l'inserimento dei CER 190203 e 190204*, richiesti dall'Azienda e costituenti modifica non sostanziale, trattandosi di tipologia di rifiuti a matrice oleosa provenienti da impianti di trattamento rifiuti liquidi oleosi per accorpamento e miscelazione.

che, essendo tali determinazioni già comunicate in sede di prima conferenza dei servizi, non sia necessario procedere al preavviso parziale di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis n. 241/1990;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atteso che a valle delle operazioni di trattamento dei rifiuti costituiti da miscugli acqua/olio è ottenuto anche un prodotto oleoso destinato alla vendita che deve soddisfare i criteri di cui all'art.184-ter al fine di poter cessare la qualifica di rifiuto;

Ritenuto opportuno, ai fini di assicurare il rispetto delle condizioni individuate dall'art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., impartire specifiche prescrizioni relative al trattamento finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto e alle caratteristiche del prodotto commercializzabile ottenuto, meglio individuate nella relazione tecnica allegata al presente Atto;

Rilevato che

la conferenza dei servizi del 25.02.2022 aveva fissato, uniformandole, alcune scadenze in capo alla Società al 30.06.2022, comunicandole nel corso della seduta stessa, come si evince dal verbale della riunione e dalla relazione istruttoria allegata quale parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

in ragione del ritardo nella definizione del PMC, il presente atto viene adottato ben oltre la data in cui si è tenuta l'ultima conferenza dei servizi;

sia opportuno prorogare le citate scadenze al 31.08.2022 al fine di consentire alla Società di avere un tempo aggiuntivo congruo per adempiere a tutto quanto prescritto, a seguito del ricevimento formale del presente atto;

Considerato che

per l'istanza di AIA, presentata in data 31.05.2021, non è stato effettuato il pagamento a saldo degli oneri istruttori dovuti quale contributo per le spese di istruttoria, sulla base dei criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regione Liguria n.953 del 15.11.2019 che ha determinato le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie degli impianti soggetti alla normativa IPPC, da introitarsi secondo i seguenti estremi finanziari;

con nota della Città Metropolitana di Genova n. 30004 del 16.06.2021 è stato chiesto alla Società di regolarizzare l'istanza provvedendo al pagamento delle spese istruttorie entro 10 giorni dal ricevimento della nota stessa al fine di consentire l'inserimento dell'accertamento in entrata nel presente Atto di riesame;

in data 23.06.2021 la Società ha provveduto al pagamento di € 9.175,00 dovuti quale contributo per le spese di istruttoria, e inviato il relativo attestato di pagamento con nota assunta al protocollo con n. 31951 del 29.06.2021, da introitarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010002	3001628	€ 9175,00	111/2021

Atteso che la Città Metropolitana di Genova ha provveduto in data 31.12.2021, a chiedere, tramite procedura telematica di accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia, alla competente Prefettura di Genova, il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'art.87 del D. Lgs. n.159/2011 (come emendato dal D. Lgs. n.218/2012 e D. Lgs. n.153/2014) e che è pervenuto riscontro dalla BDNA con comunicazione del 07.01.2022 attestante la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.167 del D. Lgs. n.159/2011;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mara Pagnacco, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Considerato che il presente atto deve essere pubblicato sul Portale Ambiente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, in adempimento a quanto disposto dall'art. 29-quater, comma 13 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2020/2022 paragrafo 9.8, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento.

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto,

DISPONE

A) il riesame, con valenza di rinnovo, - fatti salvi i diritti di terzi - dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Provv. Dir. 990/2011 e ss.mm.ii, ai sensi dell'art.29-sexies, Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per anni 12 (dodici) dalla data di emanazione del presente Atto, in capo alla Società A.O.C. S.r.l. per la prosecuzione della gestione dell'impianto di trattamento e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, presso l'installazione ubicata in Ponte Paleocapa – Calata Oli Minerali Genova Porto nel Comune di Genova. L'autorizzazione viene rilasciata nell'osservanza delle prescrizioni previste nell'allegata relazione tecnica e nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

B) che i seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto:

1. relazione tecnica istruttoria del 16 giugno 2022, redatta dal Servizio Tutela Ambientale della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova e coordinata dal responsabile di procedimento, costituita da n.110 pagine e 3 allegati;
2. piano di monitoraggio e controllo, redatto da ARPAL e costituito da n. 33 pagine.

Altresì



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

DISPONE

C) di introitare la somma di € 9175,00 versati dalla A.O.C. S.r.l. in data 23.06.2021.

Infine,

DISPONE

D) di pubblicare il presente Atto nella Sezione Autorizzazioni del Portale Ambiente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova al link:

<https://ambiente.cittametropolitana.genova.it/it;>

E) di trasmettere il presente Atto alla A.O.C. S.r.l.

F) di trasmettere il presente Atto, per gli aspetti di rispettiva competenza:

- alla Regione Liguria
- al Comune di Genova
- all'ARPAL
- alla ASL 3
- all'Albo regionale dei gestori ambientali
- all'ISPRA

RICORDA

che la A.O.C S.r.l. dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente;

che qualora la Società intendesse procedere ad effettuare modifiche non sostanziali allo stabilimento dovrà essere inviata alla Città Metropolitana di Genova preventiva descrizione degli interventi.

Il presente Atto sostituisce integralmente il Provv. Dir.^{le} della Provincia / Città Metropolitana di Genova n. 990/2011 ed i successivi atti di modifica, integrazione e voltura rilasciati con Provv. Dir.^{le} n. 2544 del 17.06.2014, Provv. Dir.^{le} n. 2459 del 12.08.2016, Provv. Dir.^{le} n. 1982 del 21.09.2017.

La presente autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. ha validità pari ad anni 12 (dodici), a partire dalla data di emanazione del presente Atto.

Almeno 180 giorni prima della scadenza, la A.O.C. S.r.l. dovrà presentare alla Città Metropolitana di Genova istanza di rinnovo (ex articolo 29-octies e art.29-sexties, Titolo III-bis, Parte Seconda del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i.). L'Autorità competente si esprimerà entro la scadenza dell'autorizzazione. In ogni caso, l'attività può essere comunque proseguita fino alla decisione espressa, ai sensi del comma 11 del citato art.29-octies.

Per quanto non previsto dal presente Atto relativamente ai diversi comparti ambientali, si rinvia al D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. ed ai suoi provvedimenti attuativi presenti e futuri: resta comunque obbligo dell'Azienda attenersi alle eventuali nuove disposizioni legislative in materia ambientale.

Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti per legge ed applicabili al caso.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 269 giorni (alla data del 22 giugno 2022) dalla regolarizzazione dell'istanza avvenuta il 29.06.2021 e tenuto conto della sospensione a seguito di richiesta integrazioni formulata nel corso della conferenza dei servizi del 29.09.2021 e del riscontro documentale fornito dall'Azienda in data 27 dicembre 2021.

Qualora si rendesse necessario presentare un'istanza di variazione delle scadenze individuate con il presente Atto, la stessa dovrà essere inoltrata all'Autorità competente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto al termine di cui si chiede la modifica, al fine di consentire lo svolgimento del procedimento di valutazione dell'istanza congiuntamente agli enti coinvolti. L'istanza dovrà essere trasmessa in regola con le disposizioni fiscali sul bollo e corredata da documentazione e dichiarazioni attestanti la sussistenza delle motivazioni a suo sostegno.

Si informa che contro il presente Atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D. Lgs n.104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'Atto.

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale**

A.O.C. Installazione sita in Calata Oli Minerali
S.r.l. Genova Porto

ALLEGATO 1 all'autorizzazione integrata ambientale

ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI - STATO FISICO LIQUIDO/FANGO POMPABILE


Codice CER	Descrizione codice	Operazioni	Destinazione all'interno dell'impianto
05.01.03*	Morchie depositate sul fondo di serbatoi	R9/D9/D15	D6 (M3) o D13/D14 (Linea Mare) o D5/D7 (Linea Terra Oli) o D9 (Linea vegetali) in relazione alla provenienza e natura del carico conferito che comunque dovrà essere accettato solo se contenente oli di natura idrocarburica o vegetale
05.01.05*	Perdite di olio	R9/D9/D15	
05.01.06*	Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti apparecchiature	R9/D9/D15	D6 (M3) Accettato solo se contenente oli di natura idrocarburica
05.01.13	Fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	R9/D9/D15	D6 (M3)
05.01.14	Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	R9/D9/D15	D6 (M3) Accettato solo se proveniente da impianti di produzione di oli di natura idrocarburica
08.03.19*	Oli dispersi	R9/D9/D15	D5/D7 (Linea Terra Oli)
10.02.11*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	R9/D9/D15	
10.02.12	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue	R9/D9/D15	
10.03.27*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	R9/D9/D15	
10.03.28	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 27*	R9/D9/D15	
10.04.09*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	R9/D9/D15	

10.04.10	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09*	R9/D9/D15	
10.05.08*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	R9/D9/D15	
10.05.09	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08*	R9/D9/D15	
10.06.09*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	R9/D9/D15	
10.06.10	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09*	R9/D9/D15	D5/D7 (Linea Terra Oli)
10.07.07*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	R9/D9/D15	
10.07.08	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07*	R9/D9/D15	
10.08.19*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	R9/D9/D15	
10.08.20	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19*	R9/D9/D15	
12.01.07*	Oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	D9	
12.01.09*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	D9	D18 (M2) se non separabile; D5/D7 se separabile
12.01.10*	Oli sintetici per macchinari	D9	
12.03.01*	Soluzioni acquose di lavaggio D5/D7 (Linea Terra Oli) o D9 (Linea Terra Vegetali) in relazione alla loro provenienza e natura	D9	D5/D7 (Linea Terra Oli)
12.03.02*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	D9	D5/D7 (Linea Terra Oli) o D9 (Linea Terra Vegetali) in relazione alla provenienza e natura del carico conferito

13.01.05*	Emulsioni non clorurate	R9/D9/D15	D18 (M2) se non separabile; D5/D7 se separabile
13.01.10*	Oli minerali per circuiti idraulici non clorurati	R9/D9/D15	D5/D7 (Linea Terra Oli)
13.01.11*	Oli sintetici per circuiti idraulici	R9/D9/D15	D5/D7 (Linea Terra Oli)
13.01.13*	Altri oli per circuiti idraulici	R9/D9/D15	D5/D7 (Linea Terra Oli)
13.02.05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	R9/D9/D15	D5/D7 (Linea Terra Oli)
13.02.06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	R9/D9/D15	D5/D7 (Linea Terra Oli)
13.02.08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	R9/D9/D15	D5/D7 (Linea Terra Oli)
13.04.01*	Oli di sentina della navigazione interna	R9/D9/D15	D13/D14 (Linea Mare)
13.04.02*	Oli di sentina delle fognature dei moli	R9/D9/D15	D13/D14 (Linea Mare)
13.04.03*	Altri oli di sentina della navigazione	R9/D9/D15	D13/D14 (Linea Mare)
13.05.01*	Rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	R9/D9/D15	D6 (M3)
13.05.02*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	R9/D9/D15	D6 (M3) o D13/D14 (Linea Mare) o D5/D7 (Linea Terra Oli) o D9 (Linea Terra Vegetali), in relazione alla provenienza ed alla natura del carico conferito
13.05.06*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua	R9/D9/D15	
13.05.07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	R9/D9/D15	
13.05.08*	Miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	R9/D9/D15	D6 (M3) Accettato solo se contenente oli di natura idrocarburica
13.07.01*	Olio combustibile e carburante diesel	R9/D9/D15	D11/D12 (Linea Mare)
13.07.02*	Petrolio	R9/D9/D15	
13.07.03*	Altri carburanti (comprese le miscele)	R9/D9/D15	
13.08.01*	Fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	R9/D9/D15	D6 (M3) Accettato solo se contenente oli di natura idrocarburica
13.08.02*	Altre emulsioni	R9/D9/D15	D13/D14 se contenente oli di natura idrocarburica; D9 se contenente oli di natura vegetale; D18 (M2) se non separabile e contenente oli di natura lubrificante; D5/D7 se separabile e contenente oli di natura lubrificante
16 03 06	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	R9/D9/D15	
16.07.08*	Rifiuti contenenti olio	R9/D9/D15	
16.10.01*	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	R9/D9/D15	
16.10.02	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui	R9/D9/D15	

	alla voce 16.10.01*		
16.10.03*	Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	R9/D9/D15	
16.10.04	Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.03*	R9/D9/D15	
19.02.03	Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	R9/D9/D16	D11/D12/D13/D14 (Linea Mare) o D5/D7 (Linea Terra Oli) in relazione alla provenienza e natura del carico conferito
19.02.04*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	R9/D9/D17	
19.02.07*	Oli e concentrati prodotti da processi di separazione	R9/D9/D15	D11/D12 (Linea Mare) o D5/D7 (Linea Terra Oli) in relazione alla provenienza e natura del carico conferito
19.02.08*	Rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	R9/D9/D15	D11/D12 (Linea Mare)
19.08.09	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili	R9/D9/D15	D9 (Linea Terra Vegetali); D13/D14 se trattasi di oli vegetali inquinanti da oli di natura idrocarburica; D5/D7 (Linea Terra Oli) se trattasi di oli vegetali inquinati da oli di natura lubrificante
19.08.10*	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19.08.09	R9/D9/D15	D5/D7 (Linea Terra Oli)
19.08.13*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	R9/D9/D15	D6 (M3), accettato solo se contenente oli di natura idrocarburica; D9 se contenente oli di natura vegetale e residuo < 30 % pompabile; D5/D7 se contenente oli di natura lubrificante e residuo < 30%
19.08.14	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali diverse da quelle di cui alla voce 19.08.13*	R9/D9/D15	
19.11.05*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R9/D9/D15	D6 (M3) Accettato solo se contenente oli di natura idrocarburica
19.11.06*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19.11.05*	R9/D9/D15	
19.13.03*	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni contenenti sostanze pericolose	R9/D9/D15	D6 (M3)
19.13.04	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.03*	R9/D9/D15	
19.13.05*	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	R9/D9/D15	

19.13.06	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05*	R9/D9/D15	
19.13.07*	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	R9/D9/D15	D13/D14 se contenente oli di natura idrocarburica; D9 se contenente oli di natura vegetale; D18 (M2) se non separabile e contenente oli di natura lubrificante;
19.13.08	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07*	R9/D9/D15	D5/D7 (Linea Terra Oli) se contenente oli di natura lubrificante



LEGENDA

- | | |
|---|--------------------------------------|
| Impianti | Emissioni |
| M1 Linea depurazione chimico-fisica | E1 M1 M2 M12 |
| M2 Ultrafiltrazione | E2 M5 |
| M3 Linea depurazione fanghi oleosi | E3 M6 |
| M4 Linea depurazione primaria | E4 Cappa di laboratorio |
| M5 Caldaia a olio diatermico Tecnoalter | S1 Scarico industriale |
| M6 Caldaia a vapore diretto ETA 2000 | S2 Scarico meteoriche |
| M7 Evaporatore servito da M5 | S3 Scarico meteoriche e di emergenza |
| M8 Linea depurazione spring | S4 Scarico civile |
| M9 Scambiatore produzione vapore | Depositi Rifiuti |
| M10 Raffinazione centrifugazione | R1 Fanghi linea chimico fisica |
| M11 Stazione di pompaggio rifiuto in ingresso | R2 Materiale assorbente e filtrato |
| M12 Punto di scarico e carico autobotti | R3 Fanghi da trattamento morchie |
| M13 Punto di scarico e carico autobotti | R4 Concentrato ultrafiltrazione |
| M14 Imp. Emulsioni acqua olio | R5 Morchie oleose |
| M15 Imp. Oli vegetali | R6 Imballaggi sostanze pericolose |
| M16 Nuovo filtopressa | R7 Acque di sentina |
| Serbatoi | R8 Acque settiche da fossa imhoff |
| D1 Prodotto finito / Rifiuto da trattare | Reagenti |
| D2 Prodotto finito / Rifiuto da trattare | MP1 Ipcorite di sodio |
| D3 Prodotto finito / Rifiuto da trattare | MP2 Acido solforico |
| D4 Prodotto finito / Rifiuto da trattare | MP3 Cloruro ferrico |
| D5 Rifiuto linea terra da trattare | MP4 Cloruro di alluminio |
| D6 Rifiuti fanghi da trattare | MP5 Idrossido di sodio |
| D7 Rifiuto linea terra da trattare | MP6 Polietilene |
| D8 Prodotto finito | MP7 Agente antischiuma |
| D9 Rifiuti vegetali da trattare | MP8 Ossido di calcio |
| D10 Prodotto finito | MP9 Agente deodorizzante |
| D11 Rifiuto da trattare | MP10 Carbone attivo |
| D12 Rifiuto da trattare | MP11 Olio combustibili BTZ |
| D13 Rifiuto da trattare | MP12 Olio diatermico |
| D14 Rifiuto da trattare | Altro |
| D15 Prodotto finito | Vs Vasche trappola |
| D16 Prodotto finito | Q Cabina e quadri elettrici |
| D17 Emergenza - polmone | |
| D18 Acque emulsionate da trattare | |
| D19 Acqua da trattare | |
| D20 Acqua da trattare | |
| D21 Acqua da trattare | |
| D22 Olio combustibile BTZ | |
| D23 Olio diatermico | |
| Altro | |
| AE Area esterne confinanti | |
| SA Specchio acqueo | |
| U uffici | |
| Mm Magazzino materiali | |

A.O.C. S.r.l. Calata Oli Minerali Genova Porto	
.. Planimetria All.: aggiornamento A.I.A. 2016	
Rif.: AIA N. 990/ 11	Data: 31/08/2011
Lay-out Impianto	Rev. 04 del 24/05/2016

FASI E CRONOPROGRAMMA INTERVENTI MODIFICA IMPIANTO

1. INTERVENTI PRELIMINARI ALL'AVVIO DELLE NUOVE ATTIVITA': FASI 1 e 2

INTERVENTO	DATA PRESUNTA AVVIO LAVORI	DATA PRESUNTA TERMINE LAVORI	TIPO DI MODIFICA	DESCRIZIONE MODIFICA	COMPARTO AMBIENTALE INTERESSATO DALLA MODIFICA	OGGETTO DI INVIO DI PROGETTO ESECUTIVO PRIMA DELL'AVVIO DELLE OPERAZIONI
FASE 1						
SPOSTAMENTO PIATTAFORMA CARICO LINEA MARE VIA TERRA (M11, M12) e PESA IMPIANTO	gen-22	mar-22	NON SOSTANZIALE CHE DETERMINA LA MODIFICA DELL'ALLEGATO TECNICO	Ricollocazione impianto in area diversa (vedasi allegato 1 - RT 035/2021) INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO ASPIRAZIONE DEDICATO GENERANTE NUOVA EMISSIONE E7	EMISSIONI IN ATMOSFERA; SCARICHI IDRICI	SI: dovrà essere inviato il nuovo layout definitivo; si dovrà presentare relazione circa la nuova emissione E7 e il sistema di captazione e abbattimento; si dovrà presentare planimetria della rete idrica di raccolta delle acque meteoriche e di lavaggio della nuova area pensilina di carico; presentazione valutazione impatto acustico previsionale.
MODIFICA DELLA VASCA TRAPPOLA DEL BACINO PENTAGONO ED ELIMINAZIONE SCARICO S2	gen-22	mar-22	NON SOSTANZIALE CHE DETERMINA LA MODIFICA DELL'ALLEGATO TECNICO	Ampliamento vasca trappola del bacino pentagono (Vedasi allegato interrimento linea di scarico acque di seconda pioggia S2 e convogliamento delle acque della fossa trappola piazzale interamente alla fossa trappola bacino pentagono	SCARICHI IDRICI	NO: documentazione già presentata in questa sede
SPOSTAMENTO IMPIANTO M1, CALDAIA M5, IMPIANTO M8, SERBATOIO D23, IMPIANTO M2 IN ALTRA AREA. DISMISSIONE SERBATOI D17, D18, D22	giu-22	dic-22	NON SOSTANZIALE	Ricollocazione impianto M1 ed emissione E1 in area diversa (vedasi allegato 2 - RT 035/2021); Ricollocazione caldaia M5 e serbatoio olio diatermico D23; Demolizione serbatoi d17, D18, D22; Spostamento o dismissione impianto M8.	ACUSTICA	SI: dovrà essere inviato il nuovo layout dell'impianto e planimetria di dettaglio con evidenziata la nuova area di collocazione dell'impianto; si dovrà presentare la nuova planimetria delle reti idriche interne; si dovrà presentare nuova planimetria delle emissioni in atmosfera; si dovrà presentare valutazione previsionale di impatto acustico, prevedendo gli eventuali impianti necessari per la mitigazione acustica.

FASE 2						
ALLACCIO NUOVI SERBATOI DI STOCCAGGIO POLIVALENTI DA D24 A D29	giu-22	dic-22	SOSTANZIALE	Allaccio dei serbatoi da D24 a D29 alla rete interna; Realizzazione allaccio condutture per captazione sfiati collegate a emissione E5; Distacco condutture allaccio serbatoi bacino doganale e impianti M13, M14, M15 ad emissione E5 e loro convogliamento nell'emissione E7; Distacco serbatoi D2, D3, D4 e D8, D10, D15, D16 dedicati all'olio combustibile recuperato dai sistemi di captazione centralizzati e dotazione degli stessi di sistemi a carbone attivo di filtrazione diretta.	EMISSIONI IN ATMOSFERA	SI: dovrà essere definita la destinazione d'uso di ogni singolo serbatoio; dovrà essere presentato disegno tecnico e calcoli per l'allaccio dei serbatoi del bacino doganale e degli impianti all'emissione E7 e dei serbatoi nuovi all'emissione E5; dovrà presentato disegno tecnico, calcoli e determinazione dei tempi di sostituzione per gli impianti filtanti passivi da installare sui serbatoi D2, D3, D4, D8, D10, D15, D16
COSTRUZIONE CAPANNONE CHE ACCOGLIERA' LE NUOVE LAVORAZIONI, REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI, REALIZZAZIONE BANCHINA SCARICO RIFIUTI SOLIDI VIA MARE E ORMEGGI	giu-22	dic-23	NON SOSTANZIALE	Realizzazione opere civili	SCARICHI IDRICI	NO
DEMOLIZIONE PALAZZINA EX HANGAR	giu-22	set-22	NON SOSTANZIALE	Demolizioni opere civili	NESSUNO	NO
SPOSTAMENTO PESA IMPIANTO	giu-22	set-22	NON SOSTANZIALE	Ricollocazione pesa	NESSUNO	NO; presentazione nuovo layout a termine lavori; presentazione certificato di avvenuta taratura pesa a termine lavori

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

A.O.C S.r.l.

sita in Genova, Calata Oli Minerali

N° aggiornamento	Nome documento	Data documento	Modifiche apportate
Rev0	PMC riesame AIA 2022	Aprile 2022	Prima emissione

Prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)

1. Il Gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come riportato nelle tabelle contenute all'interno del presente Piano, comunicando annualmente all'AC e ad ARPAL - Dipartimento Attività Produttivo e Rischio Tecnologico entro il 31/1 il programma di massima da confermarsi all'inizio di ogni mese con le date esatte in cui intende effettuare le attività di campionamento/analisi e misure. In ogni caso dovrà essere garantito un preavviso di 15 giorni. Qualsiasi variazione in relazione alle metodiche analitiche, alla strumentazione, alla modalità di rilevazione, etc., dovranno essere tempestivamente comunicate alla AC e ad Arpal: tale comunicazione costituisce richiesta di modifica del Piano di Monitoraggio. Tutte le verifiche analitiche e gestionali svolte in difformità a quanto previsto dalla presente Autorizzazione verranno considerate non accettabili e dovranno essere ripresentate nel rispetto di quanto sopra indicato.
2. Il gestore dovrà predisporre un accesso a tutti i punti di campionamento e monitoraggio oggetto del Piano e dovrà garantire che gli stessi abbiano un accesso permanente, diretto, agevole e sicuro.
3. Il Gestore dovrà garantire che tutte le attività di campionamento e misura e di laboratorio siano svolte da personale specializzato e che il laboratorio incaricato, preferibilmente indipendente, operi conformemente a quanto richiesto dalla norma Uni CEn En Iso 17025. I laboratori devono operare secondo un programma di garanzia della qualità/controllo della qualità per i seguenti aspetti:
 - a. campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione;
 - b. documentazione relativa alle procedure analitiche che devono essere basate su norme tecniche riconosciute a livello internazionale (Cen, Iso, Epa) o nazionale (Uni, metodi proposti dall'Ispra o da Cnr-Irsa e metodi proposti dall'Ispra);
 - c. procedure per il controllo di qualità interno ai laboratori e partecipazione a prove valutative organizzati da istituzioni conformi alla Iso Guide 43-1;
 - d. convalida dei metodi analitici, determinazione dei limiti di rilevabilità e di quantificazione, calcolo dell'incertezza;
 - e. piani di formazione del personale;
 - f. procedure per la predisposizione dei rapporti di prova, gestione delle informazioni.
4. Preventivamente alle fasi di campionamento delle diverse matrici dovrà essere predisposto un piano di campionamento ai sensi della norma UNI EN 17025 e per quanto riguarda il campionamento dei rifiuti in base alla norma UNI EN 14899/2006.

5. i certificati analitici dovranno essere corredati da idoneo verbale di campionamento (per il campionamento di rifiuti redatto in base alla UNI 10802 e UNI EN 15002) ,che indichi modalità di campionamento , trasporto e conservazione del campione, nonché il riferimento alle condizioni di esercizio dell'impianto al momento del campionamento.
6. La strumentazione utilizzata da gestore e laboratorio di parte per i campionamenti dovrà essere sottoposta ai controlli volti a verificarne l'operabilità e l'efficienza della prestazione con la frequenza indicata dal costruttore; dovranno altresì essere rispettati i criteri per la conservazione del campione previsti per le differenti classi di analiti.
7. per i parametri per cui sono definiti i BAT AEL i metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATc di categoria (metodi EN), salvo dimostrazioni di equivalenza ove possibili (Bref Monitoring - ROM 3.4.3), producendo adeguata documentazione;
8. nel caso sia indicato "metodo EN non disponibile" e per i parametri non associati a BATael si possono usare altre metodiche, tenendo presente la seguente logica di priorità fissata dal BREF "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" e, per le emissioni in atmosfera, dal D. Lgs 152/06 all'art. 271 comma 17 del Titolo I della parte Quinta:
 - 1) Norme tecniche CEN
 - 2) Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM)
 - 3) Norme tecniche ISO
 - 4) Altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc....)
9. le attività di campionamento per la verifica del valore limite di emissione (BATael) devono avvenire secondo quanto indicato nei documenti sulle conclusioni sulle BAT di riferimento;
10. il PMC dovrà garantire un elevato grado di prevenzione e protezione dell'ambiente; qualora gli esiti dei monitoraggi non diano evidenza dell'efficacia degli autocontrolli, il Gestore dovrà attivare un procedimento di revisione del PMC, in base all'analisi delle non conformità (NC) rilevate;
11. il Gestore dovrà prevedere una procedura di valutazione degli esiti degli autocontrolli. Tale procedura dovrà prevedere l'analisi delle NC e delle misure messe in atto al fine di ripristinare le condizioni normali e di impedire che le NC si ripetano, oltre che una valutazione dell'efficacia delle misure adottate.
12. Qualora, sulla base degli esiti degli autocontrolli riferiti all'anno precedente, secondo quanto previsto dalla procedura interna di cui al punto precedente, si rilevi la necessità di revisionare il PMC vigente, il Gestore dovrà inviare all'AC e all'ARPAL, la proposta di modifica di PMC. Le modifiche riguardanti le metodiche di campionamento e analisi potranno essere concordate con ARPAL e verranno recepite formalmente in occasione della prima modifica dell'AIA vigente.
13. il Gestore dovrà tener aggiornato un elenco delle apparecchiature/strumenti e parti di impianto critiche per l'ambiente, nonché dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, per i quali dovrà definire annualmente un piano di manutenzione, che riporti la descrizione di ciascun intervento, la frequenza e le modalità di registrazione.

14. le attività di manutenzione di cui al punto precedente dovranno essere eseguiti secondo le modalità e le frequenze dettate dalle ditte fornitrici dei macchinari/apparecchiature/impianti o, qualora non reperibili, dalle istruzioni elaborate internamente. Tali attività dovranno essere registrate sul registro di conduzione dell'impianto, dove dovranno essere annotati, oltre alla data e alla descrizione dell'intervento, anche il riferimento alla documentazione interna ovvero al certificato rilasciato dalla ditta che effettua la manutenzione. Gli esiti di tale manutenzione e le valutazioni conseguenti dovranno essere inserite nella relazione annuale sugli esiti del PMC, nonché essere oggetto di valutazione in sede di revisione annuale del PMC.
15. Il Gestore dovrà conservare un rapporto informatizzato di tutte le operazioni di taratura, verifica della calibrazione ed eventuali manutenzioni eseguite sugli strumenti utilizzati ai fini di verifica conformità. Il rapporto dovrà contenere la data e l'ora dell'intervento (inizio e fine del lavoro), il codice dello strumento, la spiegazione dell'intervento, la descrizione succinta dell'azione eseguita e la firma dal tecnico che ha effettuato il lavoro.
16. Le manutenzioni, nonché le operazioni di taratura e calibrazione, di cui ai punti precedenti andranno ad integrare quanto previsto dalla tabella relativa al "*Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi*" del PMC.
17. In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'autorità competente e l'ARPAL, e adotta, entro le 24 ore successive, le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'autorità competente ed ARPAL. Nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria, il tempo massimo è definito in 8 ore, come previsto dall'art 271 comma 14 del Dlgs 152/06 s.m.i.
18. Annualmente, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'Azienda dovrà trasmettere all'autorità competente e all'ARPAL una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo relativo all'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale.
19. La relazione di cui al punto precedente dovrà avvenire secondo le modalità indicate al capitolo "Comunicazioni degli esiti del piano di monitoraggio" del PMC.
20. Tutti i documenti del Gestore attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nell'impianto per un periodo non inferiore alla durata dell'AIA, (di norma 5 anni) per assicurarne la traccia.
21. Le spese occorrenti ai controlli programmati previsti dall'art. 29-decies comma 3 Parte II Titolo III-bis dello stesso decreto sono a carico del gestore, come stabilito dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., Parte II Titolo V.

22. Il versamento delle spese dovrà essere effettuato dal gestore, entro il 31/01 di ogni anno, attraverso le modalità specificate sul sito di ARPAL. Le tariffe da applicare sono definite con DGR 953 del 15 novembre 2019, allegati IV e V.
23. Il piano di monitoraggio può essere soggetto a revisione, integrazioni o soppressioni in caso di modifiche che influenzino i processi

Indice

1 - COMPONENTI AMBIENTALI.....	7
1.1 - Consumi.....	7
Tabella 1 - <i>Materie prime e ausiliarie</i>	7
Tabella 2 - <i>Risorse idriche "approvvigionamento"</i>	8
Tabella 3 - <i>Combustibili</i>	8
Tabella 3a - <i>Risorse energetiche</i>	8
1.2 - Emissioni in atmosfera.....	9
Tabella 4 - <i>Inquinanti monitorati</i>	9
Tabella 5 - <i>Sistemi di trattamento fumi</i>	11
1.3 - Emissioni in acqua.....	12
Tabella 6 - <i>Scarichi dell'insediamento</i>	12
Tabella 6bis - <i>Inquinanti monitorati</i>	12
Tabella 7 - <i>Sistemi di depurazione</i>	14
1.4 - Emissioni sonore.....	15
Tabella 8 - <i>Rumore</i>	15
1.5 - Rifiuti.....	15
Tabella 9 ter - <i>Controllo rifiuti prodotti</i>	18
Tabella 9 quater - <i>End-of-waste</i>	20
Tabella 9 quinquies - <i>End-of-waste</i>	20
1.4 - Monitoraggio acque sotterranee e suolo.....	21
Tabella 10 - <i>Controllo acque sotterranee</i>	21
Tabella 10 bis - <i>Suolo</i>	22
1.5 - Messa fuori servizio impianti e chiusura definitiva dell'installazione.....	22
2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO.....	24
2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi.....	24
Tabella 11 - <i>Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari</i>	24
2.2- Indicatori di prestazione.....	26
Tabella 12 - <i>Monitoraggio degli indicatori di performance</i>	26
Tabella 13 - <i>Monitoraggio fattori emissivi</i>	26
3 - CONTROLLI A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO.....	29
Attività a carico dell'ente di controllo.....	29
Accesso ai punti di campionamento.....	30
4. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO.....	31

1 - COMPONENTI AMBIENTALI

Si specifica che, in merito alla colonna **Modalità di registrazione dei controlli effettuati**, si predilige la registrazione dei dati su supporto informatico editabile, anche in forza della BAT 1 sull'implementazione dei sistemi di gestione ambientale. In tale colonna è opportuno indicare la modalità di registrazione adottata ed il riferimento del registro (cartaceo o preferibilmente digitale) che potrà essere richiesto in sede di visita ispettiva dall'autorità di controllo (ad es. indicare il titolo del Registro o la procedura SGA in cui è inserito).

- Consumi

Tabella 1 - Materie prime e ausiliarie

Denominazione	Classificazione di pericolosità (CLP)*	Fase di utilizzo e punto di misura	Stato fisico	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione
Ipoclorito di sodio in soluzione al 14-15%		M1	Liquido	Acquisti – differenza giacenze a fine anno / frequenza annuale	Litri	Registrazione su supporto informatico e inserimento del dato di consumo annuale nella relazione annuale sugli esiti del piano di monitoraggio secondo lo schema descritto al paragrafo 4 "COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGI
Acido solforico 30%		M1	Liquido		Litri	
Cloruro ferrico in soluzione al 40%		M1	Liquido		Litri	
Cloruro di alluminio in soluzione al 18%		M1	Liquido		Litri	
Idrossido di sodio in soluzione al 30%		M1 e Scrubber E1	Liquido		Litri	
Polielettrolita		M1	Solido		Kg	
Agente antischiuma in soluzione acquosa		M1	Liquido		Litri	
Ossido di calcio		M3	Solido		Kg	
Carbone attivo		M1	Solido		Kg	
GNL		M5, M6	Liquido		Std m3	
Olio diatermico		M5	Liquido		Litri	

* Il Gestore dovrà riportare nel report annuale le informazioni in merito alla pericolosità delle sostanze.

Il Gestore dovrà riportare nel report annuale specifico riferimento alle SVHC e all'art 271 c. 7 bis del Dlgs 152/06 ssmmii

Tabella 2 - Risorse idriche "approvvigionamento"

Fonte	Punto di prelievo	Fase di utilizzo e punto di misura	Utilizzo (sanitario, industriale, ecc.)	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Acquedotto	Presa acquedotto	M1, lavaggio piazzali e servizi igienici	Industriale igienico sanitario	Contatore	m ³	Registrazione su supporto informatico e inserimento del dato di consumo annuale nella relazione annuale sugli esiti del piano di monitoraggio

Tabella 3 - Combustibili

Tipologia	Fase di utilizzo e punto di misura	Metodo misura	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
GNL	M5, M6	volumetrico	Std m3	Registrazione su supporto informatico e inserimento del dato di consumo annuale nella relazione annuale sugli esiti del piano di monitoraggio

Tabella 3a - Risorse energetiche

Energia consumata	UtENZE	Reparto di utilizzo	Unità di misura	Metodo di misura	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Elettrica	Industriali	Impianti e illuminazione	KWh	Contatore / frequenza annuale	Mensile	Registrazione su supporto informatico e inserimento del dato di consumo annuale nella relazione annuale sugli esiti del piano di monitoraggio
Termica	Industriali Civili	Produzione vapore	KWh	Calcolo	annuale	

1.2 - Emissioni in atmosfera

Tabella 4 - Inquinanti monitorati

Sigla emissione	Origine emissione	Parametro	Frequenza	Metodo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1		Portata T Umidità TVOC H2S NH3	semestrale	UNI EN 16911 - UNI EN 14790 UNI EN 12619 UNICHIM 634 CTN 027	Archiviazione certificati analitici e Inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontati con il limite di legge e con gli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti.
E5		Portata T Umidità TVOC H2S NH3	semestrale	UNI EN 16911 - UNI EN 14790 UNI EN 12619 UNICHIM 634 CTN 027	
E7		Portata T Umidità TVOC	semestrale	UNI EN 16911 - UNI EN 14790 UNI EN 12619	
E2	Caldaia a olio diatermico	Portata T NOx O2	triennale	UNI EN 16911 - UNI EN 14792:2017 UNI EN 14789:2017	
E3	Caldaia a GNL ETA 2000 (fino alla data di adeguamento alla normativa sui medi impianti di combustione)	Portata T NOx O2	biennale	UNI EN 16911 - UNI EN 14792:2017 UNI EN 14789:2017	
E3	Caldaia a GNL ETA 2000 (dopo la data di adeguamento alla normativa sui medi impianti di combustione)	Portata NOx CO O2	annuale	UNI EN 16911 UNI EN 14792:2017 UNI EN 15058 :2017 UNI EN 14789:2017	

Modalità di campionamento delle emissioni in atmosfera e requisiti dei certificati analitici

1. I campionamenti e le misure dovranno essere effettuati in condizioni rappresentative del normale funzionamento dell'impianto; tali condizioni dovranno essere riportate all'interno del rapporto di prova così come previsto al punto 2.1 dell'allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006;
2. La strategia di campionamento (tempi e numero di prelievi necessari) dovrà essere stabilita in accordo a quanto disposto dal manuale UNICHIM n°158/88; come previsto dal punto 2.3 dell'allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006, per il parametro H₂S la verifica del VLE dovrà essere effettuata mediante un unico campionamento della durata di almeno 3 ore al fine di ridurre il limite di quantificazione del metodo.
3. I campionamenti e le misure dovranno essere svolte con i seguenti metodi:
 - Postazioni di prelievo: UNI EN 15259.
 - Velocità e portata: UNI EN ISO 16911 -1,2:2013
 - Per ogni inquinante dovrà essere utilizzato il metodo riportato in tabella 4; è ammesso l'utilizzo di metodi diversi da quelli di riferimento purchè dotati di apposita certificazione di equivalenza secondo la norma UNI EN 14793:2017 per la matrice emissioni in atmosfera. Il metodo proposto può essere una norma tecnica italiana o estera o un metodo interno redatto secondo la norma UNI CEN/TS 15674:2008. 2. In questo caso il gestore, prima dell'avvio delle attività di monitoraggio e controllo, dovrà presentare la propria proposta ad Arpa trasmettendo una relazione contenente la descrizione del metodo in termini di pretrattamento e analisi, e tutte le fasi di confronto del metodo proposto con il metodo indicato al fine di dimostrare l'equivalenza tra i due.
4. I risultati degli autocontrolli svolti dal gestore dovranno essere corredati dalle seguenti informazioni:
 - ✓ ditta, impianto, identificazione dell'emissione, fase di processo, condizioni di marcia e caratteristiche dell'emissione, classe di emissione;
 - ✓ data del controllo;
 - ✓ caratteristiche dell'effluente: temperatura, velocità; portata volumetrica
 - ✓ area della sezione di campionamento;
 - ✓ metodo di campionamento ed analisi, durata del campionamento;
 - ✓ risultati della misura: per ogni sostanza determinata si dovrà riportare portata massica, concentrazione con relative unità di misura;
 - ✓ condizioni di normalizzazione dei risultati della misura: tutti i risultati delle analisi relative a flussi gassosi convogliati devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273°K, 1 atmTali informazioni possono essere anche riportate in documenti quali verbali di prelievo, schede di misura e campionamento alle emissioni, ecc. che vengono allegati ai rapporti di prova o ai rapporti tecnici.
6. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchelli secondo le indicazioni della norma UNI EN 15259:2007 al punto 6.2.2 ed Annex A.1.
7. Le prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (dotate di opportuna chiusura) di cui saranno dotati i condotti per lo scarico in atmosfera, oltre ad avere le caratteristiche di cui al punto

precedente, dovranno essere accessibili in sicurezza e mediante strutture fisse secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e gli stessi condotti dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente regolamento comunale.

Tabella 5 - Sistemi di trattamento fumi

Punto Emissione/fase di provenienza	Sistema di abbattimento	Parametri di controllo	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione e trasmissione
E5	Postcombustore	Temperatura	continua	Visualizzabile a PLC

1.3 - Emissioni in acqua

La BAT consiste nel monitorare le emissioni in acqua conformemente alle norme EN, quanto meno alla frequenza minima indicata in tabella. Qualora non siano disponibili norme EN, le BAT consistono nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente, purché il Gestore ne dimostri l'equivalenza producendo la documentazione adeguata secondo le indicazioni di cui alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013 (QUARTA EMANAZIONE), scaricabile dal sito www.isprambiente.gov.it.

Per le emissioni in acqua, la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (compreso il monitoraggio continuo della portata, del pH e della temperatura delle acque reflue) in punti chiave (ad esempio, ai punti di ingresso del pretrattamento e del trattamento finale).

Tabella 6 – Scarichi dell'insediamento

Punto di emissione	Tipologia di scarico	Recapito	Coordinate Gauss - Boaga	Misure da effettuare	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
S1	Scarico industriale	mare	X=1493413 Y=4916498	Portata, pH, Temperatura, conducibilità	In continuo	Registrazione nel quaderno unico d'impianto del dato min/max/medio mensile. Inserimento del dato totale annuale e medio nella relazione annuale
S2	Acque meteoriche (seconda pioggia)	mare	X=1493403 Y=4916497	--	--	Misura attivazione/disattivazione scarico in continuo. Inserimento del dato totale annuale e medio nella relazione annuale

Tabella 6bis - Inquinanti monitorati

Sigla emissione	Parametro	Metodo	Frequenza(1)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1	Carbonio organico totale (TOC) (2)	EN 1484	giornaliera	Archiviazione certificati analitici e inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontati con il limite di legge e con gli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti.
	Solidi sospesi totali (TSS)	EN 872		
	Cianuro libero (CN-) (3)	EN ISO 14403-1 e -2		
	Composti organoalogenati adsorbibili (AOX) (3)(4)	EN ISO 9562		
	Indice degli idrocarburi (HOI)	EN 9377-2		
	Metalli (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Mn)	EN ISO 11885 EN ISO 15586 EN ISO 17294-2		
	Cromo (VI) (Cr(VI))	EN ISO 10304-3 EN ISO 23913		
	Mercurio	EN ISO 17852, EN ISO 12846		
	Indice fenoli	EN ISO 14402		
	Benzene, toluene, etilbenzene e xilene (BTEX) (3)	EN ISO 15680	mensile	
PFOA/PFAS (3)(4)	Metodi ufficiali aggiornati	semestrale		
Altri parametri (sito specifici non previsti in BATc 2018/1147)				
S1	Tensioattivi totali	Metodiche APAT, UNI, EN, ISO o EPA internazionalmente riconosciute	quadrimestrale	Archiviazione certificati analitici e inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontati con il limite di legge e con gli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti.
	Ferro		annuale	
	Grassi e oli animali/vegetali			
	Stagno e Alluminio			
	Solfuri, cianuri			
Daphnia (<i>Daphnia magna</i> Straus) e/o Batteri luminescenti (<i>Vibrio fischeri</i>) (5)	EN ISO 6341 EN ISO 11348-1, EN ISO 11348-2 o EN ISO 11348-3	annuale		

(1) La periodicità del monitoraggio può essere adattata qualora le serie di dati indichino chiaramente una sufficiente stabilità.

(2) Il monitoraggio del TOC costituisce un'alternativa al monitoraggio del COD. Se è disponibile la correlazione in loco, la COD può essere sostituito dal TOC (carbonio organico totale). La correlazione tra COD e TOC deve essere stabilita caso per caso. Il monitoraggio del TOC è l'opzione da privilegiare, perché non si avvale di composti molto tossici.

(3) Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza è identificata rilevante nell'inventario dei flussi di cui alla BAT3. Nelle more di predisposizione e implementazione del citato inventario gli inquinanti dovranno essere monitorati con la frequenza indicata in tabella.

(4) Il parametro AOX dovrà essere ricercato qualora le procedure di omologa dei rifiuti in ingresso, corredate di apposite verifiche analitiche, non possano escludere la presenza dell'inquinante.

(5) Può essere utilizzata un'opportuna combinazione di questi metodi.

Il campionamento dello scarico dovrà avvenire in conformità con la norma ISO 5667.

Livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per emissioni nell'acqua.

Salvo indicazione contraria, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni nell'acqua si riferiscono alle concentrazioni (massa della sostanza emessa per volume d'acqua) espresse in µg/l o mg/l.

I periodi di calcolo dei valori medi relativi ai BAT-AEL si riferiscono a uno dei due casi seguenti:

- in caso di scarico continuo, alle medie giornaliere, ossia ai campioni compositi proporzionali al flusso prelevati su 24 ore,
- in caso di scarico discontinuo, ai valori medi durante il periodo di scarico presi da campioni compositi proporzionali al flusso, oppure a un campione istantaneo, purché adeguatamente miscelato e omogeneo, prelevato prima dello scarico.

Se lo scarico discontinuo è meno frequente rispetto alla frequenza minima di monitoraggio, il monitoraggio è effettuato una volta per ogni scarico

Nel caso di scarico indiretto in un corpo idrico ricevente, la frequenza del monitoraggio può essere ridotta se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle elimina l'inquinante.

I calcoli effettuati per la determinazione del valore da confrontare con i BATael devono essere resi espliciti.

Tabella 7 - Sistemi di depurazione

Sistema di trattamento	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Impianto di depurazione	Pozzetto di controllo monte e valle	Verifica efficienza di abbattimento mediante controllo analitico dei principali inquinanti con particolare riferimento agli inquinanti associati ai BAT-AEL	semestrale	Annotazione eventuali anomalie sul registro di conduzione impianti
Decanter	Il Gestore dovrà definire il controllo dei parametri di processo per la verifica corretto funzionamento (Es pH, conducibilità e ossidoriduzione), anche sulla base dell'inventario dei flussi, entro il termine stabilito in autorizzazione			Archiviazione certificati analitici e Inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontando gli esiti di ogni singolo parametro rilevato in entrata ed in uscita dall'impianto di depurazione
Centrifughe				
Disoleazioni a pacchi lamellari				
Trattamento primario				
Trattamento chimico-fisico M1				

Il Gestore dovrà definire livelli di guardia e/o range di corretto funzionamento dei parametri di processo individuati in tabella 7, anche sulla base dell'inventario dei flussi, e che siano definite procedure di intervento in caso di scostamento dai valori di variabilità individuati e/o dal coefficiente di efficienza di abbattimento definito a progetto.

1.4 - Emissioni sonore

Tabella 8 - Rumore

Postazione di misura	Descrittore	Modalità di controllo	Frequenza della misurazione	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Punto di test individuato dal Gestore come significativo delle immissioni sull'esterno	L_{Aeq}	Verifica dei limiti di immissione assoluti e di emissione (immissione da specifica sorgente). D.M. 16.03.1998 D.P.C.M. 14.11.1997 UNI 10885	Un rilievo nel corso di validità dell'AIA e, comunque, successivamente ad ogni modifica impiantistica	Archiviazione esiti fonometrie e rapporto rilevamento acustico – Inserimento degli esiti (breve relazione tecnica con annessa scheda di rilevazione di cui al DD.le 13/01/2000 n. 18) nella relazione annuale.

1.5 – Rifiuti

Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e accettazione (cfr. BAT 2)

Tabella 9 - Verifiche in loco e documentali

EER	Tipologia di verifica	Modalità	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Tutti	Verifica conformità alle informazioni contenute nella documentazione di accompagnamento	Ispezione visiva rifiuti e su imballo ed etichettatura Controllo documentale FIR	Ad ogni conferimento, prima e dopo lo scarico	Registrazione delle non conformità e dei carichi respinti in apposito registro verifiche di conformità
	Verifica preliminare della documentazione presentata dal produttore per l'accettabilità in impianto di cui alla BAT 2 della Decisione Europea 2018/1147	Verifica scheda di omologa per la caratterizzazione di base di cui alla BAT2 e della documentazione prevista dalla procedura di accettazione rifiuti	Al primo conferimento, ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina il rifiuto e comunque almeno annualmente	Annotare nei registri previsti dal sistema di tracciabilità in uso il periodo di validità della caratterizzazione di base e riferimenti certificati analitici

- Al produttore spetta garantire la correttezza delle informazioni fornite sulla caratterizzazione di base del rifiuto in fase di omologa; al Gestore spetta conservare i dati per almeno 5 anni.
- La scheda di omologa deve contenere precise indicazioni sulla composizione del rifiuto, sulle caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, impatto sull'ambiente e sicurezza sul lavoro, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.

Tabella 9bis - Controllo rifiuti in ingresso

Rifiuti controllati	Modalità di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
Rifiuti non pericolosi identificati da codici a specchio	Analisi chimica* di classificazione per escluderne la pericolosità. I parametri da ricercarsi devono essere correlati al processo produttivo che genera il rifiuto e alle sostanze pericolose utilizzate (LLGG SNPA 24/2020)	Rifiuti linea mare Al primo conferimento e ripetuta annualmente per ogni conferitore, per ogni tipologia di rifiuto (differenziando se acqua di sentina o fondame o acqua di lavaggio cisterne), e per ogni raccomandatario (armatore italiano e agenzia di navigazione se estero). Nel caso di rifiuti conferiti tramite agenzie di navigazione, l'omologa dovrà essere eseguita anche per tipologia di nave (trasporto passeggeri, porta container, nave cisterna, trasporto rinfuse)	Archiviazione certificati analitici e della documentazione attestante le caratteristiche del rifiuto. Inserimento in relazione annuale di una valutazione su accertamenti effettuati
Rifiuti pericolosi	Analisi chimica* di classificazione per la determinazione delle classi di pericolo. I parametri da ricercarsi devono essere correlati al processo produttivo che genera il rifiuto ed alle sostanze pericolose utilizzate (LLGG SNPA 24/2020)	Rifiuti linea terra Al primo conferimento e ripetuta annualmente per i rifiuti derivanti da conferitori abituali, oppure ad ogni modifica significativa del ciclo produttivo Ad ogni conferimento per i conferitori occasionali (definiti come soggetti che conferiscono rifiuti all'impianto non più di una volta all'anno) e per i rifiuti non generati regolarmente (quali ad esempio i rifiuti provenienti da impianti di trattamento rifiuti in quanto possono presentare caratteristiche estremamente variabili)	
Rifiuti destinati al trattamento/miscelazione	Monitoraggio dei rifiuti in ingresso in base alla BAT52* %acqua %olio %residuo solido LEL %	Ad ogni conferimento Il Gestore dovrà definire entro il termine definito dall'autorità competente, in relazione ad ogni prova, frequenze, metodi di analisi e modalità di registrazione degli esiti	Registro miscelazioni e trattamenti

Rifiuti controllati	Modalità di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
	Test di laboratorio per garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelazione (BAT2 lettera f) **		
Rottami metallici RAEE	Controllo radioattività mediante rilevatore portatile in area dedicata	Ad ogni conferimento	Registrazione e archiviazione esiti su modulistica interna. Inserimento in relazione annuale di una sintesi valutazione su accertamenti

(*)BAT 52 - Monitoraggio dei rifiuti in ingresso, ad esempio in termini di:

- bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad esempio inibizione dei fanghi attivi)],
- fattibilità della rottura delle emulsioni, ad esempio per mezzo di prove di laboratorio.

(**) La compatibilità è garantita da una serie di prove e misure di controllo al fine di rilevare eventuali reazioni chimiche indesiderate e/o potenzialmente pericolose tra rifiuti (es. polimerizzazione, evoluzione di gas, reazione esotermica, decomposizione, cristallizzazione, precipitazione) in caso di dosaggio, miscelatura o altre operazioni di trattamento. I test di compatibilità sono svolti tenendo conto, ad esempio, delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, dei rischi da essi posti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.

Le verifiche analitiche di classificazione, da effettuare sui rifiuti in ingresso, possono essere svolte direttamente dal Gestore o in alternativa potranno essere acquisiti i certificati analitici effettuati dal produttore, purchè rispondenti alle caratteristiche successivamente descritte. Tali referti dovranno essere allegati alla scheda di omologa.

Nei casi in cui i rifiuti presentino caratteristiche morfologiche disomogenee da rendere impossibile eseguire un campionamento rappresentativo o se non sono disponibili metodi analitici, l'analisi chimica potrà essere sostituita da un'analisi merceologica. Quest'ultima dovrà contenere l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche dei rifiuti che lo hanno generato, incluse informazioni dettagliate sulla classificazione di pericolosità e i motivi che non consentono l'esecuzione del campionamento o dell'analisi. Per rifiuti costituiti da prodotti integri (es. prodotti chimici obsoleti) l'analisi chimica potrà essere sostituita da scheda di sicurezza.

Sono esclusi dall'obbligo di verifica analitica i rifiuti conferiti all'impianto da un produttore in quantità annue inferiori a 1500 Kg, in un'unica o più soluzioni.

Tutti i rifiuti dovranno essere sottoposti a procedura di omologa.

Tabella 9 ter - Controllo rifiuti prodotti

Tipologia di intervento	Parametri	Frequenza	Modalità di registrazione
Analisi chimica* di classificazione per i rifiuti non pericolosi identificati da codici a specchio (LLGG SNPA 24/2020)	I parametri da ricercarsi devono essere correlati al processo produttivo che genera il rifiuto e alle sostanze pericolose utilizzate.	Annuale e ad ogni modifica del ciclo produttivo o delle sostanze utilizzate che potrebbero influire sulla pericolosità del rifiuto prodotto	Archiviazione certificati analitici e inserimento in relazione annuale di una valutazione su accertamenti effettuati sui rifiuti prodotti per cui si rimanda alle tabelle di cui al capitolo 4 del presente Piano
Analisi chimica per verifica conformità impianti di destino	Dlgs 36/03 ssmmii D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii. Tab. C.1/2/3 Par.C Linee guida D.M. 29/01/2007 relativo alla gestione dei rifiuti, Rigenerazione oli. o comunque quelli richiesti dagli impianti di recupero/trattamento finale	Almeno annuale o con la frequenza richiesta dal destinatario	

* nei casi in cui i rifiuti presentino caratteristiche morfologiche disomogenee da rendere impossibile eseguire un campionamento rappresentativo o se non sono disponibili metodi analitici, l'analisi chimica può essere sostituita da una caratterizzazione di base. Quest'ultima dovrà contenere l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche dei rifiuti che lo hanno generato, incluse informazioni dettagliate sulla classificazione di pericolosità e i motivi che non consentono l'esecuzione del campionamento o dell'analisi. Per rifiuti costituiti da prodotti integri (es. prodotti chimici obsoleti) l'analisi chimica potrà essere sostituita da scheda di sicurezza.

Nell'effettuazione delle attività di campionamento, si dovrà far riferimento alle norme di settore quali, ad esempio, quelle di seguito indicate:

UNI 10802:2013 – CAMPIONAMENTO, PREPARAZIONE CAMPIONE E ANALISI ELUATI

UNI/TR 11682:2017 – ESEMPI DI PIANI DI CAMPIONAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA UNI 10802

UNI EN 14899:2006 – CAMPIONAMENTO E APPLICAZIONE PIANI CAMPIONAMENTO

UNI CEN TR 15310-1/2/4/6:2006– DIVERSI CRITERI PER IL CAMPIONAMENTO

Per le analisi dovranno essere adottate metodiche analitiche ufficiali riconosciute a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento a:

Metodi APAT/IRSA;

Metodi UNI EN ISO;

Metodi elaborati dall'Environmental Protection Agency statunitense (USEPA);

Requisiti dei certificati analitici di caratterizzazione/classificazione rifiuti (rif LLGG SNPA 24/2020):

- Il certificato analitico dovrà contenere: l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento (produttore o addetto al laboratorio), la definizione precisa del rifiuto (non solo la denominazione del EER), esauriente descrizione del rifiuto (aspetto, colore, esame organolettico, omogeneità o meno, etc.), la determinazione dei parametri rilevati sia ai fini della classificazione che dello smaltimento, l'indicazione dei metodi analitici usati, i limiti di concentrazioni applicabili al caso, l'attribuzione delle frasi di rischio e delle caratteristiche di pericolo "HP" .
- il certificato analitico dovrà sempre essere accompagnato da un giudizio, in relazione al fine stesso dell'analisi (attribuzione EER o delle classi di pericolo, verifica di compatibilità con impianti di destino). Dovranno essere evidenti i criteri, i calcoli e i metodi utilizzati per l'attribuzione delle classi di pericolosità. Il giudizio di classificazione dovrà contenere (ad es. in base alle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo che ha prodotto il rifiuto) il motivo per cui sono stati selezionati i parametri analizzati e a quali sostanze/composti si è fatto riferimento per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non.
- i certificati analitici dovranno essere corredati da idoneo verbale di campionamento, redatto in base alla UNI 10802, che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione, nonché il riferimento alle condizioni di esercizio dell'impianto al momento del campionamento.

Tabella 9 quater – End-of-waste

Denominazione	EER in ingresso	Modalità di controllo	Frequenza	Rif. Rdp analisi di conformità a requisiti tecnici e ambientali	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
BASE PER OLI	Indicazione da riportare nel report annuale	Quantitativi prodotti Quantitativi in uscita/ Utilizzatore finale Quantitativo complessivo in giacenza	annuale	Per ciascun lotto di EoW prodotto (serbatoio doganale)	Il Gestore allega al Report di autocontrollo un dossier in cui è dimostrata la conformità ai criteri di cui all'art. 184-ter del D.Lgs.152/06 unitamente agli esiti delle verifiche dei requisiti tecnici ed ambientali, per ciascun lotto prodotto, individuato secondo quanto indicato dalla LG SNPA 23-2020

Tabella 9 quinquies – End-of-waste

Tipologia di intervento	Parametri	Frequenza	Modalità di registrazione
Analisi chimica	ALL. X della parte V del D.lgs. 152/06 s.mm.ii.	quadrimestrali	Archiviazione certificati analitici e inserimento in relazione annuale di una valutazione su accertamenti effettuati sui rifiuti prodotti per cui si rimanda alle tabelle di cui al capitolo 4 del presente Piano

1.4 - Monitoraggio acque sotterranee e suolo

Il Gestore, ai sensi dell'art.29-sexies comma 6-bis dovrà effettuare almeno ogni 5 anni un monitoraggio delle acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni controlli specifici dello stato di contaminazione del suolo. Prima dell'effettuazione dell'indagine dei suoli, la parte dovrà presentare all'Autorità Competente ed all'ARPAL una relazione nella quale vengono definiti: il numero e l'ubicazione dei punti controllo (sondaggi/scassi), i parametri da ricercare e le metodiche analitiche da utilizzarsi.

Le date di effettuazione di tali controlli dovranno essere comunicati preventivamente ad ARPAL, che potrà assistere al campionamento ed effettuerà se del caso analisi in contraddittorio.

Tabella 10– Controllo acque sotterranee

Piezometro	Parametri*	Metodo di misura	Frequenza misura **	Modalità di registrazione
L'individuazione della posizione dei piezometri dovrà comunque prevedere almeno un monte e un valle seguendo la direzione di deflusso della falda	Metalli (Sb, As, B, Be, Cd, Co, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Sn, Tl, V, Zn) Cr tot, Cr VI, solventi aromatici, clorurati cancerogeni, clorurati non cancerogeni, IPA, PCB/PCT, C<12, C>12	Dlgs 152/06 All.2 Parte IV	Una volta ogni 5 anni.	Archiviazione certificati analitici e redazione di una relazione sullo stato di contaminazione del suolo e del sottosuolo, in base agli esiti del monitoraggio, nella quale dovranno essere indicate le misure di messa in sicurezza di eventuali situazioni di contaminazioni rilevate.

* Il set analitico individuato potrà essere modificato sulla base di una relazione da presentare all'AC e ad ARPAL in cui si definiscono gli inquinanti da ricercare sulla base delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo.

** La prima indagine è stata svolta nel 2017. L'ultima indagine è stata svolta nel 2021.

Descrizione piezometri

Piezometro	Coordinate Gauss – Boaga	Lunghezza del piezometro (m)	Profondità del/dei tratti fenestrati (da m.. a m..)	Soggiacenza statica da bocca pozzo (m) [^]
PZ – 6	X= 1493453 Y =* 4916521	*	*	0,65
PZ – 9	X= 1493382 Y =* 4916614	*	*	1,8
K – 12	X= 1493333 Y =* 4916578	*	*	2

* lunghezza del piezometro e profondità tratti fenestrati saranno comunicati in occasione dei primi carotaggi da effettuarsi nel 2026, che saranno attrezzati a piezometro. Al momento si sono utilizzati i piezometri in essere, realizzati da ENI S.p.A., per i quali non si hanno dati costruttivi.

[^] valori di soggiacenza dell'ultima campagna di misure 2021.

Tabella 10 bis – Suolo

Punti	Modalità di controllo	Parametri	Frequenza (*)	Modalità di registrazione
	Da definire in base alla relazione di cui sopra da presentare all'AC ed ARPAL per approvazione		una volta ogni 10 anni	Archiviazione certificati analitici e redazione di una relazione sullo stato di contaminazione del suolo e del sottosuolo, in base agli esiti del monitoraggio, nella quale dovranno essere indicate le misure di messa in sicurezza di eventuali situazioni di contaminazioni rilevate.

*. La prima indagine sarà essere eseguita nel 2026.

Le modalità di prelievo e analisi dei campioni di terreno e acque sotterranee dovranno attenersi a quanto indicato nell'All. 2 del Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006 ed, in particolare, ai seguenti aspetti specifici:

- prima delle operazioni di spurgo e campionamento della falda, in ciascun punto di prelievo si dovrà effettuare il rilievo freaticometrico con sonda interfaccia;
- il campionamento dovrà essere preferibilmente dinamico e con portate a basso flusso, da ridursi ulteriormente nel corso del prelievo delle frazioni destinate ad analisi dei composti volatili. Anche in fase di spurgo si ritiene opportuno non eccedere nelle portate (non superiori ai 5 l/min);
- le acque di spurgo dei piezometri dovranno essere gestite come rifiuto;
- in presenza di prodotto separato, si dovranno comunicare agli Enti le modalità di gestione dello stesso, con particolare riferimento alle attività di prelievo e/o rimozione;
- dovrà essere garantita la costante funzionalità di tutti i piezometri di monitoraggio installati

1.5 - Messa fuori servizio impianti e chiusura definitiva dell'installazione

18 mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore dovrà predisporre un piano di dismissione, comprensivo di un programma di smantellamento e demolizione e di un'indagine ambientale finalizzata a verificare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee.

Il piano di dismissione dovrà comprendere in particolare le modalità di

- arresto definitivo degli impianti
- pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza delle parti di installazione per le quali il Gestore dichiara non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante l'AIA

Tale piano dovrà essere concordata con gli enti competenti. Il programma sarà inviato in forma scritta all'Autorità Competente per approvazione.

In caso di messa fuori servizio di parti di installazione per le quali il Gestore dichiara non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante l'AIA , il Gestore dovrà comunicare le modalità di pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti.

2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO

2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

Il Gestore dovrà tener aggiornato un elenco degli strumenti di misura nonché delle apparecchiature e parti di impianto critiche per l'ambiente, nonché dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, per i quali dovrà definire annualmente un piano di manutenzione, che riporti la descrizione di ciascun intervento, la frequenza e le modalità di registrazione. L'individuazione di tali strumenti/apparecchiature dovrà tener conto dei seguenti criteri minimi:

- caratteristiche della sostanza contenuta (es. tossica, corrosiva, infiammabile) e materiale di composizione dell'apparecchiatura,
- probabilità di fuoriuscita della sostanza,
- condizioni di esercizio (T° e p)

L'elenco dovrà comunque includere tutta la strumentazione necessaria al controllo delle fasi critiche per l'ambiente (pHmetri, misuratori di portata, termometri, analizzatori in continuo, ecc).

In particolare si individuano tre tipi di interventi manutentivi

- Verifiche di funzionalità delle apparecchiature ed impianti critici. Il componente rimane on-line.
- Manutenzione periodica: svolta sulla base di frequenze di intervento stabilite da manuali d'uso delle apparecchiature, dall'esperienza operativa, da dati storici. Il componente è indisponibile durante la manutenzione periodica.
- Manutenzione incidentale: il componente si rompe e deve essere riparato. Il componente è indisponibile.

Inoltre ai fini manutentivi si individuano due tipologie di apparecchiature:

- Apparecchi on-line, continuamente in funzione, o in funzione durante le fasi operative del ciclo produttivo, soggetti a manutenzione periodica.
- Apparecchi in stand-by, che non funzionano nella normale operatività, ma che devono intervenire in casi specifici, ad esempio emergenza, o come back-up di un componente in manutenzione, soggetti a manutenzione periodica.

Tabella 11 - Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Macchinario, Apparecchiatura Strumentazione	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Apparecchi on line	Verifiche di funzionalità	giornaliere	Registrazione su file o db interno data verifica in caso di esito

Macchinario, Apparecchiatura Strumentazione	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
			negativo per ciascun apparecchio Valutazione annuale n° di guasti
Apparecchi in stand-by	Verifiche di funzionalità	quindicinale o mensile o frequenza differente sulla base di uno studio affidabilistico	Registrazione su file o db interno data verifica ed esito per ciascun apparecchio Valutazione annuale n° fallimenti/n° prove per ciascuna apparecchiatura
Macchinario/Impianto Apparecchiatura/strumentazione di cui all'elenco sopra citato	Manutenzione periodica, definita in base ai vari manuali d'uso, quando presenti, oppure a istruzioni elaborate internamente		Annotazione su quaderno di conduzione degli impianti: data intervento, descrizione intervento, riferimento modulo del sistema di gestione interno o certificato ditta esterna in cui vengono descritte nel dettaglio le operazioni effettuate.
Serbatoi e tubazioni connesse	Prove di tenuta*	In base alla ditta costruttrice e agli esiti degli anni precedenti	Archiviazione della certificazione della ditta esterna Inserimento nella relazione annuale di un'analisi degli esiti delle verifiche effettuate e delle tipologie di interventi. Riesame del Piano di manutenzione ed eventuale conseguente proposta di modifica delle frequenze di verifica

Gli interventi di manutenzione riportati nella precedente tabella dovranno essere eseguiti per tutte le apparecchiature/strumentazioni e impianti di cui all'elenco sopracitato.

* Prove di tenuta sui serbatoi fuori terra presenti nello stabilimento: la frequenza e le modalità di esecuzione delle prove dovranno essere definite in apposita procedura, definita in base alle indicazioni della ditta costruttrice, che tenga conto del materiale di composizione, le condizioni di esercizio (T° e p), le sostanze in essi contenute e la probabilità di fuoriuscita, nonché degli esiti degli anni precedenti. Tali prove dovranno essere estese alle tubazioni connesse a tali serbatoi, in base al materiale di costruzione e alla sostanza contenuta.

2.2- Indicatori di prestazione

Tabella 12 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Consumi idrici per unità di rifiuto trattato	m ³ /t	Registrazione su fogli di calcolo degli esiti delle misure e inserimento nella relazione annuale del dato di efficienza e proposta di miglioramento Gli indicatori dovranno essere confrontati con dati di settore e per gli anni successivi al primo dovranno essere confrontati con i dati degli anni precedenti al fine di dimostrare il trend migliorativo.
Consumi energetici per unità di rifiuto trattato	KWh/t	
Inquinante significativo in acqua per unità di rifiuto trattato * (vedasi tabella BATael sottostante)		
Inquinante significativo in aria per unità di rifiuto trattato (TVOC, NH3)		
Indice di recupero rifiuti annuo	% kg annui rifiuti inviati a recupero/kg annui rifiuti prodotti	
<i>Failure-on-demand</i> (Fod) su base annuale **	n° fallimenti/n° prove	Valutazione annuale sugli esiti delle verifiche funzionalità e delle manutenzioni periodiche. Riesame annuale del Piano di Manutenzione Inserimento nella relazione annuale sintesi FOD per ciascuna apparecchiatura, valutazione delle verifiche e modifiche delle relative frequenze.

*Prevedere indicatori aggiuntivi in grado di monitorare le prestazioni ambientali dell'azienda mediante gli autocontrolli. La scelta di tali indicatori dovrà essere basata sui riscontri ottenuti nel corso degli autocontrolli pregressi.

** Failure-on-demand (Fod) su base annuale: indicatore di corretta manutenzione che tiene conto dei fallimenti dell'apparecchiatura in occasione delle verifiche di funzionamento:

Tabella 13 - Monitoraggio fattori emissivi

Inquinante*	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Inquinante significativo in acqua * (vedasi tabella BATael sottostante)	Kg/anno	Inserimento nella relazione annuale confrontati con dati anni precedenti e con esiti analisi comparative settoriali periodiche
Inquinante significativo in aria (TVOC, NH3)	Kg/anno	

* Inquinanti significativi in acqua:

Parametro	BAT-AEL	
Composti organici alogenati adsorbibili (AOX)	≤ 0,5 mg/l	
Carbonio organico totale (TOC)	≤ 50 mg/l	
Solidi sospesi totali	≤ 35 mg/l	
Indice degli idrocarburi	≤ 3 mg/l	
Indice fenoli	≤ 0,1 mg/l	
Cianuro libero (CN)	≤ 0,05 mg/l	
Metalli e metalloidi	Arsenico (As)	≤ 0,05 mg/l
	Cadmio (Cd)	≤ 0,02 mg/l
	Cromo (Cr)	≤ 0,15 mg/l
	Cromo esavalente (Cr VI)	≤ 0,05 mg/l
	Rame (Cu)	≤ 0,1 mg/l
	Piombo (Pb)	≤ 0,15 mg/l
	Nichel (Ni)	≤ 0,5 mg/l
	Mercurio (Hg)	≤ 5 µg/l
Zinco (Zn)	≤ 0,5 mg/l	

I fattori emissivi dovranno essere confrontati con dati di settore e per gli anni successivi al primo i fattori emissivi dovranno essere confrontati con i dati degli anni precedenti al fine di dimostrarne il trend migliorativo.

Valutazione esiti verifiche funzionalità e manutenzioni periodiche:

Gli elementi critici per la sicurezza e gli elementi critici per l'ambiente, al di là dei criteri legati alle soglie di sostanza pericolosa – che sono collegati alle conseguenze di incidenti rilevanti, possono essere identificati utilizzando criteri analoghi, basati su una valutazione del rischio di perdite di contenimento. Tra i sistemi critici, quindi, rientrano sicuramente serbatoi e tubazioni, e la relativa strumentazione di regolazione e controllo il cui fallimento può portare ad una perdita di contenimento.

I sistemi critici sono necessariamente inseriti nei programmi di manutenzione, di ispezione e di controllo periodici. Il criterio di manutenzione dei sistemi critici deve essere stabilito in relazione alla loro affidabilità.

L'affidabilità di un componente è definita come la capacità di raggiungere l'obiettivo desiderato senza errori, ed è legata a tempo di vita e frequenze di guasto, stabiliti in base all'esperienza operativa di stabilimento, e ai risultati dei controlli precedenti. È pertanto fondamentale impostare le strategie di manutenzione sulla base dei dati affidabilistici, stabilendo, in tal modo, un criterio di controllo basato sul RISCHIO che quel dato componente abbia (o concorra ad) una perdita di contenimento di sostanza pericolosa (RISK-BASED). Il criterio basato sul tempo (TIME-BASED), infatti, potrebbe non essere adeguato alla realtà di stabilimento in cui quel dato componente è inserito.

Deve quindi essere presente un sistema di raccolta e analisi dei dati affidabilistici degli elementi critici, che costituisca la base della gestione delle manutenzioni, in merito alle priorità e tipologie di intervento.

Parametri oggetto di riesame:

- frequenza delle prove di routine - Pr - (solo per apparecchi in stand-by),
- frequenza delle manutenzioni periodiche – MP .

Criteri di valutazione:

Apparecchi on line:

- il componente funziona ad ogni prova: la frequenza delle MP è idonea e può eventualmente essere diminuita, pur restando sempre entro il rateo di guasto da libretto;
- il parametro Fod, coincidente con il numero di fallimenti, risulta elevato (vengono riscontrati guasti tra una MP e la successiva): la frequenza delle MP va incrementata.

Apparecchi in stand-by:

- Il componente funziona ad ogni prova: la frequenza delle MP è idonea e può eventualmente essere diminuita, pur restando sempre entro il rateo di guasto da libretto; la frequenza delle Pr può essere diminuita se il parametro Fod risulta molto basso;
- il parametro Fod è superiore a 0.4: la frequenza delle MP va incrementata. Per i componenti off-line resta inalterata la frequenza delle Pr, che potrà essere diminuita quando Fod tende a 0.

3 - CONTROLLI A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l'ARPAL svolge, ai sensi del comma 3 dell'art.29-decies del D.lgs n.152/06 e s.m.i. e con oneri a carico del gestore, le attività indicate nella seguente tabella.

Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Frequenza	Parametri
Visita di controllo in esercizio	Definita sulla base del Piano delle Ispezioni Ambientali di cui all'art 29-decies, commi 11-bis e 11-ter e sulla base del sistema di valutazione SSPC	
Esame della Relazione Annuale	Annuale	---
Campionamento e analisi acque reflue dello scarico S1	Annuale	Carbonio organico totale (TOC), COD, Solidi sospesi totali, Cianuro libero (CN ⁻), BTEX, idrocarburi tot, Metalli (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Mn, Ferro, Stagno e Alluminio), Cromo (VI) (Cr(VI)), Hg, Indice fenoli, PFOA/PFAS, Tensioattivi totali, Grassi e oli animali/vegetali, Solfuri, Batteri luminescenti (<i>Vibrio fischeri</i>)
Campionamento e analisi emissioni E1 E5-E7	<ul style="list-style-type: none"> • Due volte nell'arco di validità dell'AIA • Tre volte nell'arco di validità dell'AIA 	Parametri ritenuti significativi e di volta in volta individuati dall'Ente di Controllo
Misure fonometriche	A seguito di modifiche impiantistiche rilevanti o successivamente ad interventi di mitigazione acustica	---
Assistenza al campionamento ed analisi acque sotterrane	Ogni cinque anni	Parametri di autocontrollo
Assistenza al campionamento ed analisi acque suolo	Ogni dieci anni	Parametri di autocontrollo

Accesso ai punti di campionamento

Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente, diretto, agevole e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- effluente finale, così come scaricato all'esterno del sito
- punti di campionamento delle emissioni aeriformi
- punti di emissioni sonore nel sito
- area di stoccaggio dei rifiuti nel sito
- scarichi in acque superficiali
- pozzi sotterranei nel sito.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

4. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

Il Gestore ha il compito di validare, valutare, archiviare e conservare tutti i documenti di registrazione relativi alle attività di monitoraggio presso l'archivio dell'Azienda, comprese le copie dei certificati di analisi ed i risultati dei controlli effettuati da fornitori esterni.

Tutti i dati raccolti durante l'esecuzione del presente piano di monitoraggio e controllo dovranno essere conservati dall'Azienda su idoneo supporto informatico per almeno 5 anni e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.

Annualmente, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'Azienda dovrà trasmettere all'autorità competente e all'ARPAL una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo relativo all'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale. La valutazione di conformità comporta pertanto una comparazione statistica tra le misure, le relative incertezze e i valori limite di riferimento o requisiti equivalenti.

I valori delle misurazioni e dei dati di monitoraggio dipendono dal grado di affidabilità dei risultati e dalla loro confrontabilità, che dovranno pertanto essere garantiti.

La relazione annuale dovrà comprendere pertanto il riassunto e la presentazione in modo efficace dei risultati del monitoraggio e di tutti i dati e le informazioni relative alla conformità normativa, nonché alle considerazioni in merito a obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali.

A tal fine il report dovrà contenere:

- a. Bilanci di massa/energetici, che tengano conto di una stima delle emissioni mediante calcoli basati su dati di ingresso dettagliati.
- b. Confronto dei dati rilevati con gli esiti degli anni precedenti e con i limiti di legge, ove esistenti. Dovrà essere commentato l'andamento nel tempo delle varie prestazioni ambientali e delle oscillazioni intorno ai valori medi standard. Ogni eventuale scostamento dai limiti normativi dovrà essere motivato, descrivendo inoltre le misure messe in atto al fine di garantire il ripristino delle condizioni di normalità.
- c. Quadro complessivo dell'andamento degli impianti nel corso dell'anno in esame (durata e motivazioni delle fermate, n. giorni di funzionamento medi per ogni mese). Gli esiti dei monitoraggi dovranno essere riferiti alle condizioni di esercizio degli impianti.
- d. Analisi degli esiti delle manutenzioni ai sistemi di prevenzione dell'inquinamento, riportando statistica delle tipologie degli eventi maggiormente riscontrati e le relative misure messe in atto per la risoluzione e la prevenzione.

- e. Sintesi delle eventuali situazioni di emergenza, con valenza ambientale, verificatesi nel corso dell'anno in esame, nonché la descrizione delle misure messe in atto al fine di garantire il ripristino delle condizioni di normalità.

Inoltre il Gestore dovrà comunicare annualmente, in occasione della predisposizione del report annuale sugli esiti del PMC, il consumo annuo delle materie prime e ausiliarie secondo lo schema di seguito riportato:

Denominazione	Descrizione e Codice CAS	Classificazione di pericolosità (CLP)	Fase di utilizzo	Modalità di stoccaggio	Stato fisico	Unità di misura	Quantitativi annui				
							2015	2016	2017	2018

I dati relativi agli esiti del piano di monitoraggio dovranno essere trasmessi anche su supporto informatico. In particolare le tabelle riassuntive dovranno essere elaborate in formato .xls e potranno essere corredate da opportuni grafici. ARPAL si riserva di fornire successivamente un format per l'elaborazione di tale report.

L'invio della relazione annuale dovrà avvenire preferibilmente tramite posta certificata all'indirizzo arpal@pec.arpal.liguria.it, firmata dal gestore e corredata da tutta la documentazione necessaria a comprovare la validità dei dati.



Città Metropolitana
di Genova

Città Metropolitana di Genova
Direzione Ambiente
Servizio tutela ambientale

**Relazione tecnica istruttoria allegata alla Autorizzazione integrata ambientale di cui
alla Parte Seconda, Titolo III-bis del D. lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.**

Società A.O.C. - Antipollution Operative Center S.r.l.
Ponte Paleocapa - Calata Oli Minerali – 16126 – Genova

Indice

Identificazione del complesso IPPC.....	4
Autorizzazioni in capo alla A.O.C S.r.l.	5
Iter istruttorio finalizzato al rinnovo dell’A.I.A. e al riesame alla luce dei contenuti della Decisione 2018/1147/Ue.	8
Valutazione circa il trasferimento degli impianti della Giuseppe Santoro S.r.l. presso il sito dell’installazione A.O.C. S.r.l. e accorpamento societario di fusione per incorporazione	9
Mantenimento del sistema di gestione ambientale - ISO 14001:2004	12
Descrizione di sintesi dell’installazione, della sua ubicazione e del ciclo produttivo	13
Descrizione di sintesi del complesso IPPC	14
Individuazione delle linee di processo.....	15
Schema di processo complessivo con separazione linee di trattamento	18
Elenchi dei rifiuti autorizzati allo stoccaggio (D15), al trattamento (D9) ed al recupero (R9).....	18
Descrizione di dettaglio delle fasi di accettazione del carico, omologa e conferimento in impianto ...	23

Ingresso e stoccaggio rifiuti via mare.....	25
Ingresso e stoccaggio rifiuti via terra	26
Gestione delle emergenze	27
Parco serbatoi e loro utilizzo.....	28
Linea terra fanghi oleosi: carico/scarico (M13), prefiltraggio, serbatoio D6 e trattamento (M3).....	30
Linea terra oli: carico/scarico (M13), ultrafiltrazione (M2), serbatoi D5-D7, disoleazione (M15) e rilancio a serbatoi D19, D20 e D21	33
Linea terra emulsioni: carico/scarico (M13), prefiltraggio ed accumulo in serbatoio D9, ultrafiltrazione (M2) e rilancio al serbatoio D18	34
Linea terra vegetali: carico/scarico (M13), prefiltraggio ed accumulo in serbatoio D9, disoleazione (M14) e rilancio a serbatoi D19, D20 e D21	35
Rifiuti prodotti.....	41
Caratteristiche dei rifiuti e dei prodotti recuperati in uscita	42
Olio recuperato	42
Movimentazione delle materie prime, dei prodotti finiti e dei rifiuti	45
Laboratorio di prova interno	45
Approvazione delle Fasi 1 e 2 di predisposizione al trasferimento degli impianti di altra Società	46
Sezione trattamento acque e scarichi idrici	47
Applicazione BAT – Best Available Techniques al settore scarichi idrici	53
Sezione emissioni in atmosfera	63
Applicazione BAT – Best Available Techniques al settore emissioni in atmosfera	66
Sezione acustica ambientale	68
Applicazione BAT – Best Available Techniques al settore acustico	68
Sezione energia	69
Chiusura dell’impianto	70
Bonifiche.....	70
Valutazione integrata degli inquinamenti e applicazione dei contenuti tecnici delle BAT conclusions all’installazione A.O.C. S.r.l.	71
Conclusioni generali sulle BAT	71
Applicazione BAT – Best Available Techniques al settore rifiuti	77

Sezione dispositiva – limiti e prescrizioni

Prescrizioni di carattere generale	79
Prescrizioni generali in applicazione dei criteri di cui alla Decisione Ue 2018/1147.....	82
Prescrizioni di settore:	
Rifiuti	86
Prescrizioni relative alle caratteristiche quali – quantitative dei rifiuti in ingresso.....	92
Prescrizioni relative allo stoccaggio dei rifiuti	92
Prescrizioni sul trattamento chimico – fisico dei rifiuti	93
Prescrizioni sui rifiuti in uscita dall'impianto e sul prodotto oleoso.....	94
Prescrizioni relative al prodotto oleoso (End of Waste).....	95
Prescrizioni relative alla garanzia finanziaria.....	97
Prescrizioni sul monitoraggio delle acque sotterranee e dei suoli.....	98
Sezione acque.....	99
Sezione emissioni in atmosfera	105
Sezione acustica.....	108
Sezione energia	110

Identificazione del complesso IPPC

Denominazione Azienda	A.O.C. S.r.l.
Ubicazione installazione: Sede legale:	Calata Oli Minerali, snc – Porto di Genova Via Carlo Barabino, 26/1
CAP	16126
Comune	Genova
P.IVA Azienda	03614400103
Descrizione del complesso IPPC	<i>Impianto di movimentazione, messa in riserva, deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; trattamento chimico-fisico di rifiuti a matrice prevalentemente oleosa</i>

Codice attività economica principale NACE del complesso IPPC	90
--	----

Codice attività economica principale ATECORI del complesso IPPC	90.01
---	-------

N. d'ordine Attività IPPC	Attività IPPC	Codice IPPC	Codice NOSE-P	Capacità di trattamento	Periodicità
1	Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.	5.1	109.07 ¹ 105.14 ²	112.375 t/anno e 580 t/g	24 h/g 220 g/anno

La Ditta è iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Genova n° 430742.

Il legale rappresentante della Società è il Sig. Nicolò Bernini, nato a Genova il 09.05.1986 (C.F. BRNNCL86E09D969Q). Il Direttore tecnico dell'impianto è il Sig. Domenico Bernini.

L'attività che la Società A.O.C. S.r.l. svolge presso l'installazione di Calata Oli Minerali in Genova-Porto consiste nella raccolta, deposito, trattamento dei rifiuti liquidi consistenti in acque prevalentemente oleose (sentina e simili) prodotti principalmente da imbarcazioni e/o attività simili e nel recupero della frazione oleosa contenuta negli stessi.

L'Azienda rientra nel gruppo dei complessi IPPC per il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso stoccaggio D15 e successivo trattamento D9, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno (punto 5.1 dell'allegato VIII del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.).

1 NOSE 109.07: "Trattamento fisico chimico dei rifiuti"
2 NOSE 105.14: "Rigenerazione/recupero di materie di rifiuto"

Autorizzazioni ambientali in capo ad A.O.C. S.r.l.

Il progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento acque di sentina nel porto di Genova da parte della A.O.C. S.r.l. ha superato la procedura di VIA come definito con D.G.R. n. 885 del 04.08.00.

Erano quindi state autorizzate – e successivamente rinnovate - due sezioni separate, ovvero:

- l'impianto di stoccaggio e pretrattamento, poi autorizzato con il Provvedimento Dirigenziale n. 325 del 22/05/02;
- l'impianto di trattamento, poi autorizzato con il Provvedimento Dirigenziale n.381 del 02/09/03.

La Società A.O.C. S.r.l. opera in regime di concessione demaniale rilasciata dall'Autorità Portuale di Genova che con la delibera del n. 23/8.1/2004, aveva espresso parere favorevole al rilascio alla A.O.C. S.r.l. della concessione pluriennale per le superfici di 6818 m² site a ponte Paleocapa e calata Oli Minerali con rilascio di un primo titolo concessorio avente decorrenza 01.01.2004 e termine il 31.12.2020.

L'Autorità Portuale, con Atto di Anticipata Occupazione e Sottomissione REP. N. 105 REG. N. 5/2020 valido 28 anni, ha concesso alla Società A.O.C. s.r.l. di realizzare il nuovo progetto relativo alla piattaforma ecologica presso le aree di nuova realizzazione della Darsena Tecnica in Calata Oli Minerali. La stessa Autorità Portuale con Atto di concessione provvisoria Art. 10 C. NAV. del 14/12/2021 ha rilasciato una concessione transitoria pluriennale con validità sino al rilascio del nuovo Atto unico di concessione demaniale marittima che ricomprenderà i due atti sopra indicati.

Con Provv. Dir. della Provincia di Genova n. 2946/2009 alla Società è stato rinnovato il titolo autorizzativo relativo al proprio stabilimento sito in Calata Oli Minerali nel Porto di Genova per l'attività di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti pericolosi e non. E' autorizzata una capacità produttiva massima pari a 112.375 t/anno ed una capacità massima di trattamento dei rifiuti pari a 580 t/g con gli impianti funzionanti al loro regime massimo.

In capo alla Società A.O.C. è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale con Provv. Dir. della Provincia di Genova n. 990/2011 con il quale sono stati assorbiti anche i Provvedimenti della Provincia di Genova n. 2982/2007 per lo scarico in mare delle acque derivanti dall'insediamento e n. 2543/2010 per l'esercizio dell'emissione in atmosfera derivante da una nuova caldaia asservita al ciclo di trattamento.

L'impianto di trattamento rifiuti facente capo alla Società Antipollution Operative Center (in seguito A.O.C.) S.r.l. è stato avviato nel 2002 e pertanto già in regime di D. lgs. n. 372/1999 per quanto attiene la disciplina relativa alla IPPC. Ciò lo ha di fatto escluso dalla definizione di impianto esistente operata dal legislatore e conseguentemente anche dalla prima calendarizzazione operata da parte degli Enti competenti sul territorio regionale ligure per gli impianti esistenti ai sensi del D. lgs. n. 372/1999 (per il territorio genovese coi Provv. Dir. della Provincia di Genova n. 4217/2002 e n. 3578/2004).

Con il Provv. Dir. della Città Metropolitana di Genova n. 990/2011 era stata rilasciata la prima autorizzazione integrata ambientale in capo alla Società A.O.C. per la gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Calata Oli Minerali – Genova Porto (GE).

L'approvazione del progetto in allora presentato dall'Azienda aveva, tra le altre cose, calendarizzato una serie di interventi impiantistici sia per la realizzazione della separazione delle linee di trattamento, sia per la captazione delle emissioni in atmosfera, sia per l'adozione di sistemi di registrazione dell'attività degli scarichi che per interventi gestionali coordinati tra Iso 14001, tracciabilità interna e bilancio di massa dell'impianto.

A seguito della realizzazione dei suddetti interventi e vista la realizzazione di talune modifiche impiantistiche non sostanziali intervenute all'impianto, con il Provv. Dir. della Città Metropolitana di Genova n. 2544 del 17.06.2014 era stato integralmente sostituito l'originario provvedimento di A.I.A., mantenendone valida la scadenza ed aggiornandolo in seguito alla realizzazione di un nuovo lay-out impiantistico e l'approntamento delle nuove procedure gestionali.

Con Provv. Dir. n. 2459 del 11.08.2017 è stato modificato ed aggiornato il Provv. Dir. n. 2544 del 17.06.2014 nella parte generale, nella parte rifiuti e in alcune parti del PMC a seguito della realizzazione di alcuni adeguamenti tecnologici relativi all'impianto di trattamento fanghi (M3) e al circuito di raffinazione del

prodotto oleoso (M10) con sostituzione integrale delle sezioni "Prescrizioni di carattere generale" e "Prescrizioni in materia di rifiuti" del Provv. Dir. n. 2544 del 17.06.2014.

Con successivo Provv. Dir. n. 1982 del 20.09.2017 con il quale è stata aggiornata la sezione relativa alle emissioni in atmosfera dell'AIA con inserimento di un impianto per lo stoccaggio e la distribuzione del GNL e suo utilizzo in sostituzione dell'O.C. BTZ precedentemente impiegato per l'alimentazione delle due caldaie asservite all'impianto di trattamento rifiuti.

Nel 2015 la Società A.O.C. aveva introdotto una modifica impiantistica non sostanziale al proprio impianto, motivata quale adeguamento tecnologico e riguardante la sostituzione dell'esistente filtropressa per i fanghi in uscita dall'impianto chimico-fisico (M1).

Con nota assunta al protocollo provinciale con n.96369 del 10.12.2015 con la quale la A.O.C. S.r.l. aveva comunicato l'intenzione di procedere a due modifiche impiantistiche non sostanziali, motivate con un necessario adeguamento tecnologico ed una migliore ottimizzazione dell'olio prodotto dall'impianto dopo il trattamento chimico fisico dei rifiuti oleosi. Tali modifiche riguardavano:

- adeguamento tecnologico dell'impianto di trattamento fanghi (M3) con sostituzione del decanter esistente con altro di ultima generazione, avente migliori prestazioni sia in termini di consumi energetici (inferiori all'esistente) sia in termini di rendimento e miglior capacità di separazione acqua/olio/solido. La sostituzione non aveva determinato alcun incremento della capacità di trattamento dell'impianto;
- inserimento di due centrifughe a tre stadi, dotate di filtrazione primaria, al circuito di raffinazione del prodotto oleoso (M10) per consentire una separazione più efficiente delle fasi acqua/olio/fango. Le centrifughe sono state inserite all'interno del bacino pentagono, su piattaforma in calcestruzzo e coperte. Lavorano a circuito chiuso. Le frazioni in uscita dalla centrifugazione hanno i seguenti destini in impianto:
 - Fase acquosa: re-introdotta nel serbatoi D11 ÷ D14
 - Fase oleosa: invio nei serbatoi doganali D1 ÷ D4, D8, D10, D15, D16
 - Fase fangosa: invio all'impianto M3

I rifiuti possono o meno essere sottoposti a centrifugazione, a seconda delle esigenze produttive e di mercato. In ogni caso, tutti i rifiuti in uscita dal chimico-fisico transitano dal decanter (M3).

La centrifugazione era già stata contemplata nell'AIA come operazione fattibile ed inseribile nel ciclo produttivo, sia nella tabella a pagina 11 del P.D. n. 2544/2014, sia dalla prescrizione 52 del medesimo Provvedimento. Inoltre, nella planimetria allegata all'A.I.A. l'impianto M10 è indicato all'interno del capannone produttivo come impianto "da ricollocare".

Le modifiche erano state ritenute non sostanziali, ma era stato valutato opportuno inserire alcune prescrizioni relative all'inserimento delle centrifughe nel ciclo di lavorazione e trattamento.

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.105/2015 ("Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose") la Società A.O.C. aveva presentato, in data 12/04/2016, la prevista relazione di verifica dell'assoggettabilità dell'attività svolta alla Direttiva comunitaria il cui esito ha sancito che lo stabilimento A.O.C. sia soggetto a notifica di cui all'art. 13, per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze idrocarburiche e NaClO, ricomprese tra quelle di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE (Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1).

Quadro 1 della sezione B (solo per le categorie di sostanze notificate)

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - IPOCLORITO DI SODIO --soluzione con cloro attivo>10%---
PERICOLI PER L AMBIENTE - SODIO IPOCLORITO 5% -20% peso (6 -25% Vol)
Sanificante, Agente ossidante, Agente per candeggio, Trattamento acque potabili

Quadro 2 della sezione B (solo per le sostanze notificate)

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi
a) benzine e nafte,
b) cheroseni (compresi i jet fuel),

c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)
d) oli combustibili densi
e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) - OLIO COMBUSTIBILE
Nel caso di A.O.C. trattasi di SOSTANZE PERICOLOSE - Miscela di idrocarburi assimilabile ad OLIO COMBUSTIBILE – La sostanza è un complesso UVCB (PrC3), pertanto non è possibile fornire una formula molecolare.

Quanto sopra aveva modificato la precedente situazione di non assoggettabilità dello stabilimento A.O.C., tra gli impianti a rischio di incidente rilevante, riportata nei precedenti Provvedimenti di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

La Società A.O.C. ha aderito al sistema volontario di gestione ambientale ISO 14001 per la gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento delle acque di sentina e rifiuti oleosi speciali pericolosi (l'ultimo certificato è stato rilasciato da IAS Register in data 26.06.2021 con il n. E-00128/03). In conseguenza di ciò viene applicata la riduzione delle garanzie finanziarie prevista dall'art. 210 del d. lgs. n. 152/2006.

L'adesione al sistema di gestione ambientale da parte di A.O.C. comporta, inoltre, una periodicità di rinnovo ordinario dell'autorizzazione integrata ambientale pari ad anni 12, così come previsto dall'art. 29-octies, comma 3 della parte seconda del d. lgs. n. 152/2006.

Iter istruttorio finalizzato al rinnovo dell'A.I.A. e al riesame alla luce dei contenuti della Decisione 2018/1147/UE

L'istanza di riesame con valenza di rinnovo - anche ai fini tariffari - dell'autorizzazione integrata ambientale vigente, è stata presentata dalla Società A.O.C. S.r.l. con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n. 26901 del 31.05.2021 (regolarizzata con nota n.31951 del 29.06.2021) ai sensi degli artt.29-octies, comma 2, lett. b e 29-nonies del Titolo II-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

Contestualmente si procede a riesaminare la situazione tecnico-gestionale dell'installazione A.O.C. alla luce di quanto previsto dalla Decisione della Commissione 2018/1147/UE (Adozione conclusioni BAT per le attività di trattamento dei rifiuti – Direttiva 2010/75/UE) che ha determinato la necessità di verifica dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili presso l'installazione sita in Calata Oli Minerali.

Infatti, ai sensi dell'art.21, paragrafo 3 della Direttiva 2010/75/UE, entro 4 anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT (GUUE del 17.08.2018), l'Autorità competente è tenuta a riesaminare e, se necessario, aggiornare tutte le condizioni di autorizzazione, garantendo la conformità dell'installazione alle BAT ed alle condizioni poste dal rinnovato titolo autorizzativo.

L'istanza è stata presentata dalla Società A.O.C. S.r.l. in osservanza di quanto disposto con Atto Dir.^{le} n. 257 dell'11.02.2021 che ha stabilito le scadenze per la presentazione delle istanze di riesame delle A.I.A. degli impianti di trattamento rifiuti ricadenti sul territorio metropolitano in recepimento dei contenuti di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Con l'istanza, la Società ha presentato anche richiesta per la valutazione del progetto di aumento della capacità di trattamento rifiuti dell'impianto sito in Calata Oli Minerali, snc in Genova e gestito dalla A.O.C., finalizzato all'assorbimento delle attività effettuate dal ramo ambientale di un'altra società, la Giuseppe Santoro S.r.l., che attualmente svolge la propria attività di gestione rifiuti in Radice Ponte Parodi di Ponente sempre nell'ambito portuale genovese e risulta per questo autorizzata dalla Città Metropolitana di Genova. A tal fine l'Azienda ha inoltrato richiesta di introdurre modifiche sostanziali al proprio impianto, trasferendo entro il 2024 gli impianti della Società Giuseppe Santoro S.r.l. nella nuova area a mare, prosecuzione dell'area già occupata dall'installazione di A.O.C. S.r.l.. Tale spostamento determinerà un incremento qualitativo delle tipologie di rifiuti gestiti, stoccati e trattati in impianto e più variazioni degli assetti emissivi delle diverse matrici ambientali, oltre che variazioni logistiche ed impiantistiche sostanziali rispetto allo stato attuale dell'impianto.

Con nota della Città Metropolitana n. 37290 del 27.07.2021 è stato avviato il procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA.

Con nota della Città Metropolitana n.37344 del 27.07.2021 è stata convocata la prima conferenza dei servizi per la disamina della documentazione presentata.

Ai sensi dell'art. 29-quater del D. Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii., l'Autorità competente ha provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale l'annuncio relativo al procedimento *de quo* per un tempo superiore a 30 giorni. In esito all'informativa non sono pervenuti riscontri da parte di soggetti a vario titolo interessati dall'istanza.

Con nota della Città Metropolitana n. 46298 del 22.09.2021 è stata convocata una seconda seduta di conferenza a necessario completamento della riunione del 22.09.2021.

In data 29.09.2022 si è completata la conferenza dei servizi che non era stato possibile concludere nella sopra citata data.

La conferenza dei servizi del 22 e 29 settembre 2021 si è conclusa con una richiesta di integrazioni tecniche all'Azienda che ha fornito riscontro in data 27.12.2021 (prot. CM n.64448 del 28.12.2021).

Con nota della Città Metropolitana n. 2039 del 14.01.2022 è stata convocata la conferenza dei servizi per la valutazione conclusiva dell'istanza presentata, poi rinviata dal 16 al 25 febbraio 2022 con nota n. 3295 del 21.01.2022.

La Conferenza ha approvato con prescrizioni il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale e la valutazione della conformità dell'installazione alla Decisione 1147/2018/Ue.

Il PMC definitivo trasmesso da Arpal con nota n. 26415 17.05.2022 e successiva variazione del 07.06.2022 ha determinato alcuni allineamenti al testo finale dell'AIA finalizzati ad elidere alcune discrasie col testo dell'istruttoria ed il raddoppio di talune prescrizioni nei due documenti.

Valutazione circa il trasferimento degli impianti della Giuseppe Santoro S.r.l. presso il sito dell'installazione A.O.C. S.r.l. e accorpamento societario di fusione per incorporazione

In merito al trasferimento delle attività di gestione rifiuti della Giuseppe Santoro S.r.l. in Calata Oli Minerali, nel corso della prima conferenza dei servizi l'Azienda ha concordato relativamente alla difficoltà nel darsi delle scadenze per le varie fasi di avanzamento dei lavori di revamping e modifica degli impianti. Con l'istanza di rinnovo/riesame è stata chiesta la possibilità di vedersi autorizzare l'intero progetto di trasferimento per poi aggiornarlo in itinere con relazioni tecniche sull'avanzamento lavori ed i progetti esecutivi, senza dover avviare un nuovo procedimento di modifica dell'AIA. L'Azienda ha richiesto che venga aggiornata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per poi procedere a pianificare le modifiche impiantistiche e dichiara che *“al momento non risulta possibile entrare specificatamente nel merito tecnico degli impianti che saranno implementati, ivi compreso il layout d'impianto che risulta ancora incerto.”*

Con l'istanza di riesame dell'AIA vigente la Società chiede sia prescritta *“una tempistica di presentazione ed approvazione dei singoli progetti esecutivi per le diverse fasi, attraverso le quali si perverrà alla modifica complessiva dell'impianto di trattamento rifiuti”*.

La conferenza dei servizi ha ritenuto che possano essere inseribili le fasi già progettabili in dettaglio e ha rammentato che la prima AIA (P.D. n. 990/2011) prevedeva la possibilità descritta dall'Azienda in quanto si trattava di adeguamenti degli impianti esistenti, in particolare di revamping con separazione linee terra dalla linea mare e, più in generale, di riorganizzazione di un impianto che però rimaneva invariato, salvo modifiche migliorative dal punto di vista ambientale. In questo caso si trasferirebbe un impianto, si aggiungerebbero impianti, si incrementerebbero quali-quantitativamente i rifiuti in maniera significativa.

L'incremento quali-quantitativo delle tipologie di rifiuti gestiti, stoccati e trattati in impianto a seguito dell'accorpamento determinerà variazioni degli assetti emissivi nelle diverse matrici ambientali e variazioni logistiche ed impiantistiche sostanziali rispetto allo stato attuale dell'impianto. Ciò richiede, ad esempio, un allestimento delle zone di stoccaggio e di trattamento che prevedono una serie di dispositivi ambientali che l'Azienda non ha ancora progettato in dettaglio. Sicuramente sono stati pensati, ma non sono stati ancora convertiti in una progettazione tale da rendere il tutto valutabile dagli enti nell'ambito del presente procedimento al fine di valutarne la congruità rispetto alle necessarie tutele ambientali.

L'Azienda prevede di effettuare le modifiche ed ultimare lo spostamento della Società Giuseppe Santoro entro il 2024 e delinea gli interventi in 4 fasi realizzative di cui vengono fornite le descrizioni di massima degli interventi progressivi previsti.

Come descritto dalla Società, l'intervento si inquadra all'interno della pianificazione portuale per la ricollocazione delle attività ecologiche del Porto di Genova in specifiche aree demaniali attrezzate a tale scopo, previste dal piano regolatore portuale (PRP). La Società A.O.C. S.r.l. è concessionaria delle aree demaniali marittime sulle quali il PRP prevede l'installazione delle attività ecologiche portuali e dove verrebbero trasferite le attività ora svolte dal ramo ambientale della Giuseppe Santoro S.r.l.

In una prospettiva di più ampio sguardo lo spostamento delle attività ed il conseguente impatto ambientale determineranno l'allontanamento delle attività di gestione rifiuti della Giuseppe Santoro S.r.l. da recettori sensibili dato che le aree assegnate in concessione demaniale provvisoria in Radice Ponte Parodi di Ponente risultano a ridosso di aree cittadine e di installazioni sensibili quali civili abitazioni, un istituto superiore ed alcune facoltà universitarie.

Le aree in concessione alla A.O.C. S.r.l. insistono su di un'area di natura esclusivamente industriale appositamente progettata per ospitare il polo ecologico portuale e confinante con depositi di oli minerali (ENI S.p.A.), di oli vegetali (SAAR S.p.A.), attività di stoccaggio e movimentazione contenitori e con il mare.

Pertanto, le modifiche sostanziali prospettate dalla A.O.C. S.r.l. rientrano in un generale quadro di potenziale miglioramento ambientale sia per l'ubicazione dedicata al polo ecologico portuale, distante da recettori sensibili, sia per le migliorie impiantistiche che si propone di realizzare nel corso degli interventi di spostamento e riallocazione degli impianti.

Tuttavia, la documentazione presentata risulta al momento carente delle informazioni tecniche, progettuali, impiantistiche ed ambientali necessarie per la loro valutazione ed approvazione. Tanto è vero che la stessa Società chiede una calendarizzazione dei lavori e delle scadenze. Di fatto, l'autorizzazione integrata ambientale non si pone (e non si può porre) l'obiettivo di prescrivere tempistiche realizzative che fanno capo alla libertà d'impresa e alla libera scelta di quest'ultima nel definire tempi e tipologie degli interventi da realizzare.

Lo scadenziario di massima indicato dall'Azienda è di per sé accettabile dagli Enti, ma non può divenire prescrizione perché legato a scelte, progettazioni ed attività che non hanno sempre a che vedere con la componente ambientale, come le opere civili: se queste ultime dovessero per qualsiasi motivo avere un ritardo o un rallentamento dipendente dall'impresa esecutrice dei lavori, o legate ad un'attesa di autorizzazione alla realizzazione delle opere, non può questo diventare una inosservanza di prescrizione di un'autorizzazione integrata ambientale. Non deve nemmeno arrivare a far parte dell'AIA perché esorbiterebbe i compiti e le competenze della Città Metropolitana in materia ambientale.

Lo stesso art.29-nonies del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n.152/2006 prevede al comma 2 che per le modifiche sostanziali debba essere prevista una progettazione che debba ad essere allegata ad una domanda di autorizzazione, corredata da una relazione contenente un aggiornamento di tutte le informazioni indicate all'art. 29-ter, commi 1 e 2, applicando quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater. Ovvero, oltre alle informazioni elencate al comma 1 dell'art. 29-ter, anche quelle richieste dalle norme in merito alle emissioni ed impatti sulle diverse matrici ambientali, basate su dati tecnici di dettaglio, progettazioni e layout definitivi, descrizioni dei posizionamenti delle attività e delle dotazioni degli impianti di stoccaggio e trattamento, stima degli impatti ambientali per le nuove componenti impiantistiche e per gli impianti che, nello spostamento, verranno dotati di nuovi sistemi di contenimento degli inquinanti. Documentazione che, ad oggi, AOC non ha ancora a disposizione perché anche laddove sono stati allegati alcune documentazioni si tratta di documentazioni di massima, come ad esempio la documentazione COIND sul futuro impianto biologico di cui l'Azienda intende dotarsi.

Inoltre, trattandosi di modifica sostanziale equiparata amministrativamente dalla norma ad un procedimento per la valutazione di un nuovo impianto, tutte le variazioni impiantistiche e gestionali che interverranno dovranno "nascere" già conformi alle BAT e garantenti il rispetto delle BAT conclusioni e BAT – Ael di cui alla Decisione 2018/1147/Ue. Pertanto, le modifiche sostanziali, gli impianti, l'SGA, i piani di gestione specifici, il flussogramma, l'inventario dei flussi, la valutazione degli impatti, il PMC, ecc. andranno riesaminati ed aggiornati contestualmente alle progettazioni definitive degli impianti e delle fasi di spostamento degli stessi.

Considerando che le fasi 1 e 2, la cui attuazione è prevista nel corso del 2022, prevedono:

- 1) spostamento della piattaforma di carico della linea a mare via terra (M11, M12) e della pesa per differente ricollocazione. Dall'intervento si genererà la nuova emissione E7;
- 2) modifica ed ampliamento della vasca trappola del bacino pentagono ed eliminazione dello scarico S2;
- 3) spostamento di altra area dell'impianto M1, della caldaia M5, dell'impianto M8, del serbatoio D23, dell'impianto M2 in altra area e dismissione dei serbatoi D17, D18 e D22;
- 4) allaccio dei nuovi serbatoi di stoccaggio polivalenti da D24 a D29;
- 5) spostamento della pesa dell'impianto;
- 6) installazione impianto post-combustione termica e variazione delle linee di aspirazione degli sfiati dei serbatoi dell'emissione E5;
- 7) distacco serbatoi doganali dalle linee di aspirazione di E5 e installazione di presidi filtranti a carboni attivi in presa diretta sugli sfiati dei serbatoi del deposito doganale;

8) installazione di nuovo impianto termico di capacità nominale < 35KW per produzione acqua calda a servizio impianto M10 e generazione nuova emissione E9.

Si ritiene di poter includere nel rinnovo/riesame dell'AIA gli interventi di fase 1 e 2 sopra descritti trattandosi di modifiche non sostanziali dell'impianto esistente. Della fase 2 non si includono gli interventi previsti di costruzione capannone e demolizione della palazzina ex hangar in quanto non pertinenti con gli aspetti ambientali regolati dall'AIA: per gli stessi dovranno, in ogni caso, essere acquisite le necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti.

Per le rimanenti fasi 3 e 4 di progettazione e realizzazione degli interventi, si ritiene che esuli dalle competenze in materia ambientale attribuite alla Città metropolitana di impartire scadenze per la presentazione di progetti esecutivi di realizzazione lavori che sono decisione dell'impresa che può e vuole realizzarli. A ruota della fase 1 sono previste le realizzazioni delle opere civili di demolizione della palazzina del chimico-fisico, la sua ricostruzione e la realizzazione del nuovo capannone più a sud: nell'ambito di quella fase dei lavori l'Azienda potrebbe mettere a calendario la tempistica procedimentale necessaria per la valutazione della modifica sostanziale dell'AIA (150 gg, salvo richieste integrazioni), presentando tutta la documentazione normativamente prevista per una modifica sostanziale dell'AIA e la progettazione di dettaglio delle parti in oggi mancanti della Fase 3 e 4, compresi gli incrementi quali-quantitativi di rifiuti.

Pertanto dal procedimento di rinnovo e riesame dell'AIA si stralciano le fasi 3 e 4 per mancanza della necessaria documentazione tecnica e la conseguente impossibilità di procedere ad una completa valutazione con approntamento delle meglio viste prescrizioni relativamente alla gestione degli impianti che verranno installati o ricollocati, modificandone in alcuni casi anche le dotazioni ambientali annesse. L'Azienda ha confermato in conferenza dei servizi che non sono ancora giunti al dettaglio di quelle progettazioni.

Nella presente autorizzazione si approvano le prime due fasi progettuali 1 e 2 che intervengono sull'impianto esistente e predispongono taluni allestimenti prodromici al trasferimento degli impianti della Santoro S.r.l. Vengono invece stralciate dal presente riesame/ rinnovo dell'AIA la modifica sostanziale dell'ampliamento delle attività presso l'installazione A.O.C. per incorporazione delle attività della Giuseppe Santoro S.r.l. per la mancata definizione della progettualità impiantistica degli interventi che verranno realizzati nelle Fasi 3 e 4, delle dotazioni ambientali di dettaglio e delle tempistiche realizzative degli interventi, oltre che di applicazione delle BAT comunitarie alle componenti impiantistiche che verranno trasferite e/o installate ex-novo. Si rinvia tale approvazione ad una successiva presentazione di istanza di modifica sostanziale contenente la progettazione definitiva degli interventi di trasferimento che la Società presenterà nei tempi che riterrà più opportuni, fornendo tutta la documentazione prevista dall'art. 29-ter del D. lgs. n. 152/2006 e della DGR n.1213/2015, applicando inoltre le BAT / BAT Ael agli impianti che verranno trasferiti ed alle attività di gestione degli stessi. Nella documentazione tecnica dovranno essere inseriti dettagli relativi alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti, ad esempio la gestione dei rifiuti putrescibili/fermentescibili, piuttosto che l'adozione di dispositivi di raccolta di possibili perdite e/o colatici, gli impianti di abbattimento, i sistemi di raccolta e regimazione. L'Azienda inoltre dovrà includere nel sistema di gestione ambientale dell'installazione anche le attività che verranno trasferite, aggiornando la relativa certificazione.

Con la presente autorizzazione non si approva il trasferimento del trituratore nuovamente proposto con le integrazioni fornite a dicembre 2021 in quanto non è ancora realizzata la struttura che lo ospiterà che dovrà superare le valutazioni edilizie, urbanistiche, ecc. di competenza di altri enti e trattate in altri procedimenti. Conseguentemente, si ribadisce quanto deciso dalla prima conferenza dei servizi e non si approva in questa fase neppure l'incremento quali-quantitativo di CER derivante dal trasferimento degli impianti Santoro S.r.l., anche perché lo stralcio delle fasi 3 e 4 (in cui rientra anche il trituratore) definito in sede di prima conferenza dei servizi ha di fatto determinato lo stralcio anche delle integrazioni e chiarimenti sui rifiuti per cui si chiede autorizzazione allo spostamento della gestione nell'installazione A.O.C..

Si approva invece l'inserimento dei CER 190203 e 190204*, richiesti dall'Azienda e costituenti modifica non sostanziale, trattandosi di tipologia di rifiuti a matrice oleosa provenienti da impianti di trattamento rifiuti liquidi oleosi per accorpamento e miscelazione.

Sempre in merito al trasferimento della Giuseppe Santoro S.r.l. in A.O.C. S.r.l. (con incorporazione societaria della prima nella seconda), la Società A.O.C. S.r.l. aveva ottenuto una valutazione da parte del Servizio VIA regionale con Decreto dirigenziale n. 8097/2019 del 20/12/2019 che disponeva che il Progetto per l'implementazione della nuova piattaforma ecologica nelle aree di Calata oli Minerali nel Porto di Genova,

proposto dalla A.O.C.. S.r.l. di Genova, non dovesse “essere assoggettato al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art.19 del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto, date le caratteristiche, lo stesso non incide su aspetti ambientali e non prefigura impatti negativi significativi sull’ambiente, purché vengano rispettate le seguenti condizioni ambientali:

a) sia prodotto, per il primo anno solare completo di attività, un monitoraggio producendo una relazione dedicata che riporti i quantitativi di rifiuto trattato nella nuova configurazione impiantistica per singolo CER o per gruppi di CER, distinti per tipologia di origine e provenienza (da nave, da attività portuale –porto di Genova o altri porti-, da attività extraportuale);

b) siano indicate, per ciascun codice CER previsto, la capacità di stoccaggio e trattamento espressa in t/anno e la capacità istantanea di stoccaggio espressa in t per verificarne l’adeguatezza con gli spazi a disposizione.”

Nel Decreto regionale si stabiliva inoltre che “il proponente dia comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL di Genova della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell’espletamento delle funzioni di controllo e di verifica previste dalla normativa vigente” e si disponeva un’efficacia temporale di cinque anni nell’arco dei quali il progetto debba essere realizzato.

Rispetto al contenuto della lettera b), la Società ha manifestato l’impossibilità di prevedere a priori i dati relativi alla capacità di stoccaggio istantanea per ciascun rifiuto, richiesta dalla Regione per verificare l’adeguatezza dei quantitativi conferiti con gli spazi a disposizione.

In merito alla valutazione dell’Azienda relativa alla non fattibilità di fornire adeguato riscontro alla prescrizione b) soprariportata ed a seguito del confronto intercorso in sede di conferenza dei servizi del settembre 2021, la Società si è rivolta al Servizio regionale per chiarire le finalità sottese all’osservanza di quella prescrizione e per chiedere una variazione del dato relativo alle volumetrie di rifiuti in stoccaggio per singolo CER.

In esito alla richiesta dell’Azienda la Regione Liguria – Servizio VIA ha emanato la Determina dirigenziale n.8011/2021 che ridefinisce i termini della prescrizione di cui alla lettera b): “...siano indicate la capacità di stoccaggio e trattamento espressa in tonnellate/anno e la capacità istantanea di stoccaggio espressa in metri cubi per verificare l’adeguatezza con gli spazi a disposizione”.

Le prescrizioni regionali verranno recepite al momento della valutazione dell’istanza di trasferimento degli impianto Santoro S.r.l. in A.O.C. S.r.l. in quanto pertinenti con tali fasi.

Come già evidenziato nella nota di avvio di procedimento, con la quale sono stati richiesti i pareri a tutti gli enti, si ribadisce che in caso di mancata trasmissione dei pareri di competenza, gli stessi si ritengono acquisiti positivamente e senza prescrizioni e/o condizioni.

In ogni caso si rammenta che l’AIA regola le disposizioni in materia ambientale, mentre per realizzare le opere edilizie il gestore deve dotarsi di tutte le altre autorizzazioni necessarie, quali sono quelle di compatibilità urbanistica, edilizie e quanto altro ritenuto necessario dalle norme vigenti.

Mantenimento del sistema di gestione ambientale - ISO 14001:2015

La Società A.O.C. ha rinnovato la certificazione del proprio sistema di gestione ambientale ISO 14001 in data 26.06.2021 con rilascio del certificato n. E-00128/03 da parte di IAS Register (scadenza 30.06.2024).

In particolare viene certificata la conformità del sistema di gestione ambientale A.O.C. alla norma ISO 14001:2015 per quanto attiene la “gestione dell’impianto di stoccaggio e trattamento delle acque di sentina e rifiuti oleosi speciali pericolosi (attraverso le fasi di: aspirazione, stoccaggio rifiuti liquidi, trattamento, scarico acque depurate, recupero, stoccaggio e smaltimento fanghi di trattamento e depurazione e commercializzazione prodotti oleosi”.

La validità della certificazione è subordinata a sorveglianza periodica annuale da parte dell’ente certificatore ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale.

In conformità alla vigente normativa, la certificazione ISO 14001 comporta una durata dell’autorizzazione integrata ambientale pari ad anni 12 ed una riduzione del 40 % della garanzia finanziaria che deve essere prestata a favore dell’Autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo, ovvero della Città Metropolitana di Genova.

Descrizione di sintesi dell'installazione, della sua ubicazione e del ciclo produttivo

La Società A.O.C. S.r.l. espleta la sua attività dal 2002 nell'ambito del settore dello stoccaggio e del trattamento dei rifiuti presso lo stabilimento ubicato all'interno dell'area portuale genovese in Calata Oli Minerali su Ponte Paleocapa.

L'area su cui insiste l'attività della A.O.C. S.r.l. fa parte delle ex aree depositi ENI S.p.A. di calata Oli Minerali, Esso Italiana S.r.l. – Calata Canzio, Società SAAR ed Autorità Portuali su cui grava l'onere di un procedimento di bonifica ambientale in corso e per il quale al momento è stato approvato e realizzato un intervento di messa in sicurezza approvato dal Comune di Genova con D.G.C. n. 1041 del 10.08.2000. Le aree occupate da A.O.C. S.r.l. sono in parte contenute all'interno dell'ex area utilizzata dalla ditta S.A.A.R. che si occupava di movimentazione e stoccaggio paraffine, oli minerali e soda caustica in soluzione, ed in parte contenute all'interno dell'ex area utilizzata dall'Autorità Portuale, fabbricato UIL.

Gli impianti necessari per lo svolgimento dell'attività di trattamento, sono dislocati in un area di 8000 m² di superficie di cui 1500 m² coperti e 5000 m² scoperti ed impermeabilizzati con asfaltatura. Gli uffici amministrativi e tecnici, nonché la sede legale della società sono localizzati invece a Genova in Via Carlo Barabino, 26/1.

La Società A.O.C. occupa 15 addetti a tempo pieno operanti su un turno di 7:00 ÷ 18:00 per cinque giorni alla settimana e 7:00 ÷ 13:00 al sabato. Gli impianti operano 24 h/gg per 300 gg/anno. E' prevista la presenza di personale in presidio serale e notturno dalle 18:00 alle 07:00 nei periodi di funzionamento dell'impianto di centrifugazione.

Descrizione di sintesi del complesso IPPC

L'attività svolta dalla ditta A.O.C. S.r.l. consiste nel trattare le acque, principalmente quelle di sentina delle navi, attraverso processi di tipo chimico-fisico e nel recuperare da esse gli oli che contengono.

L'azienda rientra nel gruppo dei complessi IPPC per il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso stoccaggio D15 e successivo smaltimento D9, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno (punto 5.1 dell'allegato I del d. lgs. n.152/2006) e non sono presenti attività che non siano IPPC.

L'attività di stoccaggio e smaltimento è attuata principalmente alle acque di sentina provenienti dalle imbarcazioni e su rifiuti in forma liquida o fangosa pompabile che contengano oli di natura idrocarburica, minerale o vegetale, e viene svolta interamente all'interno del sito di Calata Oli Minerali.

Sono autorizzate le seguenti operazioni sui rifiuti:

- R9 – rigenerazione o altri reimpieghi degli oli, ovvero separazione fisica delle fasi e recupero della frazione oleosa idrocarburica di natura combustibile;
- D9 – trattamento chimico-fisico non specificato altrove nell'allegato alla norma, che dia origine a composti o miscugli eliminati secondo uno dei processi elencati nei punti da D1 a D12, ovvero separazione fisica delle fasi, trattamento e smaltimento della frazione acquosa e smaltimento delle frazioni oleose di natura minerale lubrificante o vegetale;
- D15 – deposito preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti), ovvero stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Nel 2020 la Società ha ricevuto e gestito in impianto:

- 25591 t di rifiuti da attività portuale via mare
- 8213 t di rifiuti liquidi da attività portuale via terra (altri porti)
- 49976 t di rifiuti liquidi extra portuali

La capacità massima di trattamento dei rifiuti autorizzata è pari a **580 t/g** con l'impianto a massimo regime e considerando che tale quantitativo sia da riferirsi, in posizione cautelativa, ai soli rifiuti pericolosi. La capacità massima annuale autorizzata di trattamento rifiuti è pari a **112.375 tonnellate**.

N° ordine attività	Tipo di prodotto derivante da attività IPPC e non		Capacità di progetto (*)		Capacità effettiva di esercizio	
	N° d'ordine prodotto	Prodotto				
			t/a (+)	t/g	t/a (+)	t/g
1	1.1	Olio assimilabile ATZ	25600	116	8781	40
	1.2	Acque depurate	112375	511	79669	362

(*) Determinata in funzione di una operatività massima potenziale dell'impianto di cinque giorni/settimana, in relazione alla capacità massima autorizzata di rifiuto da trattare.

(+) Capacità annua effettiva per tipologia di prodotto determinata in base alla produzione del 2020.

Individuazione delle linee di processo

Come prescritto con l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Provv. Dir. Della Provincia di Genova n.990/2011 e s.m.i., la Società ha provveduto alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi impiantistici tesi a separare le linee di trattamento rifiuti secondo un criterio legato alla tipologia di prodotto, ovvero rifiuto derivante dall'attività di separazione acqua / olio.

Pertanto i rifiuti conferiti all'interno dell'impianto, precedentemente convergenti in un'unica linea di stoccaggio e successivo trattamento, vengono ora stoccati nei diversi serbatoi dedicati dell'impianto, confluendo in linee di trattamento rifiuti differenti e separate tra loro.


In particolare, sono state costituite le seguenti linee separate di stoccaggio e trattamento:

- linea mare (rifiuti provenienti via mare e via terra contenenti idrocarburi combustibili, siano essi minerali o vegetali (es. biodiesel) provenienti da navi ed assimilabili (es. lavaggio cisterne condominiali contenenti olio combustibile o residui di lavaggio serbatoio contenente O.C. presso deposito petrolifero);
- linea terra fanghi (rifiuti provenienti via terra di tipo fangoso contenenti idrocarburi combustibili), inviati direttamente all'impianto di trattamento fanghi (M3);
- linea terra oli (rifiuti provenienti via terra, differenti dai fanghi, non contenenti idrocarburi combustibili o idrocarburi vegetali e non in forma di emulsione indissolubile);
- linea terra emulsioni (rifiuti provenienti via terra in forma di emulsione indissolubile);
- linea terra vegetali (rifiuti provenienti via terra o via mare contenenti esclusivamente oli vegetali).

Ogni linea è provvista di serbatoi e trattamenti dedicati. Dal trattamento iniziale di ciascun fluido di processo si ottiene una separazione fisica costituita da due fluidi di processo di tipo acquoso e oleoso, come già avveniva in precedenza, ma secondo un criterio di accorpamento che determina linee di trattamento dedicate, quali sono quelle sopra elencate. Le acque continuano ad essere raccolte nei serbatoi di equalizzazione che alimentano l'impianto di trattamento chimico-fisico (M1). Il fluido oleoso di processo trova destini differenti in relazione alla linea da cui proviene.

Nel caso della linea mare, esso viene raccolto e stoccato nel deposito doganale e, rispettando le specifiche di prodotto che saranno definite più avanti nella presente autorizzazione, e da qui avviato alla vendita. Nel caso delle linee terra il residuo oleoso viene trattato come rifiuto, al quale sarà assegnato l'opportuno codice CER ed è, in relazione alla sua provenienza e alle sue caratteristiche chimiche, avviato al recupero (R9) presso consorziati COOU, o a smaltimento.

Schema di principio dell'attività



Al fine di identificare le linee d'impianto che nel seguito della presente autorizzazione verranno dettagliatamente descritte, si riportano di seguito le principali componenti impiantistiche con le relative sigle identificative e le emissioni conseguenti allo stato attuale.

Macchina/Linea	Sigla identificativa	Emissione convogliata in atmosfera	Emissione diffusa in atmosfera	Scarico idrico collegato
Linea depurazione chimico-fisica	M1	E1	-	S1
Ultrafiltrazione	M2	E1	-	
Linea depurazione fanghi oleosi	M3	E5	-	
Linea depurazione primaria chimico-fisica	M4	E5	-	
Caldia a olio diatermico Tecnositer	M5	E2	-	
Caldia a vapore diretto ETA 2000	M6	E3	-	
Scambiatore produzione vapore servito da M5	M9	-	-	
Raffinazione prodotto finito	M10	-	-	
Stazione di pompaggio rifiuto in ingresso	M11	-	-	
Punto di scarico e carico autobotti (ex-hangar)	M12	E5	-	
Punto di scarico e carico autobotti (linee terra, via terra)	M13	E5	-	
Impianto trattamento emulsioni oleose non indissolubili	M14	E5	-	
Impianto trattamento oli vegetali	M15	E5	-	
Filtropressa asservita all'impianto M1	M16	E1		
Sfiati serbatoi bacino pentagono	D1, D2, D3, D4,			
	D11, D12, D13,	E5	-	
	D14			
Sfiati serbatoi bacino doganale	D5, D6, D7,			

Rispetto a quanto previsto nell'autorizzazione integrata, rilasciata col Provv. Dir. n. 990/2011, sono stati implementati i punti di aspirazione, intercettando anche l'aria proveniente dall'impianto di ultrafiltrazione (M2), dalla linea di depurazione dei fanghi oleosi (M3), dalla linea di depurazione tramite trattamento chimico-fisico (M4), dai punti di carico e scarico autobotti (M12 ed M13), dagli impianti di trattamento delle emulsioni oleose (M14) e degli oli vegetali (M15). In particolare, gli impianti M3 ed M4 e gli sfiati dei serbatoi di stoccaggio davano precedentemente origine ad emissioni diffuse in atmosfera. Per gli sfiati, in particolare, l'autorizzazione non ne aveva previsto espressamente la captazione che invece è stata realizzata.


L'aggiunta dell'emissione E7 e dell'emissione diffusa ED5 saranno frutto delle modifiche dell'impianto approvate col presente atto denominate fase 1 e 2, che darà origine alla situazione di seguito:

Macchina/Linea	Sigla identificativa	Emissione convogliata in atmosfera	Emissione diffusa in atmosfera	Scarico idrico collegato
Linea depurazione chimico-fisica	M1	E1	-	S1
Ultrafiltrazione	M2	E1	-	
Linea depurazione fanghi oleosi	M3	E5	-	
Linea depurazione primaria chimico-fisica	M4	E5	-	
Caldia a olio diatermico Tecnositer	M5	E2	-	
Caldia a vapore diretto ETA 2000	M6	E3	-	
Scambiatore produzione vapore servito da M5	M9	-	-	
Raffinazione prodotto finito	M10	-	-	
Stazione di pompaggio rifiuto in ingresso	M11	-	-	
Punto di scarico e carico autobotti (ex-hangar)	M12	E7	-	
Punto di scarico e carico autobotti (linee terra, via terra)	M13	E7	-	
Impianto trattamento emulsioni oleose non indissolubili	M14	E5	-	
Impianto trattamento oli vegetali	M15	E5	-	
Filtropressa asservita all'impianto M1	M16	E1		
Caldia LT29	M17	E9		
Sfiati serbatoi bacino pentagono	D1, D2, D3, D4,			
	D11, D12, D13,	E5	-	
	D14			

Macchina/Linea	Sigla identificativa	Emissione convogliata in atmosfera	Emissione diffusa in atmosfera	Scarico idrico collegato
Sfiati serbatoi bacino doganale	D5, D6, D7,			
	D9	E5	-	
Sfiati serbatoi di stoccaggio acque pre-lavorate	D19, D20, D21	-	ED3	
Raccolta acque di prima pioggia e lavaggio piazzali	-	-	-	S2 (Ex S3)
<i>Sfiati filtrati serbatoi di stoccaggio olio ATZ</i>	<i>D8, D10, D15, D16</i>	-	<i>ED5</i>	-

Schema di processo complessivo con separazione linee di trattamento

A seconda della provenienza e delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso all'impianto, le linee di processo sono così di seguito schematizzabili:



Elenchi dei rifiuti autorizzati allo stoccaggio (D15), al trattamento (D9) ed al recupero (R9)

A seguito della richiesta formulata dalla Società A.O.C. con PEC del 07.05.2013, vengono integrati tra i rifiuti accettabili dall'impianto i CER 16.10.01*, 16.10.02, 16.10.03* e 16.10.04, i quali potranno essere accettati solo se compatibili con la capacità di trattamento dello stesso e se contenenti residui di oli di natura idrocarburica, vegetale o lubrificante, come per tutti i rifiuti già autorizzati ad A.O.C. Considerando il fatto che, a seconda dell'origine e della natura del rifiuto (idrocarburica, vegetale o lubrificante), vengono scelte le linee di trattamento più idonee a cui inviare i carichi in ingresso, si provvede anche ad aggiornare alcune voci della terza colonna della tabella sottostante, al fine di renderle compatibili con il nuovo lay out impiantistico.

I rifiuti pericolosi ammessi al trattamento ed allo stoccaggio presso l'impianto di A.O.C. sono elencati nella seguente tabella che ricomprende anche i due CER 19.02.03 e 19.02.04* per cui l'azienda ha richiesto autorizzazione alla gestione. All'interno dell'insediamento i rifiuti possono essere sottoposti a differenti tipi di trattamento a seconda della loro tipologia, della provenienza e delle loro caratteristiche chimico – fisiche che nell'ultima colonna della tabella vengono specificate e che vengono riportate nell'analisi che accompagna il rifiuto.

Codice CER rifiuto	Descrizione codice	Destinazione all'interno dell'impianto
05.01.03*	Morchie depositate sul fondo di serbatoi	D6 (M3) o D13/D14 (Linea Mare) o D5/D7 (Linea Terra Oli) o D9 (Linea vegetali) in relazione alla provenienza e natura del carico conferito che comunque dovrà essere accettato solo se contenente oli di

		natura idrocarburica o vegetale
05.01.05*	Perdite di olio	D6 (M3) o D13/D14 (Linea Mare) o D5/D7 (Linea Terra Oli) o D9 (Linea Terra Vegetali) in relazione alla provenienza e natura del carico conferito che comunque dovrà essere accettato solo se contenente oli di natura idrocarburica o vegetale
05.01.06*	Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti apparecchiature	D6 (M3) Accettato solo se contenente oli di natura idrocarburica
05.01.13	Fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	D6 (M3)
05.01.14	Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	D6 (M3) Accettato solo se proveniente da impianti di produzione di oli di natura idrocarburica
08.03.19*	Oli dispersi	D5/D7 (Linea Terra Oli)
10.02.11*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D5/D7 (Linea Terra Oli)
10.02.12	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue	D5/D7 (Linea Terra Oli)
10.03.27*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D5/D7 (Linea Terra Oli)
10.03.28	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 27*	D5/D7 (Linea Terra Oli)
10.04.09*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D5/D7 (Linea Terra Oli)
10.04.10	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09*	D5/D7 (Linea Terra Oli)
10.05.08*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D5/D7 (Linea Terra Oli)
10.05.09	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08*	D5/D7 (Linea Terra Oli)
10.06.09*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D5/D7 (Linea Terra Oli)
10.06.10	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09*	D5/D7 (Linea Terra Oli)
10.07.07*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D5/D7 (Linea Terra Oli)
10.07.08	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07*	D5/D7 (Linea Terra Oli)
10.08.19*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D5/D7 (Linea Terra Oli)
10.08.20	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19*	D5/D7 (Linea Terra Oli)
12.01.07*	Oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	D5/D7 (Linea Terra Oli)
12.01.09*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	D18 (M2) se non separabile; D5/D7 se separabile
12.01.10*	Oli sintetici per macchinari	D5/D7 (Linea Terra Oli)
12.03.01*	Soluzioni acquose di lavaggio	D5/D7 (Linea Terra Oli)
12.03.02*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	D5/D7 (Linea Terra Oli) o D9 (Linea Terra Vegetali) in relazione alla provenienza e natura del carico conferito
13.01.05*	Emulsioni non clorurate	D18 (M2) se non separabile; D5/D7 se separabile
13.01.10*	Oli minerali per circuiti idraulici non clorurati	D5/D7 (Linea Terra Oli)

13.01.11*	Oli sintetici per circuiti idraulici	D5/D7 (Linea Terra Oli)
13.01.13*	Altri oli per circuiti idraulici	D5/D7 (Linea Terra Oli)
13.02.05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	D5/D7 (Linea Terra Oli)
13.02.06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	D5/D7 (Linea Terra Oli)
13.02.08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	D5/D7 (Linea Terra Oli)
13.04.01*	Oli di sentina della navigazione interna	D13/D14 (Linea Mare)
13.04.02*	Oli di sentina delle fognature dei moli	D13/D14 (Linea Mare)
13.04.03*	Altri oli di sentina della navigazione	D13/D14 (Linea Mare)
13.05.01*	Rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	D6 (M3)
13.05.02*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	D6 (M3) o D13/D14 (Linea Mare) o D5/D7 (Linea Terra Oli) o D9 (Linea Terra Vegetali), in relazione alla provenienza ed alla natura del carico conferito
13.05.06*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua	D6 (M3) o D13/D14 (Linea Mare) o D5/D7 (Linea Terra Oli) o D9 (Linea Terra Vegetali), in relazione alla provenienza ed alla natura del carico conferito
13.05.07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	D6 (M3) o D13/D14 (Linea Mare) o D5/D7 (Linea Terra Oli) o D9 (Linea Terra Vegetali), in relazione alla provenienza ed alla natura del carico conferito
13.05.08*	Miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	D6 (M3) Accettato solo se contenente oli di natura idrocarburica
13.07.01*	Olio combustibile e carburante diesel	D11/D12 (Linea Mare)
13.07.02*	Petrolio	D11/D12 (Linea Mare)
13.07.03*	Altri carburanti (comprese le miscele)	D11/D12 (Linea Mare)
13.08.01*	Fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	D6 (M3) Accettato solo se contenente oli di natura idrocarburica
13.08.02*	Altre emulsioni	D13/D14 se contenente oli di natura idrocarburica; D9 se contenente oli di natura vegetale; D18 (M2) se non separabile e contenente oli di natura lubrificante; D5/D7 se separabile e contenente oli di natura lubrificante
16 03 06	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	D13/D14 se contenente oli di natura idrocarburica; D9 se contenente oli di natura vegetale; D18 (M2) se non separabile e contenente oli di natura lubrificante; D5/D7 se separabile e contenente oli di natura lubrificante
16.07.08*	Rifiuti contenenti olio	D13/D14 (Linea Mare) o D5/D7 (Linea Terra Oli) o D9 (Linea terra vegetali) in relazione alla provenienza e natura del carico conferito
16.10.01*	Soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose	D13/D14 se contenente oli di natura idrocarburica; D9 se contenente oli di natura vegetale; D18 (M2) se non separabile e contenente oli di natura lubrificante; D5/D7 se separabile e contenente oli di natura lubrificante
16.10.02	Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 16.10.01*	D13/D14 se contenente oli di natura idrocarburica; D9 se contenente oli di natura vegetale; D18 (M2) se non separabile e contenente oli di natura lubrificante; D5/D7 se separabile e

		contenente oli di natura lubrificante
16.10.03*	Concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose	D13/D14 se contenente oli di natura idrocarburica; D9 se contenente oli di natura vegetale; D18 (M2) se non separabile e contenente oli di natura lubrificante; D5/D7 se separabile e contenente oli di natura lubrificante
16.10.04	Concentrati acquosi diversi da quelli di cui alla voce 16.10.03*	D13/D14 se contenente oli di natura idrocarburica; D9 se contenente oli di natura vegetale; D18 (M2) se non separabile e contenente oli di natura lubrificante; D5/D7 se separabile e contenente oli di natura lubrificante
19.02.03	Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	D11/D12/D13/D14 (Linea Mare) o D5/D7 (Linea Terra Oli) in relazione alla provenienza e natura del carico conferito
19.02.04*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	D11/D12/D13/D14 (Linea Mare) o D5/D7 (Linea Terra Oli) in relazione alla provenienza e natura del carico conferito
19.02.07*	Oli e concentrati prodotti da processi di separazione	D11/D12 (Linea Mare) o D5/D7 (Linea Terra Oli) in relazione alla provenienza e natura del carico conferito
19.02.08*	Rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	D11/D12 (Linea Mare)
19.08.09	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili	D9 (Linea Terra Vegetali); D13/D14 se trattasi di oli vegetali inquinanti da oli di natura idrocarburica; D5/D7 (Linea Terra Oli) se trattasi di oli vegetali inquinati da oli di natura lubrificante
19.08.10*	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	D5/D7 (Linea Terra Oli)
19.08.13*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	D6 (M3), accettato solo se contenente oli di natura idrocarburica; D9 se contenente oli di natura vegetale e residuo < 30 % pompabile; D5/D7 se contenente oli di natura lubrificante e residuo < 30%
19.08.14	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali diverse da quelle di cui alla voce 19.08.13*	D6 (M3), accettato solo se contenente oli di natura idrocarburica; D9 se contenente oli di natura vegetale e residuo < 30 % pompabile; D5/D7 se contenente oli di natura lubrificante e residuo < 30%
19.11.05*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D6 (M3) Accettato solo se contenente oli di natura idrocarburica
19.11.06*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05*	D6 (M3) Accettato solo se contenente oli di natura idrocarburica
19.13.03*	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni contenenti sostanze pericolose	D6 (M3)
19.13.04	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03*	D6 (M3)
19.13.05*	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	D6 (M3)
19.13.06	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05*	D6 (M3)

19.13.07*	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	D13/D14 se contenente oli di natura idrocarburica; D9 se contenente oli di natura vegetale; D18 (M2) se non separabile e contenente oli di natura lubrificante; D5/D7 (Linea Terra Oli) se contenente oli di natura lubrificante
19.13.08	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07*	D13/D14 se contenente oli di natura idrocarburica; D9 se contenente oli di natura vegetale; D18 (M2) se non separabile e contenente oli di natura lubrificante; D5/D7 (Linea Terra Oli) se contenente oli di natura lubrificante

Oltre alle operazioni sopraelencate, sui rifiuti in ingresso all'impianto possono essere effettuate anche operazioni in D14/R12 qualora non vi sia, operativamente, una fase di mero stoccaggio o se questa coincida con una fase che determini una modifica della natura del rifiuto, anche se solo potenziale (ad esempio, l'invio diretto in serbatoio di miscelazione/separazione acqua/olio).

Descrizione di dettaglio delle fasi di accettazione del carico, omologa e conferimento in impianto

I rifiuti vengono conferiti all'impianto A.O.C. via mare e via terra. I criteri di accettazione dei rifiuti sono stati definiti in dettaglio nell'ambito del sistema di gestione della ISO 14001 (documento PRO GES-03 – Rev.0 del 31.08.2011), come previsto anche dalla calendarizzazione degli interventi di cui a pag. 54 della sezione dispositiva del Provv. Dir. n. 990/2011. In generale, come per tutti gli elaborati tecnici attinenti al sistema di gestione ambientale ISO 14001, i documenti citati potranno essere oggetto di revisione. Le eventuali modifiche o integrazioni al contenuto degli stessi non potranno essere in ogni caso meno restrittive dal punto di vista dei controlli e di un'attenta gestione ambientale, rispetto alle revisioni in oggi elaborate.

L'omologa è eseguita per singola tipologia di rifiuto e per ogni conferitore/cliente. Essa presenta differenze legate alle modalità di ingresso del rifiuto all'impianto, via mare o via terra. Le informazioni di base su conferitori/clienti vengono raccolte da A.O.C. tramite apposito modulo fatto compilare ai conferitori.

L'omologa, compilata da A.O.C. ha validità di un anno per i conferitori via mare e per i conferitori via terra abituali di una o più tipologie di rifiuto, mentre per i conferitori occasionali o per nuove tipologie di rifiuto da conferitori via terra abituali, si procede ad omologa per ogni singola operazione. La frequenza minima di conferimento che attribuisce il carattere di occasionalità è pari a mesi sei.

Per quanto riguarda i rifiuti conferiti via mare, l'omologa prevede la compilazione e la raccolta dei seguenti dati:

- Dati conferitore (chi esegue il trasporto con bettolina o mezzi analoghi)
- Dati anagrafici del raccomandatario (società cliente di A.O.C.: armatore, se italiano, o agenzia di navigazione se straniero)
- Descrizione del rifiuto
- Tipologia di rifiuto (CER e descrizione "acqua di sentina" o "acqua di lavaggio cisterne")
- Classe di pericolosità
- Stato fisico, colore, odore
- Processo di provenienza
- Informazioni sulla linea di destino (linea terra mare o linea terra vegetale)
- Analisi del rifiuto per i seguenti parametri: punto di infiammabilità, residuo a 105 °C e a 600°C, metalli (Sb, Ba, As, Be, Cd, Co, Cr totale, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Tl, Sn, V, Zn, Mb), PCB, PCT, IPA, composti organici clorurati ed alogenati, solventi aromatici, idrocarburi totali (C10-C40), idrocarburi (C5-C9).

Il codice di omologa attribuito ai rifiuti è di tipo alfa numerico, costituito da due lettere per individuare il conferitore, tre numeri per indicare il numero progressivo di omologa, tre lettere a seguire per indicare il cliente, una lettera per indicare il tipo di prodotto e la data di scadenza in cifre.

Ad esempio, CM 001 GNV B 08/11, dove:

CM conferitore

001 n° progressivo di omologa

GNV raccomandatario

B "blidge" o "sludge" che indica che si tratta di una sentina (mentre S significa "slop" ed indica fondame o acqua di lavaggio cisterne; M sta per "fognatura moli", ovvero le acque di risulta dal lavaggio dei moli; O è relativo a ciò che viene prodotto in mare, da nave, ma che viene conferito ad AOC via terra da altri impianti di raccolta portuale)

08/11 è la data di scadenza dell'omologa

Viene quindi eseguita un'omologa per ogni conferitore, per ogni tipologia di rifiuto (B, S o M) e per ogni raccomandatario.

Per quanto riguarda le agenzie di navigazione che rappresentano una estrema varietà di clienti, viene eseguito un maggior numero di omologhe, oltre che per tipologia di rifiuto, anche per tipologia di nave, ovvero:

- trasporto passeggeri
- porta container
- nave cisterna (es. chimichiera, petroliera, ecc.), rimorchiatore
- trasporto rinfuse

Tali omologhe hanno validità annuale: alla scadenza viene eseguita una verifica dei dati da parte di A.O.C. ed eseguita una nuova analisi chimica del rifiuto.

Si evidenzia che per i fornitori non abituali, ovvero navi in transito nel Porto di Genova, sono possibili i campionamenti del rifiuto, ma, frequentemente, l'analisi non potrà essere effettivamente preventiva al conferimento all'impianto per una questione legata ai tempi di scarico nave, spesso intorno alle 6 ore/scarico. Pertanto con armatori o compagnie che sono fornitrici abituali di A.O.C. (es. Tirrenia, Grimaldi, ecc.) sarà possibile avere un'analisi semestrale rappresentativa della qualità del rifiuto conferito all'impianto di trattamento, mentre ciò non potrà verificarsi per fornitori occasionali, fermo restando che, in ogni caso, l'analisi verrà comunque eseguita anche se certificata ex post.

Per ciò che riguarda i rifiuti conferiti all'impianto A.O.C. via terra, vengono assunte dal cliente le stesse informazioni sopra elencate per la compilazione della scheda anagrafica di omologa del rifiuto, con l'aggiunta delle seguenti informazioni:

- descrizione sintetica del ciclo produttivo o dell'operazione che ha prodotto il rifiuto;
- materie prime impiegate nel ciclo produttivo da cui trae origine il rifiuto;
- linea di destinazione all'interno dell'impianto di stoccaggio e trattamento;
- eventuali parametri analitici aggiuntivi, a seconda del ciclo da cui il rifiuto si è generato.

Il codice di omologa attribuito ai rifiuti è di tipo alfa numerico, costituito da due lettere per individuare il conferitore, tre numeri per indicare il numero progressivo di omologa, tre lettere a seguire per indicare il cliente, il codice CER e la data di scadenza in cifre.

Ad esempio, CM 001 GNV 191304 08/11, dove:

CM	conferitore
001	n° progressivo di omologa
GNV	il produttore
191304	codice CER
08/11	è la data di scadenza dell'omologa

Per conferitori abituali di una o più tipologie di rifiuto conferiti all'impianto con periodicità inferiore all'anno, viene eseguita una omologa annuale per ciascun rifiuto. Per conferimenti occasionali di qualsiasi

tipologia di rifiuto e con frequenza superiore all'anno tra i conferimenti, viene eseguita un'omologa per ogni rifiuto conferito.

Una volta verificata la regolarità dei documenti di trasporto e quelli di omologa, i risultati analitici e la compatibilità del rifiuto con la linea di trattamento, viene dato il via libera al trasferimento dello stesso nell'impianto, seguendo la linea specifica di ingresso/stoccaggio/trattamento, valutata come idonea alla ricezione del rifiuto (cfr. documento di gestione PRO –GES 03).

Ingresso e stoccaggio rifiuti via mare

Tutti i rifiuti liquidi provenienti via mare vengono movimentati a mezzo di tubazioni a circuito chiuso, senza che pertanto vengano effettuati travasi manuali o trasporti con cisterne mobili.

I rifiuti che pervengono all'impianto via mare, principalmente rappresentati da acque di sentina, sono caricati nei serbatoi di stoccaggio (D11, D12, D13 e D14) attraverso tubazioni di alimentazione cui la bettolina si connette per effettuare lo scarico del rifiuto. I quattro serbatoi hanno una capacità nominale complessiva di stoccaggio pari a 28800 m³.

La stazione di pompaggio (M11) è ubicata sul pontile di attracco delle bettoline e le pompe sono installate in un bacino coperto e protetto al fine di evitare qualsiasi perdita accidentale di rifiuto o il dilavamento da parte delle acque piovane o del mare.

La stazione di pompaggio è connessa con tubazioni alle quattro cisterne interne al parco serbatoi aventi le seguenti caratteristiche specifiche:

Sigla	Dimensioni (diametro x altezza)	Capacità nominale (m ³)	Capacità effettiva (m ³)
D11	17,07 x 12,6 m	2900	2868,911
D12	17,07 x 12,6 m	2900	2859,919
D13	34,13 x 12,6 m	11500	11632,715
D14	34,13 x 12,6 m	11500	11437,620

Accettazione e modalità d'ingresso rifiuti via mare:

- 1) richiesta preliminare (telefonica, mail, fax) dei quantitativi e delle caratteristiche delle acque di sentina che le società vogliono conferire alla piattaforma di carico in mare tramite trasporto in bettoline;
- 2) invio accettazione della richiesta di conferimento (stessi mezzi detti sopra);
- 3) attracco della bettolina e verifica visiva del carico;
- 4) controllo del livello di carico della bettolina per verificare il quantitativo dichiarato;
- 5) verifica delle caratteristiche del rifiuto: % acqua/olio/residuo nel laboratorio prove (tale verifica viene effettuata solo se ritenuta necessaria dall'operatore addetto allo scarico in base ad evidenze visive del prodotto da scaricare);
- 6) collegamento delle tubazioni e scarico nei serbatoi D13 o D14;
- 7) controllo dell'area ed eventuale pulizia accurata di piccole perdite avvenute in piattaforma;
- 8) via libera alla bettolina per la partenza;
- 9) compilazione del registro di carico al termine dell'operazione di svuotamento.

I rifiuti provenienti via mare che abbiano superato l'iter di omologa vengono inviati a trattamento, verso le linee d'impianto ritenute idonee alla tipologia di rifiuto: linea terra vegetale per i rifiuti contenenti esclusivamente oli di natura vegetale; linea terra mare per i rifiuti del tipo blidge, slop, slidge e fognatura moli.

Ingresso e stoccaggio rifiuti via terra

I rifiuti via terra possono essere scaricati nelle due baie di scarico (M12 e M13) in relazione alla loro natura e provenienza, andando ad alimentare i serbatoi delle linee a loro dedicate: linea mare, linea terra vegetali, linea terra emulsioni, linea terra fanghi, linea terra oli. Per il resto i rifiuti liquidi seguono il medesimo percorso di conferimento, stoccaggio e trattamento dei rifiuti conferiti via mare.

L'ingresso dei rifiuti via terra segue la seguente procedura:

Accettazione e modalità d'ingresso rifiuti via terra:

- 1) fase di pre-accettazione del carico con richiesta preliminare al produttore dei quantitativi presunti e delle caratteristiche del rifiuto in ingresso e in particolare:
 - a. provenienza del rifiuto;
 - b. codice CER assegnato;
 - c. analisi del rifiuto;
 - d. caratteristiche fisiche del rifiuto;
- 2) verifica della compatibilità del rifiuto con i codici CER autorizzati;
- 3) verifica della disponibilità dell'impianto per il conferimento dei rifiuti;
- 4) accettazione della richiesta di conferimento;
- 5) in ingresso allo stabilimento: pesatura del mezzo che trasporta il rifiuto;
- 6) verifica dei documenti di identificazione e trasporto del rifiuto;
- 6) posizionamento del mezzo nell'area di scarico e collegamento tubazioni;
- 7) scarico del contenuto in vasca di accumulo impianto di filtrazione primaria e impianto spring;
- 8) controllo visivo del rifiuto, controllo caratteristiche chimico-fisiche, accettazione del rifiuto e assegnazione via di destino all'interno dello stabilimento.
- 9) in uscita allo stabilimento pesatura del mezzo che ha trasportato il rifiuto;
- 10) verifica del peso e sua registrazione;
- 11) completamento compilazione documenti;
- 12) via libera al mezzo che ha trasportato il rifiuto.

La caratterizzazione dei rifiuti in ingresso via terra terrà conto di quanto dichiarato dal produttore, in particolare in merito al loro contenuto in olio, che differenzia la destinazione degli stessi all'interno dello stabilimento secondo il seguente schema:

- a. rifiuti del tipo olio in acqua (< 50% contenuto in oli): serbatoi D13 e D14, se compatibile. Altrimenti in D5, D7 o D9;
- b. rifiuti del tipo acqua in olio (> 50% contenuto in oli): serbatoi D11 e D12, se compatibile. Altrimenti in D5, D7 o D9. Se D11 e D12 si trovano in fase di lavorazione, il rifiuto viene inviato a D13 o D14;
- c. emulsioni non separabili: serbatoi D17 e D18;
- d. rifiuti passibili di ulteriori analisi e controlli: serbatoi D17 o altri appositamente dedicati;
- f. rifiuti fangosi: impianto M3 – trattamento fanghi o D6.

I rifiuti conferiti via terra che abbiano superato l'iter di omologa, vengono inviati allo stoccaggio ed al successivo trattamento e, a seconda della tipologia di rifiuto, verranno destinati alle diverse linee di trattamento, come specificato nell'elenco dei rifiuti in ingresso di cui a pag. 18 e sg. della presente relazione.

L'Azienda ha istituito un'area per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti in ingresso in impianto, ed in attesa di analisi di classificazione, posizionata all'interno del magazzino materiali (Mm in planimetria), senza individuare un'esatta posizione all'interno. Il locale è chiuso ed impermeabilizzato. I rifiuti da collocare al suo interno saranno presumibilmente conferiti in cisternette e fusti, opportunamente etichettati. Per lo stoccaggio temporaneo dei suddetti rifiuti devono essere adottate tutte le cautele necessarie per prevenire eventuali sversamenti accidentali, tra cui l'adozione di sistemi di raccolta dei possibili sversamenti.

Gestione delle emergenze

Si verificano situazioni di intervento in emergenza (es. sversamenti di prodotti idrocarburici in rii o torrenti) con annessa impossibilità ad eseguire un'analisi ex ante. L'intervento in emergenza richiede un bilanciamento tra la necessità e l'urgenza di rimuovere una situazione di contaminazione e rischio per l'ambiente e l'altrettanto necessaria cautela rispetto all'idoneità dell'impianto di ricezione, stoccaggio e trattamento ad accogliere quel rifiuto. Gli interventi emergenziali richiedono tempi molto brevi per la presa in carico del rifiuto: per questo motivo non vi sono i tempi tecnici per l'approntamento dell'omologa del rifiuto secondo la procedura prevista nell'A.I.A.

In ogni caso appare necessario che sia nota la provenienza del rifiuto, le modalità di intervento, le modalità di prelievo ed il mantenimento in stoccaggio presso l'impianto fin tanto che non venga emesso un certificato analitico attestante le caratteristiche del rifiuto.

La procedura che l'Azienda segue per il conferimento del rifiuto al proprio impianto di Calata Oli Minerali (GE), passa attraverso una "omologa provvisoria" dello stesso:

- verifica delle reali condizioni di emergenza occorse;
- verifica della tipologia di rifiuto prodotto nella situazione incidentale;
- verifica del CER attribuito dal produttore al rifiuto per definirne la compatibilità con le tipologie di rifiuti ritirabili dall'impianto A.O.C.;
- campionamento del rifiuto sul luogo dell'emergenza o al primo automezzo/autospurgo in ingresso all'impianto A.O.C.;
- accertamento analitico rapido (entro 5 ore) per la ricerca di idrocarburi C>12, IPA e determinazione del pH, residuo fisso a 105°C e del punto di infiammabilità;
- attesa esiti analitici via e-mail dal laboratorio incaricato;
- emissione di una "omologa provvisoria" contenente le seguenti informazioni: luogo, data e momento dell'incidente, condizioni in cui questo è avvenuto, descrizione del rifiuto, CER attribuito, dati del produttore e del trasportatore, dati analitici ottenuti con l'accertamento rapido. All'omologa verrà allegata la stampa della e-mail inviata dal laboratorio e la modulistica compilata per il prelievo ed il conferimento del campione per l'analisi;
- verifica visiva del rifiuto al suo ingresso in impianto, accertamenti previsti dall'A.I.A. e dalle istruzioni operative interne (aspetto, verifica % olio/acqua/residuo);
- conferimento del rifiuto in impianto: in relazione alla natura del rifiuto ed agli esiti degli accertamenti analitici rapidi, il rifiuto omologato potrà essere scaricato nelle diverse linee dell'impianto, nel rispetto delle medesime condizioni e prescrizioni previste per qualsiasi conferimento di tipo non emergenziale.

L'analisi completa ed ufficiale per l'omologa del rifiuto verrà in ogni caso prodotta entro 72 ore dalla presentazione del campione al laboratorio d'analisi. Tale referto consentirà di emettere l'omologa definitiva del rifiuto.

L'analisi speditiva proposta per una prima qualificazione del rifiuto è idonea a dirimere che la tipologia in conferimento sia di matrice idrocarburica, vegetale o lubrificante. Le tempistiche proposte per l'analisi rapida, per l'omologa provvisoria e per l'analisi e l'omologa definitiva appaiono congrue con le attività emergenziali che si andrebbero ad affrontare.

Parco serbatoi e loro utilizzo

Conseguentemente all'avvenuta separazione delle linee di stoccaggio e trattamento, è stata anche ridefinita la destinazione d'uso dei serbatoi presenti presso l'impianto. La tabella seguente dettaglia le caratteristiche e l'uso dedicato di ciascun serbatoio:

Sigla	Capacità (m ³)	Fluido di processo stoccato	Linea dedicata	Tipologia serbatoio (*)
D1	150	Olio	Mare	TK FT riscaldabile
D2	150	Olio	Mare	TK FT riscaldabile
D3	150	Olio	Mare	TK FT riscaldabile
D4	150	Olio	Mare	TK FT riscaldabile
D5	150	Fluido di processo acqua/olio da rifiuti via terra	Terra Oli	TK FT riscaldabile
D6	150	Fanghi	Terra Fanghi	TK FT riscaldabile
D7	150	Fluido di processo acqua/olio da rifiuti via terra	Terra Oli	TK FT riscaldabile
D8	150	Olio	Mare	TK FT riscaldabile
D9	150	Fluido di processo acqua/olio	Terra Vegetali	TK FT riscaldabile
D10	150	Olio	Mare	TK FT riscaldabile
D11	2900	Fluido di processo acqua/olio	Mare	TK (cisterna) FT TF riscaldabile
D12	2900	Fluido di processo acqua/olio	Mare	TK (cisterna) FT TF riscaldabile
D13	11500	Fluido di processo acqua/olio	Mare	TK (cisterna) FT TF riscaldabile
D14	11500	Fluido di processo acqua/olio	Mare	TK (cisterna) FT TF riscaldabile
D15	150	Olio	Mare	TK FT riscaldabile
D16	150	Olio	Mare	TK FT riscaldabile
D17	35	Nessuno stoccaggio (rilancio ai serbatoi D11, D12, D13, D14) + emergenza	Mare	TK FT riscaldabile
D18	35	Fluido di processo emulsione indissolubile	Terra Emulsioni	TK FT riscaldabile
D19	150	Fluido di processo acqua prelaborata (destinazione M1)	Mare/Terra	TK FT
D20	150	Fluido di processo acqua prelaborata (destinazione M1)	Mare/Terra	TK FT
D21	150	Fluido di processo acqua prelaborata (destinazione M1)	Mare/Terra	TK FT
D22	10	Olio combustibile BTZ	-	TK FT
D23	2	Olio diatermico	-	TK FT
D24	250	Polivalenti	Mare	TK FT
D25	250	Polivalenti	Mare	TK FT
D26	250	Polivalenti	Mare	TK FT
D27	250	Polivalenti	Mare	TK FT
D28	250	Polivalenti	Mare	TK FT
D29	250	Polivalenti	Mare	TK FT

(*) FT: fuori terra

A seguito dei realizzati degli interventi di adeguamento del parco serbatoi di stoccaggio ai criteri di cui all'ex All.C del D.M. n. 392/96, il parco serbatoi è così costituito:

D5 e D7

Sono posizionati nel bacino doganale e, dato che non risultano adempibili i criteri di distanza previsti dal citato allegato tecnico, i serbatoi sono stati coibentati integralmente al fine di contenere eventuali spillamenti che potrebbero fuoriuscire dal bacino di contenimento all'interno del quale sono posizionati. In tal modo l'eventuale perdita cadrebbe nel bacino, alla base del serbatoio.

D17 e D18

Tali serbatoi sono collocati nel capannone ex hangar lubrificanti, in bacino di contenimento. E' stato realizzato un muro interno al bacino per separare i due serbatoi e contenerne le eventuali perdite. Le distanze tra serbatoi e muri di contenimento del bacino sono inferiori a quelle individuate nell'All. C sopra citato, ma gli eventuali spillamenti vengono anche in questo caso intercettati per la presenza di camiciature in alluminio e coibentazione dei serbatoi. Le eventuali perdite possono essere rilevate dagli operatori nel bacino, alla base dei serbatoi, attraverso le ordinarie ispezioni all'impianto.

Linee terra

Le linee dedicate ai rifiuti conferiti via terra ad AOC sono volte a ricevere e trattare rifiuti contenenti oli diversi da quelli di natura idrocarburica combustibile, tranne la "linea terra fanghi" che riceve rifiuti contenenti esclusivamente oli di natura idrocarburica. Esse sono:

- LINEA TERRA FANGHI
- LINEA TERRA OLI
- LINEA TERRA EMULSIONI
- LINEA TERRA VEGETALI

La linea terra fanghi e la linea terra emulsioni hanno previsto l'installazione di un presidio di filtrazione in ingresso e la predisposizione di un serbatoio di accumulo (D6 per la linea terra fanghi e D18 per la linea terra emulsioni) e di tubazioni di collegamento dedicate alla movimentazione del rifiuto verso gli impianti esistenti, rispettivamente M3 (decanter trattamento fanghi) e M2 (ultrafiltrazione).

Gli impianti dedicati alle linee terra vegetali, oli e fanghi sono stati così codificati:

- M13: PUNTO DI CARICO/SCARICO NUOVE LINEE DI TERRA
- M14: IMPIANTO TRATTAMENTO OLI ed EMULSIONI SEPARABILI
- M15: IMPIANTO TRATTAMENTO OLI VEGETALI

L'avvio delle nuove linee ha inoltre previsto il revamping di impianti già esistenti, asserviti ad altri scopi, e in particolare:

- M2: IMPIANTO ULTRAFILTRAZIONE TRATTAMENTO EMULSIONI NON SEPARABILI
- M12: PUNTO DI CARICO/SCARICO LINEA MARE VIA TERRA

Linea terra fanghi oleosi: carico/scarico (M13), prefiltraggio, serbatoio D6 e trattamento (M3)

La linea terra fanghi può ricevere rifiuti liquidi contenenti residui di sostanze oleose di natura idrocarburica, compatibili con il trattamento della linea mare. Tali rifiuti sono accumulati nel serbatoio D6 e trattati successivamente all'impianto M3, secondo lo schema di funzionamento già descritto in precedenza.

Scarico da autobotte e invio al serbatoio D6

I rifiuti di tipo liquido fangoso, in arrivo tramite autobotte, vengono prefiltrati tramite filtro coclea dedicata che separa e compatta i solidi con un diametro ≥ 7 mm, dai liquidi, che sono pompati al serbatoio D6. Partendo dalla condizione standard della linea terra fanghi, con l'arrivo dell'autobotte si procede come di seguito descritto:

1. collegamento della tubazione dell'autobotte al carico della filtro coclea;
2. controllo dello stato di apertura delle valvole manuali della linea dedicata e partenza della coclea;
3. immissione di liquidi e conseguente aumento del livello entro la coclea con avvio automatico della pompa di trasferimento (portata 30 m³/h) dei liquidi verso il serbatoio D6 fino al completo svuotamento dell'autobotte;
4. riduzione del livello e arresto automatico della pompa di trasferimento liquidi;
5. fermata automatica della coclea.

La coclea si arresta in base alla portata del liquido proveniente dall'autobotte, essendo scarico a caduta naturale è possibile che la coclea si fermi più volte durante una singola operazione di scarico.

Scarico da autobotte al serbatoio del decanter

Su necessità, l'impianto è concepito per caricare direttamente il rifiuto alimentato alla linea fanghi al decanter per il suo immediato trattamento. In questo caso il punto di carico permane lo stesso e viene solamente selezionata la linea dedicata a questa operazione.

Il fluido transita per la coclea ed è alimentato direttamente al decanter.

Pompaggio fanghi da serbatoio D6 al decanter

Per il trasferimento dei fanghi dal serbatoio D6 al decanter, dopo aver verificato lo stato di apertura delle valvole manuali, si avvia la pompa di trasferimento.

Questa pompa può essere arrestata manualmente o si arresta in automatico con l'indicazione di livello presente nel serbatoio D6.

Operazioni di manutenzione ordinaria: lavaggio Filtro Coclea

Al termine di ogni operazione di scarico occorre eseguire il lavaggio della coclea, al fine di eliminare i residui solidi eventualmente ancora presenti nella macchina. Quest'ultima è predisposta per avviare manualmente tale operazione, semplicemente premendo il pulsante dedicato. Viene irrorata acqua di rete all'interno della macchina per un tempo prestabilito a PLC.

Il lavaggio si arresta manualmente quando tutti i residui di rifiuti solidi sono stati asportati dalla macchina.

Pompaggio scarichi dal pozzetto di sentina della platea di carico M13 al serbatoio D6

Per il trasferimento degli scarichi dal pozzetto di sentina al serbatoio D6 si opera tenendo premuto un pulsante dedicato che provvede in automatico ad aprire le valvole e far partire la pompa di rilancio.

Trattamento (M3)

Dal fondo delle cisterne di accumulo dei rifiuti in ingresso (D11 ÷ D14), i fanghi vengono convogliati all'impianto di trattamento fanghi oleosi che si pone l'obiettivo di ridurre la frazione pesante e di recuperare un'emulsione acqua/olio.

Il trattamento di questi fanghi consiste nel loro accumulo iniziale in una vasca di equalizzazione in cui sono scaldati e movimentati per effetto di aria insufflata dal basso. In regime di ricircolo passano al reattore di condizionamento in cui sono scaldati ad una temperatura più elevata e vengono addizionati di un agente deodorizzante, al fine di limitare la generazione di odori.


Quindi i fanghi vengono inviati in un decanter orizzontale in cui si separano le frazioni più pesanti e immiscibili con l'acqua dall'emulsione acqua/olio. Quest'ultima viene attualmente rimandata al serbatoio di stoccaggio D1, mentre la parte che giace sul fondo subisce un processo di stabilizzazione per aggiunta di calce idrata in polvere. I fanghi ad alto residuo di solidi, conferiti via terra all'impianto A.O.C. e contenenti oli di natura idrocarburica compatibili con il processo di separazione acqua/olio linea mare, vengono pompati ed avviati direttamente al decanter, saltando la fase di separazione nei serbatoi. La miscela acqua/olio è pienamente compatibile tra linea terra e linea mare, entrambe a matrice idrocarburica, e viene rilanciata nel serbatoio D1.

I fanghi di produzione A.O.C. e quelli conferiti all'impianto da terzi transitano all'M3 nei casi in cui l'impianto di conferimento degli stessi richieda che siano dei fanghi palabili e stabilizzati. Altrimenti il fango può essere conferito a terzi per lo smaltimento in forma di materiale pompabile, senza pertanto farlo transitare all'impianto M3.

In alternativa, il fango viene fatto transitare nella filtropressa la quale non determina alcuna variazione della capacità oraria dell'impianto di trattamento chimico-fisico che è pari a 20 m³/h. Varia invece il rendimento della macchina che, a parità di cicli di lavorazione, necessita di un minor numero di ore di funzionamento rispetto alla pre-esistente macchina.

La macchina (MATEC - Mod. Terrae 1500/23) è costituita da 23 piastre filtranti aventi una superficie e filtrante complessiva pari a 103.5 m². È stata installata in un ambiente confinato da teloni in PVC scorrevoli che verranno aperti solo per consentire l'inserimento e la rimozione del sottostante cassone scarrabile (stagno) di raccolta dei fanghi di risulta dalla pressatura. La filtropressa è stata installata su una piattaforma di contenimento con serbatoio di pre-accumulo. Tale piattaforma è utilizzata anche per lo svuotamento del fondo autobotte della stessa tipologia di fango già solido.

Impianto M3



Centrifugazione fanghi


Sono state realizzate in impianto le seguenti modifiche non sostanziali, approvate nel 2016, e consistenti in

- un adeguamento tecnologico dell'impianto di trattamento fanghi (M3) con sostituzione del decanter esistente con altro di ultima generazione, avente migliori prestazioni sia in termini di consumi energetici (inferiori all'esistente) sia in termini di rendimento e miglior capacità di separazione acqua/olio/solido. La sostituzione non ha determinato alcun incremento della capacità dell'impianto;
- l'inserimento di due centrifughe a tre stadi, dotate di filtrazione primaria, al circuito di raffinazione del prodotto oleoso (M10) per consentire una separazione più efficiente delle fasi acqua/olio/fango. Le centrifughe sono inserite all'interno del bacino pentagono, su piattaforma in calcestruzzo e coperte. Lavorano a circuito chiuso. Le frazioni in uscita dalla centrifugazione hanno i seguenti destini in impianto:
 - Fase acquosa: re-introdotta nei serbatoi D11 ÷ D14
 - Fase oleosa: invio nei serbatoi di controllo D1 ÷ D4,
 - Fase oleosa conforme: invio nei serbatoi doganali D8, D10, D15, D16
 - Fase oleosa non conforme: invio nei serbatoi di processo D11 ÷ D14 per rilavorazione
 - Fase fangosa: invio all'impianto M3

I rifiuti potranno o meno essere sottoposti a centrifugazione, a seconda delle esigenze produttive e di mercato.

La centrifugazione era già stata contemplata nell'AIA pre-vigente come operazione fattibile ed inseribile nel ciclo produttivo, sia nella tabella a pagina 11 del P.D. n. 2544/2014, sia dalla prescrizione 52 del medesimo Provvedimento. Inoltre, nella planimetria allegata all'A.I.A. l'impianto M10 era indicato all'interno del capannone produttivo come impianto "da ricollocare".

Schema d'impianto con inserimento della centrifugazione:



Linea terra oli: carico/scarico (M13), ultrafiltrazione (M2), serbatoi D5-D7, disoleazione (M15) e rilancio a serbatoi D19, D20 e D21

La linea terra oli può ricevere rifiuti liquidi contenenti residui di sostanze oleose di natura minerale con funzione prettamente lubrificante. In ingresso il rifiuto viene decantato e filtrato per eliminare la parte grossolana, ed è quindi accumulato nei serbatoi D5 e D7, da dove viene prelevato e trattato nell'impianto di separazione fisica, progettato per separare la fase oleosa da quella acquosa. La prima viene accumulata nel serbatoio dell'impianto e smaltita come rifiuto (R7), mentre l'acqua è avviata ai serbatoi D19, D20, D21.

Scarico da autobotte e invio al serbatoio D5/D7

I rifiuti di tipo liquido oleoso non separabile, in arrivo tramite autobotte, verranno prefiltrati tramite filtro coclea dedicata che separerà e compatterà i solidi con un diametro $\geq 3\text{mm}$, dai liquidi, che saranno pompati ai serbatoi D5/D7.

Partendo dalla condizione standard della linea terra oli, con l'arrivo dell'autobotte si dovrà procedere come di seguito descritto:

1. collegamento della tubazione dell'autobotte al carico della filtro coclea;
2. controllo dello stato di apertura delle valvole manuali della linea dedicata e partenza della coclea;
3. immissione di liquidi e conseguente aumento del livello entro la coclea con avvio automatico della pompa di trasferimento (portata $30\text{ m}^3/\text{h}$) dei liquidi verso il serbatoio D6 fino al completo svuotamento dell'autobotte;
4. riduzione del livello e arresto automatico della pompa di trasferimento liquidi;
5. fermata automatica della coclea.

La coclea si arresta in base alla portata del liquido proveniente dall'autobotte, essendo scarico a caduta naturale è possibile che la coclea si fermi più volte durante una singola operazione di scarico.

Operazione di manutenzione ordinaria: lavaggio filtro coclea

Al termine di ogni operazione di scarico occorre eseguire il lavaggio della coclea, al fine di eliminare i residui solidi eventualmente ancora presenti nella macchina. Quest'ultima è predisposta per avviare manualmente tale operazione, semplicemente premendo il pulsante dedicato. Viene irrorata acqua di rete all'interno della macchina per un tempo prestabilito a plc.

Il lavaggio si arresta manualmente quando tutti i residui di rifiuti solidi sono stati asportati dalla macchina.

Disoleazione e stoccaggio liquidi dai serbatoi D5/D7 ai serbatoi D19, D20 e 21

Il trasferimento di liquidi verso l'impianto di disoleazione M15 e quindi dell'acqua depurata verso i serbatoi D19, D20, D21, avverrà esclusivamente con livello del serbatoio D9 superiore al basso livello.


Il liquido viene immesso nell'impianto di trattamento M15 per azionamento automatico di una pompa di trasferimento una volta avviato il ciclo.

Il disoleatore a pacchi lamellari sfrutta il principio fisico di separazione delle fasi accumulando in alto l'olio, più leggero dell'acqua e spillando dal basso l'acqua priva d'olio, che viene accumulata in serbatoio dedicato per il rilancio ai serbatoi D19, D20, D21. L'olio si accumula nel disoleatore, che è svuotato al raggiungimento di un livello minimo in cubitainer, posto in prossimità dell'impianto.

Eventuali interruzioni del ciclo possono avvenire per:

- il riempimento del cubitainer tramite sensore di livello, tarato su 500 l;
- il raggiungimento dell'alto livello dei serbatoi D19, D20 e D21;
- il raggiungimento dell'alto livello nell'impianto di trattamento.

Schema di funzionamento:



Linea terra emulsioni: carico/scarico (M13), prefiltraggio ed accumulo in serbatoio D9, ultrafiltrazione (M2) e rilancio al serbatoio D18

La linea terra emulsioni può ricevere rifiuti liquidi contenenti residui di sostanze oleose di natura minerale con funzione prettamente lubrificante. In ingresso il rifiuto viene decantato e filtrato per eliminare la parte grossolana, ed è quindi accumulato nel serbatoio D9, da dove viene prelevato e trattato nell'impianto di ultrafiltrazione, progettato per separare la fase oleosa da quella acquosa. La prima viene accumulata nel serbatoio dell'impianto e smaltita come rifiuto (R7), mentre l'acqua è avviata al serbatoio D19.

Scarico da autobotte e invio al serbatoio D18

La linea sfrutta per lo scarico da autobotte l'esistente filtro a cestello (spring), che provvede alla separazione delle parti solide con diametro > 2 mm dall'emulsione oleosa. E' presente un attacco di scarico dedicato in zona M12.

Con l'arrivo dell'autobotte si dovrà procedere come di seguito descritto:

1. collegamento della tubazione dell'autobotte al carico del filtro a cestello;
2. controllo dello stato di apertura delle valvole manuali della linea dedicata;

3. immissione di liquidi e conseguente aumento del livello entro il filtro con avvio automatico della pompa di trasferimento dei liquidi verso il serbatoio D18 fino al completo svuotamento dell'autobotte;
4. riduzione del livello e arresto automatico della pompa di trasferimento liquidi;
5. fermata automatica della pompa.

Disoleazione e stoccaggio liquidi dal serbatoio D18 ai serbatoi D19, D20 e D21

Il trasferimento di liquidi verso l'impianto di trattamento con membrane da ultrafiltrazione M2 avviene per apertura manuale delle linee e pompaggio diretto, le valvole e le pompe sono gestite automaticamente: si aprono e si mettono in moto in relazione al livello del serbatoio di preaccumulo (polmone) dell'impianto di ultrafiltrazione.

Il rifiuto liquido subisce i seguenti processi:

1. accumulo in serbatoio polmone di alimentazione impianto;
2. filtrazione su filtro carta;
3. ultrafiltrazione;
4. avvio acque filtrate "permeato" in serbatoio di accumulo e rilancio ai serbatoi D19, D20, D21;
5. avvio emulsione olio/acqua residua "concentrato" in serbatoio di accumulo (capienza < 500 l).

Operazione di manutenzione ordinaria: lavaggio Filtro Coclea

Al termine di ogni operazione di trattamento l'impianto, al fine di eliminare i residui oleosi all'interno delle membrane, è sottoposto a lavaggio con acqua in controcorrente.

Linea terra vegetali: carico/scarico (M13), prefiltraggio ed accumulo in serbatoio D9, disoleazione (M14) e rilancio a serbatoi D19, D20 e D21

La linea terra oli può ricevere rifiuti liquidi contenenti residui di sostanze oleose di natura vegetale, derivanti prettamente dal lavaggio delle cisterne contenenti oli di tale natura. Il rifiuto viene filtrato in ingresso per eliminare la parte grossolana, è quindi accumulato nel serbatoio D9, da dove viene prelevato e trattato nell'impianto di separazione fisica, progettato per separare la fase oleosa da quella acquosa. La prima viene accumulata nel serbatoio dell'impianto e smaltita come rifiuto (R8), mentre l'acqua è avviata ai serbatoi D19, D20, D21. Alla linea terra vegetali il rifiuto può arrivare sia via terra che via mare, attraverso linee dedicate.

Scarico da autobotte e invio al serbatoio D9

I rifiuti di tipo liquido in arrivo tramite autobotte verranno pompati nel serbatoio D9 previo passaggio su filtro a cestello per l'eliminazione di eventuali parti solide.

Con l'arrivo dell'autobotte si dovrà procedere come di seguito descritto:

1. collegamento della tubazione dell'autobotte al carico del filtro a cestello;
2. controllo dello stato di apertura delle valvole manuali della linea dedicata;
3. immissione di liquidi e conseguente aumento del livello entro il filtro con avvio automatico della pompa di trasferimento dei liquidi verso il serbatoio D9 fino al completo svuotamento dell'autobotte;
4. riduzione del livello e arresto automatico della pompa di trasferimento liquidi;
5. fermata automatica della pompa.

In caso di raggiungimento dell'alto livello del serbatoio D9 la pompa di trasferimento si arresta in automatico.

Disoleazione e stoccaggio liquidi dal serbatoio D9 ai serbatoi D19, D20 e D21

Il trasferimento di liquidi verso l'impianto di disoleazione M14 e quindi dell'acqua depurata verso i serbatoi D19, D20, D21, avverrà esclusivamente con livello del serbatoio D9 superiore al basso livello.


Il liquido viene immesso nell'impianto di trattamento M14 per azionamento automatico di una pompa di trasferimento una volta avviato il ciclo.

Il disoleatore a pacchi lamellari sfrutta il principio fisico di separazione delle fasi accumulando in alto l'olio, più leggero dell'acqua e spillando dal basso l'acqua priva d'olio, che viene accumulata in serbatoio dedicato per il rilancio ai serbatoi D19, D20, D21. L'olio si accumula nel disoleatore, che è svuotato al raggiungimento di un livello minimo in cubitainer, posto in prossimità dell'impianto.

Eventuali interruzioni del ciclo possono avvenire per:

- il riempimento del cubitiner tramite sensore di livello, tarato su 500 l;
- il raggiungimento dell'alto livello dei serbatoi D19, D20 e D21;
- il raggiungimento dell'alto livello nell'impianto di trattamento.

Schema di funzionamento:



M12 e linea mare: trasferimento rifiuti liquidi via terra compatibili con linea mare

Scarico da autobotte e invio ai serbatoi D11/D12 o D13/D14 di trattamento

La linea sfrutta per lo scarico da autobotte la nuova vasca di scarico e filtrazione primaria con griglia, che provvede alla separazione delle parti solide con diametro > 7 mm dal liquido.

Con l'arrivo dell'autobotte si dovrà procedere come di seguito descritto:

1. posizionamento della tubazione dell'autobotte sulla porzione di vasca dedicata, sulla griglia di filtrazione;
2. apertura delle valvole e scarico per caduta e/o aspirazione a mezzo pompa;
3. verifica visiva del liquido scaricato e conferma % olio/acqua/residuo;
4. pompaggio del liquido ai serbatoi D11/D12 o D13/D14 in relazione al contenuto % di olio;
5. rimozione manuale dei residui solidi sulla griglia di filtrazione.

In caso di anomalie rilevate sul rifiuto scaricato questo sarà accumulato nel serbatoio D17 e posto in deposito temporaneo.

Al termine delle operazioni la griglia viene pulita con acqua corrente.


I rifiuti compatibili con la linea mare vengono scaricati nei serbatoi D13/D14 oppure D11/D12 in relazione al contenuto % di olio: se < 50% vengono inviati preferibilmente ai serbatoi D11 o D12 (altrimenti a D13 o D14, se D11/D12 sono in lavorazione); se > 50% in olio vengono inviati ai serbatoi D13 o D14.

Trattamento primario di prefiltraggio

I rifiuti via terra compatibili con i rifiuti via mare verranno avviati ad un trattamento primario (previo passaggio in vasca di accumulo) all'impianto M8, che si compone di una prima filtrazione a cestello.


La risultanza di questo processo è convogliata ai serbatoi di stoccaggio D13 e D14, mentre le morchie oleose che si generano dalla filtrazione sono avviate a smaltimento con il codice CER 19 02 05* (R5 sullo schema di processo).

Impianto M8



I rifiuti aventi caratteristica di emulsione oleosa non separabile vengono raccolti nel serbatoio D18, riscaldati tramite caldaia, al fine di favorire la separazione acqua/olio. Vengono quindi inviati al trattamento presso l'impianto M2, che consta di una ultrafiltrazione a membrana che consente di separare ulteriormente l'emulsione acqua/olio generando un concentrato, che viene avviato a smaltimento come rifiuto con il codice CER 19 02 07* e un permeato che viene inviato ai serbatoi di stoccaggio D13 e D14.

Impianto M2



Primo riscaldamento in serbatoio e trattamento primario (M4)

I rifiuti liquidi stoccati nei serbatoi da D11 a D14 possono essere riscaldati a mezzo del vapore prodotto con l'ausilio delle caldaie M5, M6 e dell'evaporatore M7.

Nei serbatoi avviene la prima fase di trattamento con riscaldamento del rifiuto e separazione delle fasi, portando all'accumulo dell'olio in testa alle cisterne e delle parti più pesanti sul fondo.

L'olio fisicamente separato dall'acqua rappresenta il refluo intermedio che alimenta il processo di trattamento per centrifugazione orizzontale/verticale, dal quale si ottiene il prodotto finito, che viene pompato ai serbatoi D1, D2, D3, D4 per il controllo fiscale e infine, rilavorato, se non conforme, ovvero, se conforme ai criteri del End Of Waste, inviato al deposito doganale nei serbatoi D8, D10, D15 e D16.

L'acqua da trattare viene quindi avviata all'impianto di trattamento primario (M4), costituito da una serie di vasche dove il fluido scorre molto lentamente, in modo tale da consentire l'ulteriore separazione dell'olio residuo, che viene raccolto e inviato nuovamente ai serbatoi D13 e D14. La separazione acqua/olio è favorita per iniezione dal basso di microbolle d'aria che facilitano l'affioramento delle goccioline d'olio disperse nell'acqua da trattare e consentono un'efficace recupero dell'olio residuo in essa contenuto. Tale addizione, sebbene eseguita in una sola vasca e con flusso minimo, in modo da non generare un continuo ribollire sulla superficie del fluido, produce un'emissione diffusa, costituita principalmente da idrocarburi con basso tenore di evaporazione, interamente captata ed inviata all'emissione E5. L'acqua così trattata viene inviata in stoccaggio nei serbatoi D19, D20, D21, prima del loro avvio all'impianto di trattamento chimico-fisico (M1).

Le sostanze più pesanti che si depositano sul fondo delle cisterne da D11 a D14 vengono smaltite come rifiuto (CER 19 02 05*) sulla base della disponibilità degli impianti riceventi, dei costi di trattamento/smaltimento e dalle caratteristiche del mercato in un determinato momento, come fanghi pompabili o, previo trattamento con calce idrata, come fango palabile.

All'impianto di trattamento primario è asservito un fluorimetro SIREL – SIGRIST settato su un valore di 250 ppm, superato il quale scatta un allarme sonoro e visivo e contestualmente si ferma l'impianto, si svuota in automatico la vasca principale di alimento il cui contenuto viene attualmente inviato ad uno dei serbatoi D13 e D14. Il ripristino può avvenire solo manualmente, dopo le opportune verifiche. Il fluorimetro è dotato di registratore con flash card, oltre a display digitale per la lettura istantanea del dato. Annualmente viene effettuata una taratura dello strumento da parte di Ditta esterna, mentre mensilmente viene effettuata una pulizia del vetro della cella da parte di personale A.O.C. Periodicamente vengono inoltre sostituite le celle del fluorimetro: tale intervento si rende necessario unicamente a fronte di un esito negativo della taratura dello strumento o per sopraggiunta impossibilità a pulirlo da un consistente deposito salino che ne altera la bontà ed attendibilità delle misure.

Linea di depurazione chimico-fisica (M1 - impianto di trattamento acque)

Le acque accumulate nei serbatoi D19, D20 e D21, sono avviate, attraverso una stazione di pompaggio all'impianto di depurazione chimico-fisica costituita da:

- ◆ prefiltrazione su rete in acciaio inox (luce 1 mm) per trattenere eventuali corpi grossolani;
- ◆ filtrazione fino a 50 µm su nastro carta ad avanzamento continuo;
- ◆ un'unità di pretrattamento;
- ◆ due stadi successivi di addizione di materie prime e decantazione, con riduzione finale dei fanghi con l'ausilio di un filtro pressa.

L'acqua perviene quindi al primo stadio di trattamento dove viene corretto il pH e addizionati gli agenti flocculanti (polielettrolita), cloruro di alluminio o cloruro ferrico per favorire la formazione di fiocchi che sono precipitati nel successivo stadio di flottazione, per addizione di aria dal basso, e decantazione.

Il chiarificato del primo stadio viene convogliato ad un secondo trattamento chimico-fisico consistente nell'ossidazione delle componenti tramite ipoclorito di sodio operante ad un range di pH compreso tra 9 e 11. Quindi, dopo un'aggiunta di una miscela costituita dal 90 % di carbone attivo e dal 10 % di calce spenta per l'assorbimento delle sostanze organiche, il refluo è avviato ai successivi stadi di chiariflocculazione, sedimentazione e flottazione. Il flottante può subire una fase di ispessimento prima di essere avviato all'accumulo fanghi.


Il processo è controllato tramite sensori di livello, pHmetri e redoxmetri soggetti a periodica verifica interna e taratura annuale tramite ditta esterna specializzata.

Il sedimentato e il flocculato provenienti dai due stadi di trattamento chimico-fisico sono avviati all'accumulo fanghi ed alla filtro pressatura. Da lì il fango palabile viene stoccato in un container e smaltito come rifiuto (R1).

L'impianto chimico fisico (M1) è descritto nello schema seguente, da coniugare con la tabella identificativa delle materie prime impiegate nel trattamento:

Sigla	Materia prima utilizzata
MP1	Ipoclorito di sodio in soluzione
MP2	Acido solforico
MP3	Cloruro ferrico in soluzione
MP4	Cloruro di alluminio in soluzione
MP5	Idrossido di sodio in soluzione
MP6	Polielettrolita
MP7	Agente antischiuma in soluzione acquosa
MP8	Calce idrata in polvere
MP10	Carbone attivo
MP12	Olio diatermico
MP13	GNL
MP14	Sorbopor assorbente per sversamenti

La concentrazione delle materie prime utilizzate è riportata nelle schede di sicurezza e tecniche delle stesse.



Rifiuti prodotti

Individuandoli con sigle richiamate nei diversi schemi di processo si riportano nella seguente tabella i rifiuti abitualmente generati dal ciclo produttivo e quelli occasionalmente prodotti da attività di manutenzione agli impianti:

Sigla	C.E.R.	Descrizione rifiuto	Stato fisico	Quantità smaltita (°)		Destinazione interna all'impianto
				t/anno	m ³ /anno(°)	
R1	19.02.06	Fanghi della linea chimico-fisica	S	700	-	D15
R2	15.02.02*	Materiale assorbente e filtrato	S	20	-	D15
R3	19 02 05*	Fanghi stabilizzati dalla linea trattamento morchie oleosi	S	500	-	D15
R4	19 02 07*	Concentrato ultrafiltrazione	L	1	-	D15
R5	19 02 05*	Morchie oleose da processi primari	L	50	-	D15
R6	15.01.10*	Imballaggi contenenti sostanze pericolose	S	0.3	-	D15
R7	19.02.07*	Oli esausti recuperati da M14	L	1	-	Deposito temporaneo
R8	19.08.09	Oli esausti recuperati da M15	L	5	-	Deposito temporaneo

°) Dati riferiti al censimento rifiuti del 2020

I rifiuti prodotti vengono poi conferiti a terzi per successive operazioni di recupero o smaltimento.

Occasionalmente è possibile che vengano prodotti i seguenti rifiuti:

- CER 20.03.01 rifiuti urbani misti
- CER 20.03.04 fanghi di fosse settiche (contestuale allo svuotamento della fossa settica)
- CER 17.04.05 ferro e acciaio
- CER 17.09.04 rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
- CER 16.06.01* batterie al piombo
- CER 16.07.09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose (derivanti da pulizia serbatoi)

L'elenco sopra riportato non è da ritenersi esaustivo e, seppur in via straordinaria, possono essere prodotte altre tipologie di rifiuti che, in ogni caso, verranno gestiti secondo le regole generali definite dalle norme vigenti in materia di deposito temporaneo.

Deposito temporaneo dei rifiuti presso il luogo di produzione:

Sigla rifiuto	Quantità massima stoccata (m ³)	Modalità di stoccaggio
R1	80 (°)	Sfuso in baia sotto filtropressa e in cassoni stagni scarrabili
R2	10	Big Bags
R3	50	Sfuso in cassa stagna di lavorazione
R4	5	Serbatoio o cisternetta
R5	10	Big Bags o fusti
R6	5	Big Bags
R7	5	Cubitainer o cisternetta
R8	5	Cubitainer o cisternetta

(°) n°4 cassoni: posizionati sul piazzale interno allo stabilimento, coperti ed in attesa di conferimento a terzi

Caratteristiche dei rifiuti e dei prodotti recuperati in uscita

I codici CER che, a seguito della realizzazione della separazione delle linee di trattamento, vengono attribuiti agli oli in uscita dall'impianto e provenienti dalla linea terra saranno i seguenti:

- Oli provenienti dalla linea terra vegetali: CER 19.08.09.
- Oli provenienti dalla linea terra oli e linea terra emulsioni non compatibili con le caratteristiche per il destino a recupero al consorzio oli lubrificanti: CER 19.02.07* - "oli e concentrati prodotti da processi di separazione" – Destinato a impianti di smaltimento.
- Oli provenienti dalla linea terra oli e linea terra emulsioni compatibili con le caratteristiche per il destino a recupero al consorzio oli lubrificanti: CER 19.02.07* - "oli e concentrati prodotti da processi di separazione" – Destinato a impianti di recupero.

I prodotti idrocarburici che, a valle dei processi di trattamento, rispondono alle specifiche chimico-merceologiche fissate saranno considerati "non più rifiuti" e verranno quindi gestiti come prodotti destinati alla vendita:

- a soggetti terzi che producono miscele di oli combustibili destinati alla combustione;
- a soggetti terzi che impiegano gli stessi per usi non combustibili quali, ad esempio, la produzione di argilla espansa.

Olio recuperato

Dalle diverse fasi di separazione delle miscele acqua/olio viene attualmente recuperato un olio che viene movimentato esclusivamente dai serbatoi D11, D12 e D1, D2, D3, D4 verso i serbatoi D8, D10, D15, D16, passaggio fiscalmente necessario per determinare le quantità di olio recuperato.

I serbatoi costituiscono il deposito doganale per il quale la Società ha ottenuto autorizzazione ex L. 239 del 23.08.2004, art. 1, comma 56 con Prov. Dir. della Provincia di Genova n. 2731 del 26.04.2011. Il menzionato atto autorizza l'ampliamento della capacità di stoccaggio a 1200 m³ complessivi per l'olio recuperato.

Dal deposito doganale il prodotto è caricato su autobotti per mezzo di un sistema di carico automatico ubicato nella piattaforma di carico M12.

Il prodotto oleoso commercializzabile viene contabilizzato tramite pesatura, in ingresso e in uscita, del mezzo che effettua il trasporto al fine di verificare il carico con precisione. Con contatore volumetrico viene verificato il riempimento del mezzo in uscita.

La quantità misurata è registrata sul registro doganale. Dal punto di vista ambientale tale prodotto rientra nella disciplina dell'End of Waste di cui all'art.184-ter del D. lgs. n.152/2006 in merito al quale l'Azienda dichiara il pieno rispetto dei requisiti per la qualifica di EoW, secondo le indicazioni della linea guida SNPA e del sopracitato art. 184-ter.

In applicazione dei commi 1 e 3 dell'art. 184-ter del d. lgs. n.152/2006 si individuano nell'All I del DM Ambiente n. 269/2005 le specifiche tecniche per tale prodotto, ovvero da tale norma si individua la norma UNI 6579 quale riferimento tecnico per le caratteristiche chimico fisiche dello stesso. La norma tecnica citata definisce i requisiti minimi per la conformità all'impiego dei combustibili liquidi, di origine petrolifera per usi termici industriali e civili . Considerato però che i casi contemplati dal DM Ambiente n. 269/2005 non sono perfettamente calzanti sulla realtà impiantistica di A.O.C. (come di seguito meglio specificato), si ritiene di dover adeguare quanto previsto dal decreto e dalla norma UNI citata al caso specifico qui trattato.

In primis, nel caso dell'impianto A.O.C. i CER la cui aliquota oleosa potrà costituire tale prodotto sono quelli che potranno confluire alla linea mare, ovvero rifiuti conferiti sia via mare che via terra purchè provenienti da navi ed individuati con i CER di cui all'All. 1 al DM Ambiente n. 269/2005 e rifiuti conferiti via terra, assimilabili per caratteristiche chimico-fisiche ai rifiuti da nave contenenti prodotti idrocarburici (ad es. rifiuto di risulta da un'operazione di lavaggio cisterna / serbatoio contenente olio combustibile).

La Società sostiene una oggettiva impossibilità tecnica di conseguire con il solo trattamento delle acque di sentina un prodotto totalmente conforme all'UNI sopra richiamata. Peraltro il DM Ambiente n. 269/2005 individua i parametri e fissa dei limiti per prodotti destinati alla combustione ed assimilati ad O.C. e consente che il prodotto di risulta da un trattamento possa essere addizionato con olio combustibile vergine al fine di poter rispettare tali parametri. Questa miscelazione non viene fatta da A.O.C in quanto non rientrante né nei requisiti d'impianto (non si tratta di un deposito di prodotti petroliferi destinati alla commercializzazione come combustibili) e neppure negli obiettivi commerciali dell'Azienda e del suo mercato di riferimento. L'addizionamento con olio vergine viene effettuato da alcuni dei clienti a cui A.O.C. conferisce e vende il prodotto i quali svolgono attività di produzione di oli destinati alla combustione diretta. Altri clienti A.O.C. utilizzano il prodotto oleoso tal quale nell'ambito di un ciclo produttivo (ad es. come legante nel processo di produzione dell'argilla). Stando alle analisi del prodotto fornite dall'Azienda e relative al periodo 2016 ÷ 2020, non vengono rispettate le specifiche UNI per la viscosità, i sedimenti, il tenore di zolfo e le ceneri. Per i clienti a cui A.O.C. vende il proprio prodotto tali specifiche non costituiscono un problema, bensì un requisito condiviso e concordato in sede contrattuale. Dal punto di vista prettamente ambientale quale è quello di unico interesse della presente valutazione finalizzata al rinnovo dell'A.I.A., si ritiene che l'impatto qualitativo che i suddetti parametri contenuti nel prodotto oleoso di A.O.C. producono sull'ambiente non sia significativo. Infatti, nel caso in cui il prodotto venga conferito ad un deposito petrolifero, i parametri vengono normalizzati mediante l'addizionamento con olio vergine: l'olio combustibile in uscita da tali depositi dovrà in ogni caso rispettare i parametri di cui all'All X della parte V del d. lgs. n. 152/2006. Nel caso in cui il prodotto venga invece conferito ad impianti produttivi per essere inserito nel ciclo come materia prima, le caratteristiche chimico-fisiche verranno ovviamente valutate dal ricevente come idonee alla produzione di destino. In ogni caso il prodotto oleoso di A.O.C. non viene e non verrà mai venduto come olio combustibile destinato alla combustione diretta tal quale.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, con il rilascio della prima autorizzazione integrata ambientale si era ritenuto di poter quantitativamente definire per alcuni parametri individuati dalla norma UNI 6579 limiti diversi e rapportati alla realtà produttiva ed impiantistica di A.O.C., dettagliati nella seguente tabella:

Parametro	U.M.	Limite da UNI 6579	Limite per A.O.C.
Tenore di zolfo	% peso	≤ 3.0	≤ 2.5

Densità	kg/l	/	≤ 0.950
Ni + V	mg/kg	≤ 230	≤ 230
Acqua	% V/V	≤ 1.5	≤ 2.5
Punto d'infiammabilità	°C	> 65	> 65
PCB	mg/kg	< 4	< 4
PCT	mg/kg	< 10	< 10
Viscosità a 50 °C	mm ² /sec	> 91	≥ 29
Sedimenti	% m/m	≤ 0.5	≤ 1.5
Residuo carbonioso	% m/m	≤ 18	≤ 18
Ceneri	% m/m	≤ 0.20	≤ 1.3

Nell'ambito della documentazione tecnica fornita per il rinnovo dell'AIA, sono stati esaminati i dati analitici del prodotto degli ultimi 5 anni, successivi anche all'introduzione delle centrifughe che ne hanno migliorato ulteriormente alcuni requisiti. Tali dati attestano la possibilità di ricondurre il parametro "% d'acqua" a suo tempo derogato, nuovamente all'interno dei parametri definiti dalla UNI 6679, mentre possono essere maggiormente avvicinati al limite definito della norma UNI i parametri sedimenti, tenore di zolfo e ceneri.

Pertanto, stante gli esiti delle analisi ed i principi generali di progressiva riduzione degli inquinamenti e di limitazione dei trasferimenti degli inquinanti fuori sito di cui alla DIR 75/2010/Ue applicabile a tutte le installazioni AIA, si ritiene fattibile e necessario abbassare i limiti dell'EoW prodotto dall'impianto A.O.C. S.r.l. come di seguito indicato:

Parametro	U.M.	Limite da UNI 6579	Limite per A.O.C.
Tenore di zolfo	% peso	≤ 3.0	≤ 2.0
Densità	kg/l	/	≤ 0.950
Ni + V	mg/kg	≤ 230	≤ 230
Acqua	% V/V	≤ 1.5	≤ 1.5
Punto d'infiammabilità	°C	> 65	> 65
PCB	mg/kg	< 4	< 4
PCT	mg/kg	< 10	< 10
Viscosità a 50 °C	mm ² /sec	> 91	≥ 29
Sedimenti	% m/m	≤ 0.5	≤ 1.0
Residuo carbonioso	% m/m	≤ 18	≤ 18
Ceneri	% m/m	≤ 0.20	≤ 1.0

Sulla gestione del prodotto come EoW si provvedono ad inserire prescrizioni specifiche.

Movimentazione delle materie prime, dei prodotti finiti e dei rifiuti

Il prodotto oleoso finito viene movimentato attraverso una rete interna e dedicata di pompaggio e movimentazione. La stessa cosa avviene per i rifiuti in ingresso e talune tipologie di rifiuti prodotti dall'esercizio dell'attività. Anche le materie prime liquide sono alimentate all'impianto attraverso circuiti idraulici chiusi, in alcuni casi però le soluzioni sono preparate dagli operatori a partire da materie prime in polvere, scaglie o soluzioni concentrate, e successivamente alimentate all'impianto attraverso circuiti chiusi.

Ogni rete per il trasporto interno dei fluidi liquidi, siano essi rifiuti, materie prime o prodotto finiti, consente interventi immediati per la messa in sicurezza di eventuali perdite e permette di non arrestare l'attività grazie alla presenza di by-pass e circuiti ausiliari da poter sfruttare in caso di manutenzione ordinaria o straordinaria della rete stessa.

Laboratorio di prova interno

L'attività della ditta A.O.C. s.r.l. necessita per la caratterizzazione qualitativa del prodotto finito e del rifiuto in ingresso di un laboratorio di prova interno, che esegue test molto semplice per la verifica di alcune caratteristiche chimico-fisiche. Viene in particolare verificata la ripartizione % di acqua/olio/residuo del rifiuto proveniente via mare e per le tarature e verifiche dell'impianto.

Relativamente ai rifiuti in ingresso viene regolarmente richiesta l'analisi del rifiuto in fase di pre-accettazione dello stesso, con la modalità a campione, per medesima tipologia di rifiuto e stesso produttore.

All'interno del laboratorio è presente una cappa aspirante che genera l'emissione in atmosfera denominata E4.

La Società dichiara che il laboratorio interno della A.O.C. s.r.l. è al momento in grado di effettuare le seguenti determinazioni analitiche sui flussi dei reflui:

- contenuto in acqua degli oli;
- verifica % acqua/olio/residuo per centrifugazione.

Oltre alle misurazioni di cui sopra, il laboratorio è in grado di eseguire le seguenti prove empiriche:

- valutazione della rottura delle emulsioni;
- valutazione della capacità di chiarificazione del refluo e precipitazione rispetto ai rapporti di reagenti in uso in impianto.

Si prevede l'implementazione del laboratorio attraverso l'inserimento di attrezzature e la messa in opera di metodiche per la determinazione di residuo a 600°C.

Le metodiche sono riportate in istruzioni interne, che fanno riferimento a metodiche ASTM o UNI, e le prove sono effettuate dal Responsabile dell'impianto.

Tenuto conto che il laboratorio interno della A.O.C. s.r.l. non è attualmente provvisto di alcuna certificazione, si evidenzia che la Società dovrà avvalersi di certificati laboratori esterni ai fini delle analisi analitiche previste nel PMC nell'ambito del monitoraggio delle acque reflue industriali effluenti dall'insediamento.

Al laboratorio interno potranno invece essere affidate le analisi volte alla verifica dell'efficienza dell'impianto, secondo quanto definito nella Tabella 7 del PMC. In caso di valori anomali e discostanti dai limiti o dalle efficienze previste, la Società dovrà provvedere ad una verifica del dato rilevato presso un laboratorio esterno.

Approvazione delle Fasi 1 e 2 di predisposizione al trasferimento degli impianti di altra Società

Con la presente AIA, si approvano le prime due fasi descritte con la relazione tecnica allegata all'istanza e prodromiche al trasferimento degli impianti della Giuseppe Santoro S.r.l., con accorpamento anche societario, e della gestione dei rifiuti. Si rinvia la valutazione delle successive fasi 3 e 4 per le quali dovrà essere predisposta istanza di modifica sostanziale successivamente all'approntamento delle progettazioni definitive dei trasferimenti, delle unità d'impianto e dei dispositivi ambientali annessi, come già indicato a pag. 10 della presente relazione.

Si approvano pertanto le Fasi 1 e 2 di cui all'allegato 3 alla presente autorizzazione, costituite da:

- 1) spostamento della piattaforma di carico della linea a mare via terra (M11, M12) e della pesa per differente ricollocazione. Dall'intervento si genererà la nuova emissione E7;
- 2) modifica ed ampliamento della vasca trappola del bacino pentagono ed eliminazione dello scarico S2;
- 3) spostamento di altra area dell'impianto M1, della caldaia M5, dell'impianto M8, del serbatoio D23, dell'impianto M2 in altra area e dismissione dei serbatoi D17, D18 e D22;
- 4) allaccio dei nuovi serbatoi di stoccaggio polivalenti da D24 a D29;
- 5) spostamento della pesa dell'impianto;
- 6) installazione impianto post-combustione termica e variazione delle linee di aspirazione degli sfiati dei serbatoi dell'emissione E5;
- 7) distacco serbatoi doganali dalle linee di aspirazione di E5 e installazione di presidi filtranti a carboni attivi in presa diretta sugli sfiati dei serbatoi del deposito doganale;
- 8) installazione di nuovo impianto termico di capacità nominale < 35KW per produzione acqua calda a servizio impianto M10 e generazione nuova emissione E9.

Di quanto previsto nel cronoprogramma costituente allegato 3 alla presente relazione istruttoria, per la fase 2 non si intendono autorizzati gli interventi previsti di costruzione capannone e demolizione della palazzina ex hangar in quanto non pertinenti con gli aspetti ambientali regolati dall'AIA: per gli stessi dovranno, in ogni caso, essere acquisite le necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti in materia.

La Società dovrà informare progressivamente ARPAL e Città Metropolitana di Genova circa lo stato di avanzamento dei lavori e dovrà comunicare i fermi impianti ed i loro riavvi, in particolare per quanto attiene le componenti ambientalmente rilevanti quali gli impianti chimico-fisico e le caldaie.

Sezione trattamento acque e scarichi idrici

La Società A.O.C., per l'installazione di Calata Oli Minerali di Genova, risulta autorizzata allo scarico di acque reflue industriali, individuato con la sigla S1, e vede approvato il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2009 adottato dalla Regione Liguria in attuazione dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 152/06.

La gestione delle acque ottenute dai trattamenti rifiuti e convogliate prima ai serbatoi D19, D20 e D21 e successivamente all'impianto di depurazione, da cui origina lo scarico S1 è stata descritta precedentemente, così come l'impianto di depurazione (M1). Lo scarico S1 è dotato di pozzetto di campionamento e di un misuratore portata e contatore volumetrico, come prescritto dalle autorizzazioni precedenti.

Le acque trattate recapitano in mare tramite lo scarico S1 individuato dalle coordinate Gauss Boaga: Longitudine EST 1493435 e Latitudine NORD 4916435.

Nel presente riesame dell'A.I.A. sono valutate ed approvate esclusivamente le fasi 1 e 2, preliminari al trasferimento delle attività della Giuseppe Santoro S.r.l., che prevedono la realizzazione dei seguenti interventi di riconfigurazione impiantistica preliminari all'avvio delle nuove ulteriori attività presso l'insediamento in esame:

Fase 1

A. Spostamento piattaforma carico linea mare via terra (M11, M12) e pesa impianto

- spostamento del carico/scarico dei rifiuti oleosi, con spostamento della pensilina per la connessione con le autobotti della linea mare, via terra (M12) e della stazione di pompaggio (M11);
- spostamento della pesa dall'area in ingresso alla nuova area di carico/scarico.

B. Modifica della vasca trappola del bacino Pentagono ed eliminazione scarico S2

- Ampliamento vasca trappola del bacino Pentagono;
- Interramento linea di scarico acque di seconda pioggia S2 e convogliamento delle acque della fossa trappola piazzale interamente alla fossa trappola bacino Pentagono.

C. Spostamento impianto M1, caldaia M5, impianto M8, serbatoio D23, impianto M2 in altra area. Dismissione serbatoi D17, D18, D22

- Ricollocazione impianto chimico-fisico M1 ed emissione E1 in area diversa;
- Ricollocazione caldaia M5 e serbatoio olio diatermico D23;
- Demolizione serbatoi D17, D18, D22;
- Spostamento o dismissione impianto M8.

Fase 2

D. Allaccio nuovi serbatoi di stoccaggio polivalenti da D24 a D29

- Allaccio dei serbatoi da D24 a D29 alla rete interna;
- Realizzazione allaccio condutture per captazione sfiati collegate a emissione E5;

- Distacco condutture allaccio serbatoi bacino Doganale e impianti M13, M14, M15 ad emissione E5 e loro convogliamento nell'emissione E7;
 - Distacco serbatoi D2, D3, D4 e D8, D10, D15, D16 dedicati all'olio combustibile recuperato dai sistemi di captazione centralizzati e dotazione degli stessi di sistemi a carbone attivo di filtrazione diretta.
- E. Costruzione di un nuovo capannone che accoglierà le nuove lavorazioni, realizzazione nuovi uffici, realizzazione banchina scarico rifiuti solidi via mare e ormeggi
- F. Demolizione palazzina ex hangar
- G. Spostamento pesa impianto

Contestualmente all'esecuzione delle opere preliminari di cui sopra, la Società provvederà alla progettazione esecutiva e alla sua presentazione al fine di richiedere l'approvazione delle successive fasi di implementazione delle attività, fasi 3 e 4.

Emissioni acque reflue e sistemi di contenimento

Nell'insediamento sono attualmente presenti n. 1 punto di scarico di acque reflue industriali, denominato S1, e n. 2 punti di scarico di acque di seconda pioggia, denominati S2 e S3.

Le acque di processo derivanti dal trattamento rifiuti sono convogliate all'impianto di depurazione (M1), da cui origina lo scarico S1, il quale è dotato di pozzetto di campionamento e di un misuratore portata e contatore volumetrico.

Le acque trattate recapitano in mare tramite lo scarico S1 individuato dalle coordinate Gauss Boaga Longitudine Est 1493435 e Latitudine Nord 4916435.

Impianto di depurazione delle acque reflue

Le acque reflue sono accumulate nei serbatoi D19, D20 e D21 e sono avviate, attraverso una stazione di pompaggio, all'impianto di depurazione chimico-fisica, costituito dalle seguenti sezioni:

- prefiltrazione su rete in acciaio inox (luce 1 mm) per trattenere eventuali corpi grossolani;
- filtrazione fino a 50 µm su nastro carta ad avanzamento continuo;
- un'unità di pretrattamento;
- n. 2 stadi successivi di addizione di materie prime e decantazione, con riduzione finale dei fanghi con l'ausilio di un filtro pressa.

Il pre-trattamento consiste in un'elettrossidazione-coagulazione dell'acqua, che viene sottoposta ad una corrente galvanica di 2000 A con una differenza di potenziale massima di 6V, tale da permettere la separazione dello zolfo presente all'interno del refluo.

L'acqua perviene quindi al primo stadio di trattamento, dove viene corretto il pH e addizionati gli agenti flocculanti (polielettrolita), cloruro di alluminio o cloruro ferrico, per favorire la formazione di fiocchi che sono precipitati nel successivo stadio di flottazione, per addizione di aria dal basso, e decantazione.


Il chiarificato del primo stadio viene convogliato ad un secondo trattamento chimico-fisico consistente nell'ossidazione delle componenti tramite ipoclorito di sodio, operante ad un range di pH compreso tra 9 e 11.

Dopo l'aggiunta di una miscela costituita dal 90 % di carbone attivo e dal 10 % di calce spenta per l'assorbimento delle sostanze organiche, il refluo è avviato ai successivi stadi di chiariflocculazione, sedimentazione e flottazione.

Il flottante può subire una fase di ispessimento prima di essere avviato all'accumulo fanghi.

Il processo è controllato tramite sensori di livello, pHmetri e redoxmetri soggetti a periodica verifica interna e taratura annuale tramite ditta esterna specializzata.

Il sedimentato e il flocculato provenienti dai due stadi di trattamento chimico-fisico sono avviati all'accumulo fanghi ed alla filtro pressatura. Da lì il fango palabile viene stoccato in un container e smaltito come rifiuto (R1).



Gestione delle acque meteoriche di dilavamento

L'insediamento della Società A.O.C. S.r.l. rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento Regionale n. 4/2009, per la presenza di superfici scolanti ed il conseguente rischio di potenziale contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento.

Le superfici scolanti, impermeabilizzate, presentano un'estensione totale di 6500 m² e si suddividono nelle seguenti aree:

- bacino Pentagono (serbatoi D11, D12, D13, D14, D1, D2, D3, D4, D19, D20, D21): 4000 m²;
- bacino Doganale (serbatoi D5, D6, D7, D8, D9, D10, D15, D16): 350 m²;
- piazzale esterno ai bacini: 650 m²;
- altre aree (es. pontile e vasca antincendio): 1500 m².

Sul piazzale esterno ai bacini sono eseguite esclusivamente attività di movimentazione dei mezzi che approvvigionano l'impianto di materie prime nei silos e nei serbatoi di stoccaggio, a mezzo di sistemi idraulici chiusi, dei mezzi che allontanano i rifiuti prodotti dall'attività, nonché dagli automezzi che conferiscono i rifiuti via terra.

Le attività sono svolte esclusivamente in aree coperte. Le materie prime e i prodotti finiti sono stoccati in aree coperte o in serbatoi e cisterne dotati di contenimento dei liquidi, di controlli di livello e sistemi per prevenire il sovra riempimento.

Le operazioni di carico e scarico di rifiuti contenenti oli sono eseguite con l'ausilio di circuiti chiusi. I bacini di stoccaggio sono all'aperto, ma in grado di sostenere perdite o sversamenti, poiché dotati di sistemi di

raccolta delle acque meteoriche collegati al rilancio verso la rete di raccolta dotata di separazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia.

All'interno dei bacini Doganale e Pentagono, ove sono svolte attività ordinarie, sono contenuti i serbatoi di stoccaggio e le tubazioni aeree per il trasporto dei differenti reflui liquidi. Possono essere svolte attività di manutenzione ordinaria o straordinaria.

In considerazione degli interventi di riconfigurazione impiantistica dell'insediamento, la Società ha presentato un aggiornamento del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio e del relativo Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.

La realizzazione degli interventi comporterà la dismissione e l'interramento del condotto di scarico delle acque di seconda pioggia S2 e il mantenimento dell'attuale scarico S3, riposizionato in banchina e rinominato S2, per coerenza di numerazione.

La Società dichiara che le nuove aree scoperte impermeabilizzate, aventi un'estensione di circa 1300 m², saranno dotate di apposita rete di raccolta, che confluirà nell'attuale rete di raccolta dei piazzali esterni.

Le nuove aree prevedono lo stoccaggio all'aperto di rifiuti in scarrabili coperti e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi in aree coperte.

Le acque scolanti l'area del bacino Doganale sono attualmente raccolte da n. 2 appositi pozzetti ed avviate, tramite pompaggio, alla fossa trappola a servizio della raccolta delle acque scolanti la superficie esterna ai bacini. Queste acque sono attualmente avviate, tramite pompaggio, alla fossa trappola a servizio delle acque raccolte all'interno del bacino Pentagono.

La realizzazione degli interventi di riconfigurazione impiantistica determina l'implementazione di un nuovo sistema di gestione e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento all'interno del bacino Pentagono, così costituito:

- **Scolmatore, ripartitore, rilancio (VASCA 1)**

A monte del sistema viene installata una vasca avente misure esterne cm. 325X250x250h, ove convogliano le acque meteoriche in arrivo dalla rete di raccolta. All'interno di questa vasca vengono installate n. 2 elettropompe sommergibili aventi ciascuna una portata di 75 lt/s con prevalenza 6 m, gestite da quadro elettrico provvisto di inverter per ogni elettropompa e PLC di gestione.

Al crescere del livello dell'acqua, il sensore piezoresistivo fa avviare la pompa 1, al fine di convogliare l'acqua di prima pioggia nella relativa vasca di accumulo da 55 m³ utili, composta da due vasche monoblocco collegate tra loro per vasi comunicanti. In caso l'evento si riveli particolarmente violento, oltre i 75 lt/s smaltibili dalla pompa 1, l'ulteriore innalzamento del livello attiva contemporaneamente anche la pompa 2, così da raggiungere una portata di 150 lt/s, pari a una piovosità di 55 mm/h.

- **Accumulo acque di prima pioggia (VASCA 2)**

Le acque di prima pioggia sono accumulate in n. 2 vasche monoblocco, aventi ciascuna dimensioni esterne cm. 650x250x250h e collegate tra di loro per vasi comunicanti, con una capacità utile di accumulo di 55 m³.

La stazione di rilancio delle acque di prima pioggia al serbatoio è dotata di n. 2 sensori di livello a variazione di assetto (minimo livello e max livello) e proprio quadro elettrico con PLC per la gestione secondo normativa e relativo sensore pioggia. Il sistema prevede che nel momento in cui il galleggiante di minimo livello rileva presenza di acqua in vasca trasmette al quadro il segnale in modo che, ad evento meteorico terminato si avvia il temporizzatore. Trascorse 48 ore, le due elettropompe sommergibili presenti all'interno della vasca si avviano in modo alternato e trasferiscono l'acqua di prima pioggia al serbatoio di accumulo in attesa di trattamento.

Il secondo galleggiante a variazione di assetto, posto in sommità della vasca, ha la funzione di rilevare il livello massimo e quindi arrestare le elettropompe in pozzetto scolmatore/ripartitore.

Le superfici scolanti sono regolarmente sottoposte a lavaggio con l'utilizzo di acqua. La pulizia degli spazi esterni per spazzatura manuale è eseguita sia a fabbisogno che precedentemente ad ogni operazione di lavaggio. L'area sottoposta a lavaggio è esclusivamente quella esterna ai bacini Pentagono e Doganale.

Le acque di lavaggio delle superfici scolanti, qualora prodotte, sono avviate ai serbatoi D13 e D14 attraverso i sistemi di raccolta delle acque meteoriche.

Le acque di lavaggio contengono al più i medesimi inquinanti dei rifiuti trattati nell'impianto chimico-fisico e solidi sospesi e pertanto sono compatibili con il ciclo di depurazione aziendale.

In caso di sversamento accidentale, gli addetti ne danno immediata comunicazione al Responsabile, che attiva specifiche modalità d'intervento al fine di:

- intercettare/arginare lo sversamento nelle canaline di sgrondo, nelle caditoie o nei tombini delle acque meteoriche; sia limitando il deflusso del liquido verso le canaline, sia sezionando con materiale assorbente le canaline eventualmente contaminate;
- assorbire il liquido con materiali adsorbenti (segatura, terra, zeolite);
- asportare il liquido sversato;
- accumulare il materiale asportato in area coperta e impermeabilizzata (o in cassone coperto) per evitare possibili contaminazioni durante l'attesa del trasporto a smaltimento;
- identificare il tipo e la pericolosità del rifiuto prodotto;
- pianificare il trasporto e lo smaltimento secondo quanto previsto dalla normativa;
- verificare visivamente il grado di contaminazione del terreno non asportato ed eventualmente concordare con il Responsabile Ambiente e Sicurezza ulteriori azioni da intraprendere (approfondimenti analitici, notifiche previste dalla normativa, ecc...);
- supportare il Resp. Gestione Operativa per redigere una specifica relazione sull'accaduto;
- in caso di eventi rilevanti o di danni potenziali a terzi, specificando tempi, luoghi e responsabilità, allegando eventualmente la documentazione fotografica e analitica.

Al fine di garantire la disponibilità di adeguato materiale assorbente da utilizzare in caso di sversamenti accidentali, il Capo impianto provvede a recuperare e conservare in modo idoneo:

- materiale assorbente (p.e. segatura, zeolite) destinato ad interventi di limitata entità (es. sversamenti di olio);
- copri tombini in grado di impedire al refluo liquido di defluire attraverso i tombini aperti.

Perdite accidentali di materiali solidi sono immediatamente rimosse manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici. Le superfici sono successivamente sottoposte a spazzamento e lavaggio accurato. Il responsabile del procedimento è il Capo impianto, che viene immediatamente avvisato dagli addetti in caso di perdita accidentale di solidi.

La Società dichiara che il personale addetto all'impianto è stato formato sulle modalità di gestione delle acque e sul comportamento da tenere in caso di sversamento accidentale.

Il piano di formazione degli operatori è definito all'interno del sistema di gestione ISO 14001, adottato dall'Azienda, e prevede un periodo di affiancamento del personale di nuova assunzione con personale esperto.

Ogni addetto è inoltre sottoposto ad un corso iniziale inerente le tematiche della sicurezza, gli ambienti, gli impianti, le procedure di evacuazione, le procedure di comunicazione degli allarmi, le procedure d'intervento in caso di eventi accidentali che coinvolgono gli impianti, le utilities, le aree o i serbatoi.

Gli addetti sono formati anche in merito alla Politica di prevenzione di incidenti rilevanti. Sono effettuate n. 2 esercitazioni annuali, con cadenza semestrale, in cui si affrontano anche le tematiche inerenti gli scenari incidentali di sversamenti e rotture di tubazioni.

La ditta A.O.C. è inoltre titolare di uno scarico di acque reflue domestiche, S4, non oggetto della presente autorizzazione.

Applicazione BAT – Best Available Techniques al settore scarichi idrici e gestione acque meteoriche

Rispetto alla valutazione dello stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) definite nella Decisione della Commissione 2018/1147/UE (Adozione conclusioni BAT per le attività di trattamento dei rifiuti – Direttiva 2010/75/UE) presso l'installazione in esame, si procede con riferimento allo scarico S1, quale scarico diretto in corpo idrico ricevente delle acque reflue industriali derivanti dall'attività di trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa, tenendo conto esclusivamente delle fasi 1 e 2 degli interventi preliminari previsti ai fini della riconfigurazione impiantistica.

Sono state oggetto di valutazione le BAT 3, 6, 7, 11, 19, 20, 21 riportate nella seguente tabella:

BAT

Conclusioni generali sulle BAT

Prestazione ambientale complessiva

3 Inventario dei flussi di acque reflue

Monitoraggio

6 Monitoraggio dei principali parametri di processo nei punti fondamentali

7 Frequenza del monitoraggio delle emissioni in acqua

11 Monitoraggio consumo annuo di acqua e produzione annua di acque reflue

Emissioni nell'acqua

19 Consumo di acqua, riduzione volume di acque reflue prodotte e prevenzione emissioni nel suolo e nell'acqua

20 Trattamento delle acque reflue

21 Piano di gestione in caso di incidente

BAT 3 - Inventario dei flussi di acque reflue

Applicata

Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua, la BAT prevede, nell'ambito del Sistema di gestione ambientale, l'istituzione ed il mantenimento di un inventario dei flussi di acque reflue, comprensivo di informazioni sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui:

- a) valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità;
- b) valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti e loro variabilità;
- c) dati sulla bioeliminabilità.

La Società dichiara che, nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale, sono periodicamente effettuati controlli sulle acque reflue in uscita dall'impianto di trattamento.


Le acque reflue prodotte all'interno dell'insediamento, quali le acque di prima pioggia, sono inviate allo stesso depuratore aziendale, che opera gli abbattimenti necessari prima dello scarico.

Le acque reflue industriali sono scaricate in mare, previo passaggio in un pozzetto di campionamento, dotato di misuratore di portata e contatore volumetrico, da cui sono prelevati i campioni necessari all'analisi quadrimestrale e all'analisi annuale ad opera dell'Ente di controllo, come previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

La nuova piattaforma per la gestione dei rifiuti solidi e liquidi sarà realizzata prevalentemente al coperto. Le aree scoperte saranno dotate di raccolta delle acque meteoriche, che convoglieranno alla nuova fossa trappola per la separazione delle acque di prima e seconda pioggia.

La Società dichiara che attualmente sono previsti controlli monte-valle per la valutazione dell'efficienza della fase di trattamento chimico-fisico e per la filtro-pressatura fanghi.

La Società ritiene di introdurre nuovi controlli monte-valle per la verifica dell'efficienza delle fasi intermedie dell'impianto, evidenziate in magenta nel seguente schema.



Relativamente ai trattamenti dei reflui liquidi, sono state definite delle sezioni intermedie di controllo, individuate dall'inizio del trattamento del rifiuto oleoso al termine dello stesso, riportate nella seguente tabella, in cui, per ogni sezione di controllo, sono indicati i parametri da verificare a monte e a valle, le frequenze dei controlli e l'efficienza attesa, al di sotto della quale si rileva una non conformità e si definisce una relativa azione correttiva.

Flusso	Step di trattamento	Controllo attuale	Controllo previsto	Frequenza del controllo	Risultato atteso	Esecutore
A	Decanter	nessuno	Residuo secco a 600° C	Quindicinale	Efficienza > 90% nella riduzione di residuo secco	Laboratorio interno o esterno
B	Centrifughe	nessuno	Residuo secco a 600° C; contenuto % in acqua	Quindicinale	Efficienza > 90% nella riduzione di residuo secco e % acqua	Laboratorio interno o esterno
C	Prelavorazione M4	HC totali: controllo in continuo della quantità di idrocarburi mediante misuratore fluorimetro	HC totali: controllo in continuo della quantità di idrocarburi mediante misuratore fluorimetro	In continuo	Contenuto di idrocarburi in uscita < 100 FLU (corrispondenti a 500 ppm) Contenuto di idrocarburi in uscita inferiore al 50% del	Strumento in continuo

					limite di 100 FLU	
D	Trattamenti decanto-flottatore pacchi lamellari	nessuno	HC totali (linea oli minerali); oli vegetali (linea vegetai)	Mensile	Efficienza > 80% nella riduzione di idrocarburi o oli vegetali	Laboratorio esterno
E	Chimico-fisico	H ₂ S , F e ,SST , HC totali	H ₂ S , Fe , Metalli pesanti (vedasi PMC), SST , HC totali	Mensile	Rese attese di abbattimento: H ₂ S: >95% Fe: > 95% SST: > 90% Hc totali: > 95% Metalli pesanti in sommatoria >95%	Laboratorio esterno
F	Filtropressa	% acqua	% acqua	Mensile	Resa attesa: > 80%	Laboratorio esterno
S1	Scarico depurazione chimico-fisica	Come da attuale PMC	Come da PMC aggiornato a valle	Vedasi PMC	Rispetto valori limite	Laboratorio esterno
S2	Scarico seconda pioggia	(*)	Come da PMC aggiornato a valle	Vedasi PMC	Rispetto valori limite	Laboratorio esterno

(*) Lo scarico S2 accorpa gli attuali scarichi S2 e S3 per i quali non sono previsti controlli da PMC.

L'impianto non presenta portate e flussi predefiniti, ad eccezione dell'impianto di trattamento che, quando in funzione, opera tra i 10 e i 20 m³/h, ed è misurata in continuo allo scarico.

I trattamenti intermedi sono funzionali alle necessità d'impianto ed attivati/disattivati in relazione ai livelli di accumulo dei reflui nei serbatoi.

Il refluo è portato alla temperatura compresa tra 90°C e 95°C nei serbatoi di sedimentazione fisica e mantenuta tale negli impianti M3 ed M10. Temperature inferiori non consentono di ottenere risultati apprezzabili nella separazione olio/acqua nelle diverse fasi; temperature superiori determinano un'evaporazione troppo elevata di acqua. Le temperature sono misurate tramite termocoppie per ogni stadio e il controllo dei display è visivo e in tempo reale da parte dell'operatore, che è sempre presente e può aumentare o ridurre il riscaldamento in relazione alla temperatura misurata. Sono presenti allarmi di temperatura elevata.

La Società ha individuato i punti fondamentali dell'impianto, ove effettuare il controllo dei principali parametri caratterizzanti le acque di processo, finalizzato alla verifica dell'efficienza del trattamento delle fasi intermedie.

Si ritiene di accogliere preliminarmente la proposta presentata dalla Società in merito ai controlli previsti nei punti fondamentali dell'impianto.

Si evidenzia tuttavia che la mancata disponibilità di un aggiornato inventario dei flussi delle emissioni idriche non permette una puntuale valutazione della rappresentatività dei controlli proposti dalla Società.

Si richiede pertanto di adeguare le modalità, le frequenze ed i parametri di controllo sulla base dell'analisi dell'inventario dei flussi di acque reflue, che dovrà essere fornito dalla Società secondo quanto definito nel quadro prescrittivo del presente parere.

BAT 6 – Monitoraggio dei principali parametri di processo nei punti fondamentali

Applicata

La BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo nei flussi di acque reflue identificati come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 3) nei punti fondamentali dell'impianto.

La Società evidenzia che il vigente PMC prevede analisi chimiche sui prodotti in ingresso e sugli scarichi idrici dell'impianto, oltre a prove mensili dell'efficienza di trattamento, insieme a tarature e verifiche dell'impianto stesso. Il monitoraggio finalizzato alla valutazione dell'efficienza di abbattimento viene svolto sia a monte che a valle.

Come indicato in relazione a quanto previsto dalla BAT 3, la Società prevede l'implementazione di ulteriori controlli periodici dei principali parametri caratterizzanti le acque di processo in sezioni intermedie dell'impianto, al fine di verificarne l'efficienza del trattamento nelle sue singole fasi, come richiesto dalla BAT comunitaria.

Si ribadisce che la valutazione dei controlli proposti dall'Azienda non è attualmente supportata da un aggiornato inventario dei flussi delle acque reflue, necessario alla corretta identificazione dei principali parametri di processo ed alla definizione delle modalità e frequenze delle operazioni di controllo.

Si accoglie pertanto preliminarmente la proposta presentata dalla Società, con la riserva di aggiornare i controlli previsti alla luce di quanto emergerà dall'analisi dell'inventario dei flussi delle acque reflue.

BAT 7 – Frequenza del monitoraggio delle emissioni in acqua

Applicata

La BAT 7 indica la frequenza minima di monitoraggio di alcuni parametri per specifici processi di trattamento dei rifiuti.

Allo scarico S1 confluiscono le acque derivanti dall'attività di trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa, classificata quale attività IPPC.

La Società ha proposto una minor frequenza di monitoraggio rispetto alla periodicità prevista dalla BAT 7, sulla base della stabilità dei valori emissivi, estrapolata dagli esiti degli autocontrolli quadrimestrali effettuati. Si evidenzia tuttavia che la frequenza quadrimestrale, sebbene opportuna ai fini della verifica del rispetto dei limiti normativi, non è tuttavia tale da permettere di apprezzare la variabilità dei valori emissivi dei parametri sito specifici nelle diverse condizioni operative di esercizio dell'impianto.

Si rileva altresì che la mancanza di un aggiornato inventario dei flussi delle acque reflue (BAT 3), in cui siano indicate informazioni qualitative sulle caratteristiche dei flussi, non permette di supportare la valutazione dell'eventuale stabilità dei valori emissivi.

Per quanto sopra esposto, si ritiene necessario porre in essere un monitoraggio dei parametri previsti per il trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa con una frequenza pari a quella prevista dalla BAT 7, almeno per un periodo di durata semestrale, al fine di garantirne un'effettiva applicazione.

Secondo quanto indicato nella nota 1, le frequenze di monitoraggio previste dalla BAT 7 potranno essere eventualmente ridotte qualora sarà dimostrata una sufficiente stabilità dei livelli emissivi, valutata su un campione statisticamente significativo che permetterà di apprezzare l'effettiva variabilità degli stessi.

Fra i parametri ricompresi nella BAT 7, la Società chiede di escludere i seguenti inquinanti dal monitoraggio dello scarico S1, poiché considerati non pertinenti al processo svolto presso l'impianto in esame:

- AOX;

- PFOA;
- PFOS;
- COD;
- Azoto totale;
- Fosforo totale.

Si ritiene necessario porre in essere il monitoraggio del parametro AOX con frequenza giornaliera, in ottemperanza della BAT 7, tenuto conto che

- tale parametro non è ad oggi ricompreso nell'attività di campionamento periodico svolta dall'Azienda;
- i risultati dei rapporti di prova dei rifiuti in ingresso via mare e via terra, riportati nella tabella sottostante, attestano la presenza, seppur in concentrazioni modeste, di tale inquinante.

	Rifiuto	AOX (mg/Kg)	RdP
MARE	16.07.08*	<0,15	21/2504
	13.04.03*	<0,20	21/2505
	13.04.03*	<0,25	21/2506
	16.07.08*	<0,19	21/2507
	16.07.08*	<0,22	21/2508
	13.04.03*	<1,22	21/2969
	13.04.03*	<1,17	21/2970
	13.04.03*	<1,14	21/2971
	13.04.02*	<1	21/2972
	13.04.02*	<0,10	21/3429
	13.04.03*	<1,23	21/3430
	13.04.03*	<1,09	21/3431
	16.07.08*	<1,09	21/3432
	13.04.03*	<1,39	21/3433
	16.07.08*	<1,36	21/3434
	13.04.03*	<1,21	21/3435
	13.04.03*	<1,25	21/3436
	13.04.03*	9,93	21/4782
	13.04.03*	11,13	21/4786
	13.04.03*	8,89	21/4787
	16.07.08*	9,23	21/4788
	16.07.08*	11,8	21/4789
	16.07.08*	10,07	21/4802
	13.04.03*	10,2	21/4803
	13.04.03*	9,4	21/4810
	13.04.03*	8,7	21/4811
	13.04.03*	8,98	21/4812
	16.07.08*	7,2	21/4813
13.04.03*	10,77	21/4814	
16.07.08*	11,07	21/4816	
13.04.03*	9,57	21/4817	
16.07.08*	10,14	21/4818	
TERRA	13.05.06*	<10	20LA02202
	16.10.01*	<10	21LA24475
	16.10.02*	<0,14	21LA18399
	16.10.01*	13	21LA11676
	19.13.08*	<1	21LA07543
	16.10.02*	<5	2021A004234
	19.13.08*	<1	20LA44395
	16.10.02*	<0,20	20.208_21
	16.10.02*	0,57	21/4179
	16.10.02*	2	21/4176
	16.10.02*	<1	21LA53217
	16.10.02*	<1	21LA53218
	16.10.02*	<0,01	21LA15591
	17.10.02*	0,01	21LA16100
	16.10.02*	<50	CFF211130A-001
	16.10.02*	<0,2	20IR08915
	16.10.02*	0,2	20IR11001

La Società esclude la presenza di PFOA e PFOS nelle acque reflue di scarico poiché l'impianto non ritira rifiuti provenienti da processi produttivi che utilizzano tali sostanze.

Si rileva la mancata evidenza che dimostri l'effettiva assenza di suddetti inquinanti nei rifiuti in ingresso all'impianto. Si ritiene pertanto necessario che la Società, nella fase di conferimento di rifiuti all'impianto di trattamento della A.O.C. S.r.l., richieda specifica dichiarazione del produttore sul documento di omologa circa l'assenza di PFOA e PFOS, sulla base di apposita caratterizzazione analitica ovvero sulla base delle caratteristiche del relativo processo produttivo, quale criterio inderogabile di accettazione dei rifiuti stessi.

Si condivide la proposta dell'Azienda circa il monitoraggio del parametro TOC in alternativa del COD, che peraltro è da preferirsi, poiché il suo monitoraggio non comporta l'uso di composti molto tossici, come evidenziato nella nota 5 della tabella di BAT 7.

Si concorda altresì con la Società circa la non pertinenza dei parametri Azoto totale e Fosforo totale, quali inquinanti tipicamente caratterizzanti le acque reflue effluenti da un impianto di trattamento di tipo biologico.

In considerazione di quanto sopra esposto, si rileva la necessità di adottare, in applicazione della BAT 7, le seguenti frequenze di monitoraggio, previste per tutti gli inquinanti pertinenti al trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa.

<u>Parametro</u>	<u>Norma/e</u>	<u>Frequenza minima di monitoraggio</u> (1) (2)	<u>Frequenza di monitoraggio applicata</u>
Composti organici alogenati adsorbibili (AOX) (3) (4)	EN ISO 9562	Una volta al giorno	Giornaliera
Benzene, toluene, etilbenzene, xilene (BTEX) (3) (4)	EN ISO 15680	Una volta al mese	Mensile
Domanda chimica di ossigeno COD (5) (6)	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al giorno	Non pertinente
Cianuro libero (CN-) (3) (4)	Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO 14403-1 e -2)	Una volta al giorno	Giornaliera
Indice degli idrocarburi (HOI) (4)	EN ISO 9377-2	Una volta al giorno	Giornaliera
Arsenico (As), cadmio (Cd), cromo (Cr), rame (Cu), nichel (Ni), piombo (Pb), zinco (Zn) (3) (4)	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586)	Una volta al giorno	Giornaliera
Manganese (Mn) (3) (4)		Una volta al giorno	Giornaliera
Cromo esavalente (Cr VI) (3) (4)	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 10304-3, EN ISO 23913)	Una volta al giorno	Giornaliera
Mercurio (Hg) (3) (4)	Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO 17852, EN ISO 12846)	Una volta al giorno	Giornaliera
PFOA (3)	Nessuna norma EN disponibile	Una volta ogni sei mesi	Non pertinente
PFOS (3)			Non pertinente
Indice fenoli (6)	EN ISO 14402	Una volta al giorno	Giornaliera
Azoto totale (N totale) (6)	EN 12260, EN ISO 11905-1	Una volta al giorno	Non pertinente
Carbonio organico totale (TOC) (5) (6)	EN 1484	Una volta al giorno	Giornaliera
Fosforo totale (P totale) (6)	Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO 15681-1 e -2, EN ISO 6878, EN ISO 11885)	Una volta al giorno	Non pertinente
Solidi sospesi totali (6)	EN 872	Una volta al giorno	Giornaliera

(1) La frequenza del monitoraggio può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili.

(2) Se lo scarico discontinuo è meno frequente rispetto alla frequenza minima di monitoraggio, il monitoraggio è effettuato una volta per ogni scarico.

(3) Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle acque reflue citato nella BAT 3.

(4) Nel caso di scarico indiretto in un corpo idrico ricevente, la frequenza del monitoraggio può essere ridotta se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle elimina l'inquinante.

(5) Vengono monitorati il TOC o la COD. È da preferirsi il primo, perché il suo monitoraggio non comporta l'uso di composti molto tossici.

(6) Il monitoraggio si applica solo in caso di scarichi diretti in un corpo idrico ricevente.

Dagli esiti delle campagne di indagine e controllo relative agli anni 2018-2019-2020, si rileva la necessità di aggiornare la frequenza di monitoraggio degli inquinanti sito specifici e non ricompresi nella BAT 7, come segue:

- tenuto conto della stabilità dei valori emissivi, la periodicità di monitoraggio dei seguenti parametri potrà essere ridotta ad una frequenza annuale:
 - Alluminio;
 - Stagno;
 - Solfuri;
 - Grassi e oli animali e vegetali;
 - Cianuri totali;
 - Saggio di tossicità acuta.
- si ritiene necessario mantenere una frequenza quadrimestrale di campionamento dei seguenti parametri, tenuto conto dell'andamento dei relativi valori emissivi che, sebbene risultino inferiori ai limiti di cui alla Tabella 3, colonna I dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/2006, evidenziano una variabilità non trascurabile:
 - Ferro;
 - Tensioattivi totali.

BAT 11 – Monitoraggio consumo annuo di acqua e produzione annua di acque reflue

Applicata

La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue.

La Società svolge un piano di monitoraggio contenente il bilancio d'impianto, sia dal punto di vista energetico sia per quanto concerne i consumi di materie prime e di acque reflue.

Il quaderno unico d'impianto sarà implementato con le informazioni necessarie al monitoraggio della nuova piattaforma di gestione dei rifiuti solidi/liquidi.

L'analisi delle Relazioni annuali relative agli anni 2018, 2019 e 2020 ha permesso di evidenziare un progressivo aumento del volume annuo delle acque reflue scaricate attraverso lo scarico S1, a fronte di una

modesta riduzione del consumo idrico per unità di rifiuto trattato, dovuto ad un incremento del volume di rifiuti liquidi trattati nell'impianto.

	Volume acqua scaricata attraverso S1 [m ³]		Volume acque prima pioggia e di lavaggio [m ³]	Consumo idrico per unità di rifiuto trattato [m ³ /t]
2018	52'868		160,1	0,23
2019	61'342	+ 16 % rispetto al 2018	1503	0,17
2020	79'669	+ 51% rispetto al 2018 + 30% rispetto al 2019	307	0,16

La Società evidenzia l'impossibilità tecnica di incrementare il ricircolo dell'acqua di processo, tenuto conto che l'acqua reflua depurata risulta avere una salinità tale da non poter essere riutilizzata in impianto, poiché in parte costituita da acqua di mare proveniente dai rifiuti in ingresso via mare.

Per tale ragione non risulta possibile utilizzare parte dell'acqua depurata dall'impianto chimico-fisico per scopi industriali, in quanto l'elevata salinità determinerebbe problemi di corrosione. L'eventuale trattamento ulteriore di desalinizzazione dell'acqua scaricata per il suo riutilizzo in impianto non è economicamente sostenibile.

La raccolta e il riutilizzo dell'acqua di seconda pioggia risulta invece possibile e per tale ragione una parte di quest'acqua, prima di essere scaricata in mare, sarà raccolta in una vasca interrata per essere riutilizzata in operazioni, quali il lavaggio piazzali o il lavaggio impianti. La realizzazione di questa vasca di raccolta è parte integrante del progetto di riconfigurazione impiantistica presentato dalla Società ed oggetto del presente riesame con valenza di rinnovo (fasi 1 e 2). L'uso di quest'acqua di derivazione meteorica consentirà una riduzione dei consumi di acqua di rete, azione ambientalmente sostenibile.

BAT 19 – Consumo di acqua, riduzione volume di acque reflue prodotte e prevenzione emissioni nel suolo e nell'acqua

Applicata

La Società ritiene che la BAT sia applicata, tenuto conto di quanto segue:

- le acque meteoriche di dilavamento sono raccolte mediante un'adeguata rete di collettamento e separate in acque di prima e seconda pioggia;
- le acque di processo sono raccolte e trattate in un impianto chimico-fisico;
- le nuove aree saranno gestite con le medesime accortezze.

BAT 20 – Trattamento delle acque reflue

Applicata

La Società dichiara che l'impianto di trattamento acque oleose applica le migliori tecnologie disponibili per la separazione della componente oleosa e fangosa dalle acque da trattare nell'impianto chimico-fisico

Si rileva che le tecnologie previste dalla BAT 20 sono attualmente impiegate nell'impianto in esame ai fini della depurazione delle acque reflue derivanti dall'attività di trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa.

Tenuto conto che lo scarico S1 costituisce uno scarico diretto in corpo idrico ricevente, si ritiene necessaria l'adozione dei livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL).

Nella Tabella 6.1 i BAT-AEL sono definiti in termini di intervalli dei valori emissivi consentiti.

Al fine di definire opportuni valori limite, a partire da suddetti intervalli, si è tenuto anche conto dell'analisi statistica degli esiti degli autocontrolli eseguiti dalla Società e dei controlli annuali effettuati da ARPAL, relativi al periodo 2018-2020.

Relativamente agli inquinanti sito specifici non inclusi in Tabella 6.1, dovrà essere garantito il rispetto dei valori limite indicati nella colonna 1 della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte 3 del D. Lgs. n. 152/2006.

La seguente tabella riporta i valori limite e la frequenza di monitoraggio per ciascun parametro considerato significativo presso l'impianto in esame.

		Frequenza definita da BAT 7					
		Frequenza ridotta da quadrimestrale a annuale					
		Limite definito da BAT-AEL					
		Parametri eliminati					
Parametro	BAT-AEL (Tab. 6.1 BAT 20)	Tab. 3, col. 1 D.Lgs. 152/2006	Limiti da applicare	Frequenza	Frequenza proposta da A.O.C.	Frequenza attuale	
Composti organici alogenati adsorbibili (AOX)	0,2 – 1 mg/l	-	≤ 0,5 mg/l	giornaliera			
Carbonio organico totale (TOC) (2)	10 – 100 mg/l (3) (4)	-	≤ 50 mg/l	giornaliera	mensile		
Solidi sospesi totali	5 – 60 mg/l	≤ 80 mg/l	≤ 35 mg/l	giornaliera	mensile	quadrimestrale	
Indice degli idrocarburi	0,5 – 10 mg/l	-	≤ 3 mg/l	giornaliera	mensile		
Indice fenoli	0,05 – 0,3 mg/l	-	≤ 0,1 mg/l	giornaliera	quadrimestrale		
Cianuro libero (CN ⁻) (8)	0,02 – 0,1 mg/l	-	≤ 0,05 mg/l	giornaliera	quadrimestrale		
Metalli e metaloidi (8)	Arsenico (As)	0,01 – 0,1 mg/l	≤ 0,5 mg/l	≤ 0,05 mg/l	giornaliera	mensile	quadrimestrale
	Cadmio (Cd)	0,01 – 0,1 mg/l	≤ 0,02 mg/l	≤ 0,02 mg/l	giornaliera	mensile	quadrimestrale
	Cromo (Cr)	0,01 – 0,3 mg/l	≤ 2 mg/l	≤ 0,15 mg/l	giornaliera	mensile	quadrimestrale
	Cromo esavalente (Cr VI)	0,01 – 0,1 mg/l	≤ 0,2 mg/l	≤ 0,05 mg/l	giornaliera	quadrimestrale	quadrimestrale
	Rame (Cu)	0,05 – 0,5 mg/l	≤ 0,1 mg/l	≤ 0,1 mg/l	giornaliera	mensile	quadrimestrale
	Piombo (Pb)	0,05 – 0,3 mg/l	≤ 0,2 mg/l	≤ 0,15 mg/l	giornaliera	mensile	quadrimestrale
	Nichel (Ni)	0,05 – 1 mg/l	≤ 2 mg/l	≤ 0,5 mg/l	giornaliera	mensile	quadrimestrale
	Mercurio (Hg)	1-10 µg/l	≤ 5 µg/l	≤ 5 µg/l	giornaliera	mensile	quadrimestrale
	Zinco (Zn)	0,1 – 2 mg/l	≤ 0,5 mg/l	≤ 0,5 mg/l	giornaliera	mensile	quadrimestrale
Manganese (Mn)	-	≤ 2 mg/l	≤ 2 mg/l	giornaliera	mensile	quadrimestrale	
Benzene, toluene, etilbenzene, xilene (BTEX) (9) (4)	-	≤ 0,2 mg/l	≤ 0,2 mg/l	mensile	quadrimestrale (solventi organici aromatici)	quadrimestrale (solventi organici aromatici)	
Idrocarburi totali	-	≤ 5 mg/l	-	-	-	quadrimestrale	
Fenoli	-	≤ 0,5 mg/l	-	-	-	quadrimestrale	
Tensioattivi anionici	-	-	-	quadrimestrale	-	quadrimestrale	
Tensioattivi non ionici	-	-	-	quadrimestrale	-	quadrimestrale	
Tensioattivi totali	-	≤ 2 mg/l	≤ 2 mg/l	quadrimestrale	quadrimestrale	quadrimestrale	
Ferro	-	≤ 2 mg/l	≤ 2 mg/l	quadrimestrale	mensile	quadrimestrale	
Alluminio (Al)	-	≤ 1 mg/l	≤ 1 mg/l	annuale	mensile	quadrimestrale	
Stagno (Sn)	-	≤ 10 mg/l	≤ 10 mg/l	annuale	mensile	quadrimestrale	
Solfuri	-	≤ 1 mg/l	≤ 1 mg/l	annuale	mensile	quadrimestrale	
Grassi e Oli animali e vegetali	-	≤ 20 mg/l	≤ 20 mg/l	annuale	-	quadrimestrale	
Cianuri totali	-	≤ 0,5 mg/l	≤ 0,5 mg/l	annuale	quadrimestrale	quadrimestrale	
Saggio di tossicità acuta	-	o. l. ≤ 50%	o. l. ≤ 50%	annuale	-	quadrimestrale	

Trattandosi di uno scarico continuo (S1), il calcolo dei valori medi relativi ai BAT-AEL dovrà riferirsi ai valori medi giornalieri, ossia ai campioni compositi proporzionali al flusso prelevati su 24 ore. Si evidenzia pertanto la necessità di provvedere all'installazione della strumentazione necessaria all'implementazione di un sistema di misura in continuo e campionamento automatico, corredato di apposito manuale di gestione.

Considerate la complessità e la tipicità della disciplina in materia di rifiuti, si ritiene altresì opportuno provvedere all'implementazione di un sistema di archiviazione dei dati rilevati in continuo allo scarico S1 su doppio binario, di cui uno protetto da password ed accessibile ai soli Enti di controllo. Tale soluzione si rende necessaria anche al fine di garantire un'uniformità delle modalità di gestione e controllo degli impianti di trattamento rifiuti presenti sul territorio metropolitano.

BAT 21 – Piano di gestione in caso di incidente

Applicata

Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di gestione in caso di incidente (cfr. BAT 1).

La Società dichiara di adottare una politica per la prevenzione degli incidenti rilevanti che prevede l'istituzione di quanto previsto dalla BAT 21. Tale politica sarà estesa con l'implementazione della piattaforma di gestione dei rifiuti solidi/liquidi.

Sezione emissioni in atmosfera

Nel presente riesame del titolo di A.I.A. sono ricomprese esclusivamente le modifiche agli impianti propedeutiche al trasferimento delle attività della Giuseppe Santoro s.r.l. (fasi 1 e 2 del progetto di trasferimento).

L'attuale assetto emissivo dello stabilimento prevede le seguenti emissioni convogliate:

Emissione	Attività di provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti	Concentrazioni rilevate [mg/Nm ³]		
				2018	2019	2020
E1	- Trattamento chimico fisico - Stazione di carico - Ultrafiltrazione - Sfiati serbatoi	20 000	H ₂ S NH ₃ Mercaptani SOV classi I,II,III,IV,V	0,41 0,22 < 0,09 0,78	< 0,32 0,013 < 0,10 0,51	< 0,36 0,058 < 0,08 < 0,4
E2	Caldaia a GNL	1 000	NOx Polveri	102 0,24	98 0,55	61,41 1,63
E3	Caldaia a GNL	1 500	NOx Polveri	32 0,32	15,18 17,41	82,35 3,09
E5	- Prelavorazione - Trattamento fanghi - Trattamento acque oleose lubrificanti - Trattamento acque oleose vegetali - Stazione di carico - Sfiati serbatoi bacino doganale - Sfiati serbatoi bacino pentagono	27 000	H ₂ S NH ₃ Mercaptani SOV classi I,II,III,IV,V Nebbie oleose	< 0,35 0,05 < 0,11 12,18 0,21	< 0,33 0,06 < 0,07 19,03 < 0,002	0,81 0,03 < 0,08 19,4 0,023

Sono inoltre presenti un'emissione convogliata, denominata E4, derivante da attività di laboratorio e pertanto considerata scarsamente rilevante ai fini dell'inquinamento atmosferico, e l'emissione E9, derivante da una nuova caldaia di potenzialità pari a 35 kW - ARCA Mod. LT 29, alimentata a GNL, asservita al ciclo produttivo.

- la modifica dell'attuale sistema di captazione e del sistema di abbattimento dell'emissione E5. L'emissione vedrà una riduzione della portata in emissione, dagli attuali 27000 Nm³/h, a 20000 Nm³/h modulati (da 2000 a 20000 Nm³/h in funzione degli impianti e dei serbatoi attivi), razionalizzando le aspirazioni attraverso la captazione in presa diretta e non più in falsa presa dei serbatoi D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9, D11, D12, D13 e D14, e l'introduzione di un sistema di abbattimento a post-combustione termica.

La logica della nuova configurazione dell'impianto di aspirazione del parco serbatoi e impianti di trattamento sarà quella di aspirare in presa diretta i serbatoi e le componenti d'impianto, con sistemi di regolazione/sicurezza automatici. L'entità dell'emissione in atmosfera sarà variabile in funzione del numero di serbatoi in fase di carico e del numero di impianti attivi da un minimo di 2000 Nm³/h a un massimo di 20000 Nm³/h. Il ventilatore del post-combustore termico sarà dotato di inverter e di controllo della portata in funzione del numero di impianti e serbatoi attivi, il tutto controllato da sensori di pressione/attivazione, comandati da PLC e sistemi logici 4.0. Le linee di aspirazione afferenti al post combustore sono così dimensionate:

- M4 | Portata in uscita = 2.500 m³/h | canale uscita Ø200 mm;
- M3 | Decanter | Portata in uscita = 2.500 m³/h | canale uscita Ø200 mm;
- D5-D6-D7-D9 | Portata singola = 600 m³/h | Portata totale in uscita = 2.400 m³/h | Canale singolo Ø100 mm | Canale in uscita Ø200 mm;
- D11 | Portata in uscita = 1.145 m³/h | canale uscita Ø150 mm;
- D12 | Portata in uscita = 1.145 m³/h | canale uscita Ø150 mm;
- D13 | Portata in uscita = 1.145 m³/h | canale uscita Ø150 mm;
- D14 | Portata in uscita = 1.145 m³/h | canale uscita Ø150 mm;
- D1-D2-D3-D4 | Portata singola = 600 m³/h | Portata totale in uscita = 2.400 m³/h | Canale singolo Ø100 mm | Canale in uscita Ø200 mm;
- Locale centrifughe | Portata in uscita = 2.000 m³/h | Canale in uscita Ø200 m.

L'ottimizzazione del flusso di aspirazione prevede l'apertura/chiusura di serrande di controllo dei flussi e l'aumento/diminuzione della capacità aspirante del ventilatore in funzione dei seguenti controlli:

- M4, M3, Locale centrifughe: aspirazione/non aspirazione collegato al on/off impianti
- Serbatoi D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9, D11, D12, D13, D14: aspirazione/non aspirazione collegato a sovra-pressione serbatoio (fase di carico).

L'ottimizzazione dei flussi e la portata variabile in controllo automatico consentono di ottenere un maggior rendimento depurativo e un significativo risparmio energetico.

- l'installazione di una centrale termica, con impianti termici di potenzialità poco significativa e alimentati a metano, per la produzione di acqua calda sanitaria ed acqua calda ad uso riscaldamento uffici.
- La realizzazione di un'area dedicata a container per lo stoccaggio di rifiuti putrescibili di natura organica alimentare, per i quali si prevede un tempo di stoccaggio massimo pari 5 giorni

La tabella seguente riporta l'elenco completo degli impianti e delle emissioni ad essi riferiti.

Macchina/Linea	Sigla identificativa	Emissione convogliata in atmosfera	Emissione diffusa in atmosfera	Scarico idrico collegato
Linea depurazione chimico-fisica	M1	E1	-	S1
Ultrafiltrazione	M2	E1	-	
Linea depurazione fanghi oleosi	M3	E5	-	
Linea depurazione primaria chimico-fisica	M4	E5	-	
Caldaia a olio diatermico Tecnositer	M5	E2	-	
Caldaia a vapore diretto ETA 2000	M6	E3	-	
Scambiatore produzione vapore servito da M5	M9	-	-	
Raffinazione prodotto finito	M10	-	-	
Stazione di pompaggio rifiuto in ingresso	M11	-	-	
Punto di scarico e carico autobotti (ex-hangar)	M12	E7	-	
Punto di scarico e carico autobotti (linee terra, via terra)	M13	E7	-	
Impianto trattamento emulsioni oleose non indissolubili	M14	E5	-	
Impianto trattamento oli vegetali	M15	E5	-	
Filtopressa asservita all'impianto M1 e in future all'impianto M23	M16	E1		
Piattaforma ricevimento rifiuti solidi via mare	M17	-	-	
Piattaforma gestione rifiuti solidi via terra	M18	-	-	
Impianto cernita rifiuti solidi non pericolosi	M19	-	-	
Impianto triturazione rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi	M20	E6	-	
Stoccaggio deperibili in container	M21	-	ED4	
Sfiati serbatoi bacino pentagono	D1, D2, D3, D4, D11, D12, D13, D14	E5	-	
Sfiati serbatoi bacino doganale	D5, D6, D7, D9	E5	-	
Sfiati serbatoi di stoccaggio acque pre-lavorate	D19, D20, D21	-	ED3	
Raccolta acque di prima pioggia e lavaggio piazzali	-	-	-	S2 (Ex S3)
<i>Sfiati filtrati serbatoi di stoccaggio olio ATZ</i>	<i>D8, D10, D15, D16</i>	-	<i>ED5</i>	-

Escludendo la nuova emissione E6, che sarà ricompresa in un futuro aggiornamento dell'AIA che ricomprenderà integralmente il trasferimento delle attività della Giuseppe Santoro s.r.l., l'assetto definitivo delle emissioni convogliate è, in oggi, così configurato:

Emissione	Attività di provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti
E1	- Trattamento chimico fisico - Ultrafiltrazione	16 500	H ₂ S NH ₃ TVOC
E2	Caldaia a GNL per olio diatermico	1 200	NOx Polveri

E3	Caldaia a GNL produzione vapore	1 200	NOx Polveri
E5	<ul style="list-style-type: none"> - Prelavorazione - Trattamento fanghi - Trattamento acque oleose lubrificanti - Trattamento acque oleose vegetali - Stazione di carico - Sfiati serbatoi bacino doganale - Sfiati serbatoi bacino pentagono 	20 000	H ₂ S NH ₃ TVOC
E7	<ul style="list-style-type: none"> - Punti di carico scarico autobotti (ex hangar e linee terra, via terra) 	3 000	TVOC
E9	Caldaia < 35 kW per riscaldamento	-	NOx

All'emissione E1 è asservito un impianto di abbattimento degli inquinanti che opera secondo la seguente sequenza:

- 1) stadio basico per NaOH al 40 % per sostanze acide e SOV (pH = 9 ÷ 11)
- 2) debatterizzazione con NaClO come ossidante (controllo potenziale Redox)

Altre caratteristiche del sistema sono:

Velocità di attraversamento	1.22 m/s
Tempo di permanenza	2.05 s
Rapporto totale liquido lavaggio / aria	1 l/h liquido ogni m ³ /h aria
Perdita di carico totale	120 mm

Le aspirazioni manterranno in leggera depressione i locali e le vasche di M1.

L'emissione E1 sfocia in atmosfera a 16 m s.l.s.

I reagenti impiegati vengono stoccati in serbatoi da 2 m³/cad. ubicati in zona adiacente allo scrubber e le pompe di reintegro delle soluzioni avranno una portata totale di ricircolo pari a 20 m³/h.

Al fine di garantire il controllo delle emergenze, oltre ai sistemi di controllo esistenti (livelli di liquido, disservizi motori e/o pompe, ecc) , è installato un sistema di protezione generale che blocca la fase di carico in area stoccaggio reflui all'immediato manifestarsi di una qualunque situazione di emergenza.

Lo stadio di abbattimento degli inquinanti per l'impianto di E5 opera secondo la seguente sequenza:

- 1) stadio acido per H₂SO₄ per sostanze basiche e SOV (pH = 3 ÷ 5)
- 2) stadio basico/ossidativo per NaClO e NaOH per sostanze acide e SOV (pH = 9 ÷ 11) e debatterizzante

Altre caratteristiche del sistema sono:

- Velocità di attraversamento	1,13 m/s
- Tempo di permanenza (stadio 1 + stadio 2)	1,32 s + 1,32 s
- Rapporto totale liquido lavaggio / aria	1 l/h liquido ogni m ³ /h aria
- Perdita di carico totale	120 mm

L'emissione E5 sfocia in atmosfera a 16 m s.l.s.

Impianto di distribuzione GNL

Nell'installazione A.O.C. S.r.l. è presente un impianto per lo stoccaggio e la distribuzione di GNL che viene utilizzato nell'alimentazione delle due caldaie asservite all'impianto di trattamento rifiuti.

L'impianto GNL (fornito in comodato d'uso dalla HAM Italia S.p.A.) che la Società A.O.C. ha installato è costituito da:

- un serbatoio criogenico da 60 m³ per lo stoccaggio del gas naturale che consente di mantenerlo allo stato liquido (ad una T = - 196 °C);
- un evaporatore a fascio tubiero che consente il passaggio del GNL dallo stato liquido a quello gassoso;
- impianti accessori per la distribuzione del gas ed il dosaggio dell'odorizzante;
- impianti di sicurezza.

Il funzionamento dell'impianto è telecontrollato a distanza mediante PLC che consente sia di agire sulle funzioni ed i parametri d'impianto, sia di monitorare il livello di gas e la pressione nel serbatoio.

Il serbatoio viene caricato mediante trasferimento di un semirimorchio di un truck pieno da 56 m³ e linee dedicate dotate di valvole di sicurezza.

L'impianto è programmato per spegnersi automaticamente in caso di raggiungimento della T minima del gas a valle dei vaporizzatori in modo da non danneggiare la parte non criogenica dell'impianto. Tutte le tubazioni, dotate di valvole, sono provviste anche di valvole di sicurezza termica e sistema di non ritorno che fa confluire eventuali sovrapressioni delle linee di distribuzione nel serbatoio di stoccaggio.

Applicazione BAT – Best Available Techniques al settore emissioni in atmosfera

In merito alla valutazione sull'applicabilità delle migliori tecniche disponibili relativamente al comparto delle emissioni in atmosfera, con riferimento alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10.08.2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti, si ritengono applicabili le seguenti BAT:

BAT 8: Monitoraggio delle emissioni convogliate.

La BAT indica i parametri inquinanti e le relative frequenze di campionamento derivanti dai vari processi di trattamento dei rifiuti.

Le emissioni attualmente esistenti, E1 ed E5, sono riconducibili al trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa e parzialmente al trattamento chimico fisico di rifiuti solidi e/o pastosi, per i quali i parametri da monitorare sono:

- Polveri, mediante metodica EN 13284-1 con frequenza semestrale;
- HCl, mediante metodica EN 1911 con frequenza semestrale;
- NH₃, (nessuna norma EN di riferimento) con frequenza semestrale;
- TVOC, mediante metodica EN 12619 con frequenza semestrale.

Dei citati parametri, dato le tipologie di processi effettuati, non sembrano risultare pertinenti i parametri polveri e HCl. I parametri NH₃ e TVOC sono invece ritenuti pertinenti e si ritiene che siano da indicare nel quadro dei limiti e nel piano di monitoraggio delle emissioni.

In particolare, il parametro TVOC con relativa metodica analitica di riferimento, sostituisce l'attuale parametro SOV di I, II, III, IV, V Classe.

In considerazione dell'adeguamento tecnologico sul sistema di abbattimento dell'emissione E5, tuttavia si ritiene di far decorrere il nuovo monitoraggio del parametro TVOC dal 17.08.2022, termine ultimo per

l'adeguamento alle BAT di settore, e di mantenere sino a tale termine l'attuale parametro SOV di I, II, III, IV, V Classe.

Nel merito di tale sostituzione, con riferimento soprattutto all'emissione E5, il Gestore asserisce che, dal momento che la definizione di VOC non comprende composti gassosi non liquefabili a temperatura ambiente, il valore limite sia da confrontare, in relazione alla misurazione con metodica UNI EN 12619, attraverso la determinazione del parametro COVNM (Composti organici volatili non metanici), ossia della sommatoria dei TVOC ad esclusione del gas metano.

In mancanza di riferimenti espliciti nella BAT a supporto di tale interpretazione e considerata l'adeguamento tecnologico consistente nell'installazione di un sistema con post combustore, tecnologia che dovrebbe garantire i livelli minimi di concentrazione in emissione, si ritiene che il parametro TVOC debba tenere in considerazione la totalità dei composti organici misurati con la metodica UNI EN 12619; si ritiene altresì utile, ai fini di ulteriori eventuali valutazioni, che il gestore misuri in fase di collaudo la concentrazione dei COVNM (Composti organici volatili non metanici) e quindi il contributo reale del metano nell'emissione.

Per le emissioni E1 ed E5 si ritiene di confermare nel quadro dei monitoraggi il parametro H₂S, quale inquinante sito specifico e non indicato dalla BAT, riconducibile ai composti volatili contenenti zolfo e pertanto utile al monitoraggio di eventuali emissioni odorigene.

Per l'emissione E7, esclusivamente afferente alle attività di scarico rifiuti liquidi e di carico olio combustibile ATZ e dotata di abbattimento a carboni attivi, si ritiene di applicare unicamente il parametro TVOC, come presentato dal Gestore, conformemente ai trattamenti di rifiuti liquidi a base acquosa.

Non ricadono nell'ambito della BAT le emissioni E2 ed E3, afferenti a caldaie configurabili come medi impianti termici alimentati a GNL.

La BAT nel complesso si ritiene applicata.

BAT 9: Monitoraggio delle emissioni diffuse.

Le emissioni diffuse censite nello stabilimento sono l'emissione ED3 esistente, derivante dagli sfiati dei serbatoi di stoccaggio D19, D20, D21, la nuova emissione ED4, che sarà prodotta dall'impianto di conferimento di rifiuti liquidi derivanti da pulizia di fosse settiche e similari e dallo stoccaggio in appositi container di rifiuti deperibili da navi, la nuova emissione ED5, derivante dagli sfiati, dotati di sistemi passivi di filtrazione a carbone attivo (40 kg di C.A), dei serbatoi D2, D3, D4, D8, D10, D15, D16 disconnessi dall'emissione E5.

Per le suddette emissioni sono già previste sistemi di limitazione e abbattimento mediante presidi localizzati o nebulizzazioni di acqua e sostanze deodoranti.

La BAT risulta già applicata all'installazione.

BAT 10: Monitoraggio periodico delle emissioni di odori.

L'applicabilità di questa BAT è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata. Lo stabilimento si trova in un'area portuale di esclusivo carattere industriale, con innumerevoli sorgenti potenziali di emissioni odorigene, distante però da recettori sensibili.

La BAT non risulta pertanto applicabile.

Il Gestore comunque ha precisato che l'emissione di odore è stata misurata con campagne di misurazione ad hoc finalizzate sia alla determinazione delle unità odorimetriche europee in olfattometria dinamica, sia alla determinazione di markers odorigeni chimici. I monitoraggi effettuati negli anni hanno indicato la presenza di sorgenti di odore puntuali individuabili nelle emissioni in atmosfera E1 ed E5; inoltre le molecole organiche riscontrate sono tipiche degli oli combustibili pesanti e si ritrovano solo in misura poco significativa al confine dello stabilimento.

In particolare, si rileva come nell'ultimo studio effettuato in Aprile 2021, si sia rilevata a confine una componente odorigena poco significativa (< 25 U.O.) e molecole chimiche derivanti sia dal processo di AOC che dal processo di aziende adiacenti, essendo presenti specie chimiche della degradazione di oli vegetali non trattate da AOC.

BAT 12: Piano per la gestione di odori.

Considerata l'ubicazione dello stabilimento e l'entità delle emissioni, non si ritiene necessario un Piano di Gestione Odori. Il Gestore al fine di ottemperare alla BAT ha introdotto nel sistema di gestione ISO 14001 una specifica indicazione operativa in caso di eventi anomali o esposti. Tali indicazioni sono state introdotte nella procedura PRO SIS-04 Rev_3. E' stato anche modificato il modulo di registrazione delle Non

Conformità (MOD SIS-09), introducendo tra i possibili eventi anche le anomalie/esposti correlati alla diffusione di emissioni odorigene. Si allegano i documenti di cui sopra.

La BAT, per quanto non propriamente applicabile, si ritiene ottemperata .

BAT 13: Tecniche per prevenire le emissioni di odori.

Tutte le emissioni odorigene sono convogliate o quantomeno presidiate da sistemi di abbattimento passivi. Si ritiene che anche gli interventi di revamping degli impianti di captazione e abbattimento dell'emissione E5 contribuiranno al miglioramento dello scenario emissivo dello stabilimento.

L'odore prevalente rappresentato dai composti solforati (H₂S in particolare) è eliminato per trattamento in scrubber ad umido.

L'odore residuo rappresentato da sostanze organiche volatili è considerato significativo in emissione, ma non in relazione al contesto. Si è valutato che a confine verso il recettore sensibile commerciale più prossimo non si ha un contributo significativo e l'odore deriva anche da altre realtà industriali presenti nel comparto di alata Oli Minerali.

La BAT si ritiene nel complesso applicata.

BAT 14: Tecniche per prevenire le emissioni di odori.

La BAT si ritiene già rispettata.

BAT 41: Tecniche per ridurre le emissioni di polveri, composti organici e NH₃ nell'atmosfera per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi.

La BAT risulta marginalmente pertinente, per la presenza di alcuni rifiuti di natura fangosa.

I sistemi di abbattimento risultano comunque conformi alle BAT che si intende applicata.

BAT 53: Tecniche per ridurre le emissioni di composti organici volatili da trattamento di rifiuti a base acquosa e BAT-AEL.

La BAT risulta pertinente.

I sistemi di abbattimento risultano già conformi alle BAT.

Circa i BAT-AEL, il parametro HCl non sembra pertinente, mentre per il parametro TVOC la BAT indica un intervallo, entro cui dovrà essere contenuto il valore limite in emissione, di 3 – 20 mg/Nm³.

Per il parametro NH₃, indicato nel quadro dei monitoraggi della BAT 8, non viene indicato uno specifico BAT-AEL.

Il Gestore ribadisce, analogamente alla BAT8, come il parametro TVOC (Total Volatil Organic Compound) misurato con norma UNI EN 12619, dovrebbe escludere i composti metanici, non propri delle attività dell'impianto ma potenzialmente presenti, e considerare quindi i COVNM (composti organici volatili non metanici). In merito, si conferma nuovamente che in mancanza di riferimenti espliciti nella BAT, si ritiene di dover considerare la complessità di composti organici volatili.

In conclusione, per quanto riguarda l'assetto attuale, l'installazione risulta conforme da un punto di vista impiantistico alle BAT sopra richiamate.

Sezione acustica ambientale

La normativa vigente attribuisce la competenza autorizzativa in materia di inquinamento acustico per il caso in questione al Comune territorialmente interessato dall'insediamento dell'impianto. Agli atti dell'Autorità competente in materia di AIA, non sussistono nel pregresso problematiche di inquinamento acustico legate all'attività in esame.

In occasione della prima conferenza dei servizi di valutazione dell'istanza di riesame dell'AIA, era stata formulata richiesta di integrazioni alla documentazione presentata in tema di rumore e vibrazioni. In particolare, era stata richiesta la predisposizione e presentazione di un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni ai sensi della BAT 17 di cui alla decisione 2018/1147, da includere nel piano di gestione ambientale.

Si chiedeva inoltre al Gestore di indicare, ai sensi della BAT 18, se e quali tecniche, fra quelle indicate nella tabella di cui alla stessa Decisione 1147/2018, siano già adottate e quali eventualmente siano da inserire nel piano di cui alla BAT 17.

Con le integrazioni fornite dalla Società, è stata presentata una valutazione previsionale di impatto acustico relativa all'introduzione delle modifiche di fase 1 che soddisfa le richieste formulate, attestando la conformità alle BAT di settore.

Applicazione BAT – Best Available Techniques al settore acustico

In riferimento all'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale a seguito della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 presentata da A.O.C. S.r.l. per l'installazione sita in Comune di Genova, Calata Oli Minerali ed esaminate le integrazioni pervenute in data 28.12.2021 ed assunte al protocollo della Città Metropolitana con n. 64448, nonché la RT 035/2021 Rev. 1 - del 24/12/2021, la RT 129R/2021 del 01/07/2021 e la RT 316R/2021 del 24/12/2021 e, dunque, ai chiarimenti ricevuti con le integrazioni fornite dalla Società, si ritiene di poter valutare positivamente il rinnovo dell'autorizzazione anche per il comparto acustico, tenendo conto dell'applicazione delle BAT di settore di cui alla Decisione comunitaria sopra citata.

Per quanto riguarda l'attività di A.O.C. nell'assetto attuale con le integrazioni tecniche è stato rivalutato l'impatto acustico in una chiave di miglioramento continuo soprattutto in relazione al valore di emissione al confine dello stabilimento coincidente con il limite definito dalla normativa per il livello di emissione.

Il Gestore, nel documento di valutazione di applicabilità delle BAT definite alla Decisione citata, relativamente alla BAT 17 e 18 inerenti le emissioni sonore e le vibrazioni le ritiene applicate alla propria installazione ed ha fornito riferimenti alle azioni poste in essere in relazione a tali BAT di settore.

La BAT 17 consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli elementi riportati di seguito:

- I. un protocollo contenente azioni da intraprendere e scadenze adeguate;
- II. un protocollo per il monitoraggio del rumore e delle vibrazioni;
- III. un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti rumore e vibrazioni, ad esempio in presenza di rimostranze;
- IV. un programma di riduzione del rumore e delle vibrazioni inteso a identificarne la o le fonti, misurare/stimare l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.

La BAT 18, per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate nella tabella di cui alla stessa Decisione 1147/2018.

In relazione a quanto sopra, la Società ha fornito le indicazioni relative alle azioni da intraprendere in caso di esposto e le indicazioni sulle tecniche già adottate nel piano di cui alla BAT 17, quali azioni preventive o da prevedersi nel protocollo di gestione per eventuali esposti.

Sezione energia

L'acqua industriale utilizzata dalla ditta AOC proviene interamente dall'acquedotto comunale e viene utilizzata sia nel processo che per usi civili.

L'acqua è principalmente utilizzata nel processo per il lavaggio degli impianti e per la diluizione di materie prime ausiliarie del ciclo di depurazione delle acque.

L'azienda produce energia termica per mezzo di due caldaie, rispettivamente denominate M5 e M6, utilizzate principalmente per la produzione di calore ad uso impiantistico e in minima parte per il riscaldamento locali. Per l'alimentazione delle caldaie viene impiegato gas naturale liquido i cui quantitativi consumati sono ricavabili dalle fatture di acquisto.

Gli impianti sono in funzione continuativamente ed il maggior consumo di combustibile si registra nei mesi invernali, complice il suo utilizzo per il riscaldamento dei locali e delle cisterne D11, D12, D13 e D14. Si registra invece un calo nell'utilizzo di questa risorsa nei mesi estivi.

Caratteristiche delle caldaie:

Sigla delle unità	M5, M7	M6	M17
Identificazione dell'attività	1	1	1
Costruttore	Tecnositer	Tecnositer	Arca Caldaie
Modello	ETA HOL. 0 EUROMAT -750	ETA 2000	LT29
Anno d'installazione	1998	2010	2022
Potenzialità al focolare	800.000 Kcal/h	1.572.000 Kcal/h	34,8 kW
Tipo di macchina	Bruciatore a GNL	Bruciatore GNL	Bruciatore GNL
Tipo di impiego	Produzione vapore 1000 kg/h	Produzione vapore 2620 Kg/h	Produzione acqua calda
Fluido termovettore	Olio diatermico	Vapore surriscaldato	acqua
Rendimento (%)	90	90	95
Sigla dell'emissione	E2	E3	E9

Chiusura dell'impianto

Per chiusura definitiva dell'impianto si intende la cessazione di tutte le attività lavorative svolte da parte della Società A.O.C. S.r.l. , senza che la titolarità dell'impianto venga volturata a società terze.

La procedura operativa da seguire in caso di termine dell'attività è la seguente:

- bonifica di tutti i serbatoi e di tutte le linee coinvolte nell'attività di trattamento e conferimento dei rifiuti prodotti a società terze autorizzate;
- bonifica dei suoli dell'area di impianto e conferimento dei rifiuti prodotti a società terze autorizzate;
- messa in sicurezza di tutte le apparecchiature elettromeccaniche;
- smaltimento delle materie prime utilizzate per i trattamenti e rimaste a stoccaggio;
- comunicazione agli enti di controllo dell'avvenuta cessazione dell'attività lavorativa all'interno dell'impianto.

Bonifiche

L'area occupata dagli impianti A.O.C. è attualmente soggetta alle procedure di cui al titolo V della parte IV del d. lgs. n. 152/2006 per quanto attiene alle bonifiche dei siti contaminati. In particolare, la procedura di bonifica viene portata avanti dalla Società ENI per l'intera area del pontile e di calata Bettolo.

La Società A.O.C. ha predisposto una rete piezometrica condivisa con ENI S.p.A., che dovrà essere mantenuta al fine di consentire alla Società l'effettuazione delle operazioni di monitoraggio periodico delle matrici ambientali, secondo le indicazioni e le frequenze indicate nell'AIA e nel PMC.

Le prime indagini sono state eseguite nel 2016 e ripetute nel 2021. L'Azienda prevede di realizzare nuovi piezometri attrezzati in occasione della campagna del 2026, in modo da acquisire dati sulla profondità dei piezometri e altezza della sezione fessurata, dati richiesti dagli enti, ma in oggi non disponibili proprio perché la rete utilizzata è di altra Società.

Nella relazione tecnica allegata all'istanza di rinnovo dell'AIA si rimandano al 2026 gli accertamenti sulla nuova zona "a mare" su cui verranno posizionate le attività della Giuseppe Santoro S.r.l. nell'ambito della realizzazione del polo ecologico portuale. Al riguardo si ritiene opportuno precisare che tali aree devono essere intese come conformi allo stato attuale; in tal modo eventuali superamenti delle CSC che dovessero essere riscontrati nei futuri anni non potranno essere potenzialmente ricondotti a situazioni pregresse imputabili ad A.O.C. S.r.l..

Valutazione integrata degli inquinamenti e applicazione dei contenuti tecnici delle BAT conclusions

Relativamente all'istanza presentata dalla Società A.O.C., sono state esaminate le BAT di cui alla Decisione 2018/1147/Ue al fine di valutarne l'applicazione all'installazione di Calata Oli Minerali in Genova. La disamina viene effettuata secondo un'ottica integrata degli impatti e degli inquinamenti derivanti dall'installazione stessa, come indicato dalla DIR 2010/75/Ue.

Ai fini dell'inquadramento nelle BAT di settore, l'installazione di A.O.C. S.r.l. è classificabile come "trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa" e "trattamento chimico-fisico dei rifiuti".

Non venendo effettuato alcun trattamento biologico dei rifiuti, inteso come trattamento aerobico o anaerobico ad opera di batteri preposti alla biodegradazione di composti organici, non sono applicabili le BAT riferite al trattamento biologico dei rifiuti.

Ciò nonostante alcune operazioni di trattamento delle emissioni in atmosfera richieste dalla BAT 34, specifiche per il trattamento biologico dei rifiuti, vengono comunque attuate: l'aria che viene aspirata dai serbatoi e dalle cappe aspiranti viene infatti convogliata ad un impianto di lavaggio ad umido.

Di seguito si valuta la conformità alle BAT di settore che tiene conto di quanto dichiarato dall'Azienda, di quanto emerso nel corso delle conferenze dei servizi e di quanto previsto dalle singole BAT di settore approvate con la Decisione Ue 2018/1147.

Conclusioni generali sulle BAT

BAT 1

E' resa obbligatoria l'adesione ad un SGA, contenente tutte le caratteristiche indicate dalla BAT 1, al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto. Ai fini di un efficiente monitoraggio e controllo delle prestazioni ambientali risulta necessario precedere l'adozione dei diversi piani di gestione indicati dalla BAT 1, ad integrazione dell'SGA, ed in particolare:

- Piano di gestione dei residui (rif. sezione 6.5)
- Piano di gestione in caso di incidente (rif. sezione 6.5)
- Piano di gestione degli odori (BAT 12), limitatamente all'identificazione delle possibili fonti odorigene e alla predisposizione di un protocollo di risposta per i casi di eventi odorigeni identificati (ad esempio, in caso di esposti, rimostranze o emergenze).
- Piano di gestione del rumore e delle vibrazioni (BAT 17), limitatamente all'identificazione delle possibili fonti e alla predisposizione di un protocollo di risposta per i casi di eventi acustici identificati (ad esempio, in caso di esposti o rimostranze).

Costituiscono passaggi cruciali di una gestione ambientalmente impostata sulla prevenzione e sulla riduzione degli inquinamenti la gestione dei flussi di rifiuti (BAT 2) e l'inventario dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi (BAT 3) .

Il controllo delle prestazioni degli impianti, svolto anche attraverso il monitoraggio delle emissioni nelle differenti matrici ambientali, attiene alle verifiche di rendimento degli stessi che pertanto dovranno essere

dettagliate in apposita procedura (sempre integrata con l'SGA e al netto dei trattamenti primari), tenendo conto dei possibili differenti effetti sull'ambiente in relazione alla tipologia ed alla quantità di rifiuti trattati. Al riguardo, l'individuazione dei punti di monitoraggio posti dopo le diverse fasi di trattamento sono un primo necessario passaggio per l'approntamento di un sistema di verifica dell'efficienza e dei rendimenti delle diverse fasi di trattamento che, per ciascuna di queste, è stata quantificata in termini percentuali nella procedura di gestione impianto – PRO GES 04 – Rev. 4 del 01.12.2021.

Nei documenti forniti con le integrazioni all'istanza è stata formulata dalla Società una proposta di monitoraggio dei parametri per ciascuna fase di trattamento da misurare in laboratorio, con indicazione dei risultati attesi in termini di efficienza. Restano non evase le richieste relative ai dati di concentrazione in ingresso/uscita per ciascun inquinante, oltre che di rendimento atteso, nonché i conseguenti criteri di calibrazione di reagenti e quelli per stabilire un congruo tempo di ritenzione a trattamento con indicazione del rendimento minimo atteso e quali siano le verifiche intermedie approntabili per monitorare l'efficienza del trattamento e le valutazioni conseguenti che possano portare l'impianto A.O.C. a lavorare al massimo della sua efficienza, conseguendo un rendimento alto della propria prestazione che deve garantire l'assenza o, in alternativa, la maggior rimozione di inquinanti dal materiale trattato e la maggior riduzione possibile delle emissioni di inquinanti in acqua ed in atmosfera. Si inserisce una prescrizione in tal senso con indicazione di un termine per la predisposizione e l'invio di quanto richiesto.

La BAT si intende parzialmente applicata e ci si riserva di valutarne la piena applicazione al ricevimento dei dati sopra richiamati e dell'inventario dei flussi.

BAT 2

Le prestazioni ambientali complessive dell'impianto comprendono azioni già adottate dall'Azienda quali le procedure di pre-accettazione e di accettazione, quelle di omologa, le analisi sui rifiuti, il sistema di tracciabilità interna dei rifiuti, la segregazione dei rifiuti in impianto e la loro puntuale individuazione (p.ti a), b), e) e g) della BAT 2): tutto ciò va correlato, nell'ambito della procedura integrata con l'SGA, con l'idoneità del trattamento rispetto ad un determinato rifiuto prima del suo arrivo in impianto. I criteri di accettazione e, ancor più, di rigetto di carichi di rifiuti in impianto sono descritti nella procedura PRO GES-03 – Rev.2 dell'01.12.2021.

Le procedure di tracciabilità dei rifiuti e l'inventario dei rifiuti (p.to c della BAT 2) devono contenere ogni informazione utile al reperimento di ciascun rifiuto in impianto sino al conferimento a terzi e devono essere basate sul rischio in termini di pericolosità ed in termini di sicurezza dei processi attuati sui rifiuti stessi, di sicurezza sul lavoro e di impatto ambientale. Per quanto attività come la miscelazione dei rifiuti determinino criticità nel tracciamento del singolo rifiuto conferito, il sistema adottato dall'Azienda deve garantire la ricostruibilità dei rifiuti costituenti il carico nei singoli serbatoi. In oggi, le ispezioni ed i controlli all'impianto A.O.C. non hanno evidenziato lacune al sistema in uso presso l'installazione A.O.C.. Ci si riserva di prescrivere variazioni o modifiche a seguito dei controlli periodici di Arpal.

Il p.to d della BAT 2 relativo all'istituzione di un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita parte da un criterio di "aspettativa", ovvero di rendimento atteso dell'impianto rispetto alla riduzione di inquinanti in un carico di rifiuti da sottoporre a trattamento, il cui esito dovrà essere in linea con il dato atteso. Questa parte della gestione prevede inoltre il monitoraggio e l'ottimizzazione del sistema di trattamento/disoluzione dei rifiuti anche attraverso un'analisi dei flussi di materiali in trattamento, basata anche in questo caso sui

rischi prima elencati. La verifica in itinere del rendimento necessita di analisi intermedie che devono far parte del sistema di gestione portano a confermare ovvero a correggere il processo di trattamento, agendo sulle valutazioni di compatibilità dei rifiuti, sull'idoneità al trattamento di rifiuti con un carico inquinante/oleoso elevato, sul tempo di permanenza nei reattori, sulla temperatura, ecc. La procedura che si richiede con la presente autorizzazione deve ricomprendere, nel dettaglio, anche queste fasi previsionali sia rispetto ad una resa attesa del trattamento applicato per le differenti tipologie di rifiuti, sia di verifica in itinere delle stesse, sia di valutazione finale con adozione degli eventuali correttivi che si rendessero necessari al fine di ottimizzare il trattamento e raggiungere il più elevato rendimento possibile, quale scopo primario per qualsiasi impianto di trattamento rifiuti. Si ritiene necessario che l'Azienda integri nelle proprie procedure aziendali gli elementi sopra esposti laddove non presenti, inserendo l'effettuazione di campionamenti monte/valle e successive analisi chimiche degli inquinanti pertinenti e dei parametri di processo nei punti intermedi delle diverse fasi degli impianti di trattamento. La verifica della sola percentuale d'acqua nel prodotto in uscita per ogni lotto di rifiuti trattati non ottempera ai contenuti della BAT. La frequenza mensile proposta dall'Azienda non copre in modo adeguato tali verifiche che dovrebbero essere impostate anche prevedendo misuratori in continuo e/o verifiche di laboratorio con frequenze più ravvicinate e con maggiore attenzione ad un monitoraggio più ravvicinato in caso di cambio di tipologia di rifiuti in trattamento, anche per rapporti acqua/olio sostanzialmente differenti o per diversa tipologia della matrice oleosa originaria. Si reitera la richiesta di elaborazione di un piano di indagine e di analisi da integrare nell'SGA e contenente gli elementi sopra rappresentati.

Rispetto al contenuto del p.to f della BAT 2 relativo alla garanzia di compatibilità rifiuti prima del dosaggio, della miscelazione e del trattamento ci si riferisce anche in questo caso ad opportune verifiche analitiche che non hanno il "solo" obiettivo di verificare e scongiurare reazioni chimiche indesiderate e/o potenzialmente pericolose tra i rifiuti, ma anche valutare reazioni chimiche che nei serbatoi/reattori potrebbero inficiare il buon esito del trattamento, se non anche compromettere l'uso degli impianti. I rifiuti che A.O.C. invia a trattamento sono, per loro natura, compatibili tra loro essendo rifiuti liquidi a matrice acquosa contenenti percentuali d'olio differenti per tenore e tipologia. Tali verifiche sono realizzabili con le prove di trattamento chimico-fisico simulate in laboratorio le cui procedure ed i cui esiti vanno tracciati. Alcune azioni in tal senso sono attuate dall'Azienda, ma si chiede che la procedura integrata con l'SGA includa e dettagli le verifiche dette sopra, nonché la loro registrazione.

Quanto sopra esposto dovrà prevedere (tra l'altro) anche la redazione di un piano di campionamento impostato sulla base delle tipologie di rifiuti in ingresso nel trimestre precedente e per ciascun campionamento effettuato l'Azienda dovrà conservare piano di campionamento, verbali di campionamento e rapporti di prova per almeno 5 anni.

Il p.to f della BAT 2 non si ritiene al momento applicabile all'installazione A.O.C..

La BAT 2 si ritiene parzialmente applicata e si chiederà l'aggiornamento di talune procedure connesse all'SGA al fine di includere anche alcuni degli aspetti sopra rappresentati.

Come scritto sopra, tutte le procedure di cui ai precedenti punti dovranno essere coordinate con il sistema di gestione ambientale dell'Azienda: nell'ordinaria gestione operativa così come nella gestione di eventi accidentali che dovessero verificarsi, l'Azienda dovrà valutare l'efficacia delle azioni inserite nelle procedure aziendali e, se del caso, intervenire a modificarle in un'ottica migliorativa rispetto agli obiettivi, dando conto nel documento delle motivazioni e delle valutazioni che hanno portato a rivedere e correggere alcune azioni.

L'efficacia delle azioni previste nel SGA verrà valutata da parte dell'ente di controllo che potrà, nel corso delle verifiche, direttamente proporre correttivi o modifiche ritenuti opportuni. Gli stessi determineranno interventi sul testo dell'autorizzazione solo nei casi in cui dovessero contrastare con altre prescrizioni contenute nella parte dispositiva dell'AIA e/o del PMC.

BAT 3 – La BAT prevede l'istituzione ed il mantenimento di un inventario dei flussi di acque reflue ed emissioni gassose nell'ambito dell'SGA con lo scopo di favorire la riduzione delle emissioni in acqua ed in atmosfera.

La BAT descrive già quali debbano essere tutte le caratteristiche minime di un sistema di gestione di questi aspetti a cui l'Azienda si deve attenere (ad esempio, caratteristiche dei flussi, bioeliminabilità, prestazioni degli impianti, inquinanti pertinenti, ecc.). Fermo restando tutto quanto indicato dalla BAT, si evidenzia quanto segue:

1. La necessità di istituire un flussogramma con individuazione degli inquinanti pertinenti.
2. La richiesta di valori medi e di variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità dei flussi di acque reflue scaricati prevede la necessità di installazione di strumentazione in continuo per detti parametri, con registrazione dei dati a PLC, anche in doppio e canale protetto da password inserita dall'ente di controllo per l'acquisizione dei dati grezzi. Si rinvia nel merito alla valutazione relativa al comparto scarichi idrici.
3. I richiesti valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti allo scarico in mare (e valutazione della loro variabilità) prevede una frequenza di analisi elevata.
4. Le informazioni su valori medi e variabilità della portata e della temperatura, nonché valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti all'emissione in atmosfera (e valutazione della loro variabilità) viene valutata con i monitoraggi periodici previsti all'emissione E1 i quali andranno integrati con l'SGA, con il flussogramma ed eseguiti in coerenza con le sostanze pertinenti individuate dall'Azienda. Qualora si verificassero situazioni di doglianze relative a miasmi derivanti dall'attività, potrà essere rivalutata la necessità di strumentazioni in continuo dei parametri ritenuti significativi.

La conformità a questa BAT non può limitarsi ai soli monitoraggi allo scarico in acqua e al controllo delle emissioni in atmosfera che rappresentano l'ultimo anello delle verifiche ambientali.

Si reitera con prescrizione la richiesta all'Azienda di aggiornare le proprie procedure con l'inventario dei flussi, dettagliato di ogni fase del ciclo di trattamento e dello stoccaggio (sia in termini di flusso di massa che di concentrazioni medie e massime attese/reali per ciascun inquinante e per eventuali diverse tipologie di rifiuto) per poi pervenire alla redazione di un inventario dei parametri di processo e ad un loro monitoraggio finalizzato sia al controllo dei rendimenti dell'impianto (individuando quali sono per voi i rendimenti minimi per ogni fase di trattamento), sia al controllo delle diverse matrici ambientali in uscita dall'insediamento. Il tutto tenendo conto dell'individuazione delle sostanze pertinenti, della bioeliminabilità, della previsione di monitoraggi in continuo e non, e quanto altro sopra richiesto con le BAT 1-2-3, prevedendone l'integrazione anche nel proprio SGA.

Si procede pertanto ad inserire prescrizioni in tal senso affinché l'Azienda allinei entro il 30.06.2022 il proprio SGA a quanto richiesto dalle BAT sopra esaminate inviando copia delle procedure modificate all'Autorità

competente. La conformità delle stesse verrà verificata da parte di Arpal nel corso delle periodiche ispezioni presso l'installazione.

Nel contempo, in applicazione dei BAT-Ael previsti per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera, si prescrivono limiti e periodicità così come previste dalla norma comunitaria.

La valutazione della completa applicazione della BAT 3 all'installazione AOC sarà possibile a seguito dell'adempimento da parte della Società a quanto sopra indicato.

BAT 4

L'utilizzo delle tecniche previste da questa BAT ha lo scopo di ridurre il rischio ambientale associato al deposito di rifiuti si coniuga con la necessità di definire limiti temporali e volumetrici all'accumulo di rifiuti e prescrivendo limiti ai volumi in stoccaggio e di flussi di rifiuti massimi giornalieri a trattamento.

Le prescrizioni già inserite nella pre-vigente AIA e relative agli stoccaggi verranno confermate con il rinnovo dell'autorizzazione. Al p.to d della BAT 4 si indica di separare le zone di deposito e movimentazione dei rifiuti pericolosi imballati da quelle dei rifiuti non pericolosi: presso l'impianto gli stoccaggi di rifiuti pericolosi e non pericolosi vengono gestiti separatamente per quanto attiene ai serbatoi che sono individuati e distinti prima dell'avvio a trattamento dei rifiuti.

La disamina delle applicazioni di questa BAT proposta dall'Azienda, ne attesta l'applicazione presso l'installazione A.O.C.

BAT 5

Per ciò che attiene alla movimentazione ed al trasferimento di rifiuti, A.O.C. prevede procedure specifiche per azioni in sicurezza che l'Azienda già adotta (rete interna e dedicata di pompaggio e movimentazione rifiuti in ingresso e tra le fasi di trattamento; circuiti idraulici chiusi per le materie prime liquide, anche quando preparate manualmente dagli operatori partendo da MP in polvere/scaglie o da soluzioni concentrate da diluire). La BAT elenca gli elementi che le Aziende devono avere nell'ambito delle proprie procedure di movimentazione e trasferimento rifiuti che si coniugano in alcuni passaggi anche col sistema di tracciabilità interna dei rifiuti, ma integrano misure preventive, di rilevazione e di limitazione delle fuoriuscite e le procedure di intervento. Anche le richieste procedure per la movimentazione ed il trasferimento dei rifiuti sono basate sul rischio in questo caso derivante dalla mera probabilità di incorrere in incidenti/disservizi e del loro conseguente impatto sull'ambiente. L'Azienda dichiara di essere dotata di procedure per interventi in emergenza in caso di perdite e permette di non arrestare l'attività grazie alla presenza di by-pass e circuiti ausiliari utilizzati nei casi di manutenzione ordinaria o straordinaria degli impianti. La verifica della completa rispondenza di tali procedure a tutti i contenuti della BAT 5 è rinviata ai controlli periodici da parte di Arpal, come anche per la verifica della conformità delle altre procedure. La BAT si ritiene applicata.

BAT 6 sul monitoraggio

In conformità ai contenuti della BAT 6, l'Azienda dovrà prevedere controlli anche in continuo dei parametri più significativi del processo e nelle diverse fasi di trattamento (come esemplificato nella BAT ed adeguandolo ai propri impianti di trattamento) al fine di verificarne l'efficienza e monitorare i principali parametri di processo nei punti iniziali/intermedi/finali, in continuità con le indicazioni della BAT 3.

La BAT 6 si ritiene parzialmente applicata, ma adeguabile a seguito del rinnovo dell'AIA con l'applicazione dei BAT-Ael per i recettori finali e con l'attuazione di quanto valutato idoneo relativamente alle fasi intermedie di trattamento, partendo da una rielaborazione della proposta dell'Azienda (cfr. pag. 56 e sg.), che va integrata e rielaborata. In tal senso vengono inserite specifiche prescrizioni.

BAT 11

Relativa al monitoraggio almeno annuale dei consumi di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue: l'Azienda dichiara di attuare le azioni richieste dalla BAT, peraltro incluse nel PMC. Rispetto alla possibilità di incrementare il ricircolo dell'acqua di processo, l'Azienda ritiene non perseguibile tale ipotesi a causa dell'elevata salinità dell'acqua di risulta dal trattamento, conseguente alla provenienza da sentine e slop di navi. La salinità aggredirebbe le componenti metalliche degli impianti, corrodendoli.

Al fine di ridurre i consumi dell'acqua di rete verrà raccolta l'acqua di seconda pioggia in una vasca dedicata e interrata per poi essere impiegata nel lavaggio piazzali o impianti. La vasca verrà messa a progetto contestualmente alla realizzazione delle opere edili di realizzazione di un nuovo capannone industriale in cui collocare le attività di gestione rifiuti della Santoro S.r.l. che verranno valutate in altro procedimento.

La BAT si ritiene applicata.

BAT 19

Per ottimizzare i consumi di acqua di rete e ridurre il volume di acque scaricate la BAT prevede l'adozione di una adeguata combinazione di tecniche e dotazioni impiantistiche (ricircolo a trattamento delle acque interne non di processo) e pertanto si ritiene applicata. Si rinvia alla BAT 11 per le azioni previste ai fini di ridurre i consumi di acqua di rete. In ogni caso, nel tempo, dovrà essere sempre garantito l'obiettivo di tale BAT, anche valutando l'integrazione di ulteriori azioni a supporto degli obiettivi stabiliti.

Rispetto alla lettera d) della BAT 19 relativa alle tecniche per ridurre rischi di tracimazioni e malfunzionamenti di vasche e serbatoi, sono presenti indicatori di livello sui serbatoi e valvole di chiusura comandate da elettrovalvole, compresi i troppo pieni. Tutti i serbatoi sono posizionati in bacini di contenimento ed i sensori di livello in dotazione sono collegati ad un sistema di acquisizione dati che verranno sostituiti con nuovi sensori tipo radar che, collegato in remoto ad un software presente presso l'ufficio tecnico, consentirà di indicare in tempo reale il livello dei serbatoi. La soglia di allarme per i troppo pieni è impostata al 95 % della capacità volumetrica del serbatoio.

In merito alla lettera e) della BAT 19 sullo stoccaggio coperto dei rifiuti e copertura degli impianti di trattamento, la A.O.C. conferma la presenza di pensilina di copertura sull'area di conferimento rifiuti via terra che comunque vengono inviati in serbatoi chiusi posti in bacini di contenimento. I rifiuti prodotti dall'impianto di trattamento sono stoccati al coperto o in cassoni copribili

Rispetto ai contenuti di cui alla lettera i) della BAT 19 sulla adeguata capacità di deposito temporaneo in caso di condizioni operative non ordinarie, la Società ha la possibilità sia di reimmettere i reflui in testa all'impianto di trattamento, oppure ai serbatoi di raccolta D19, D20 o D21. Inoltre può essere utilizzato il serbatoio D17 (30 m³), normalmente usato per le emergenze (rifiuti rilevati non conformi al trattamento in

fase di scarico), ma utilizzabile come deposito temporaneo di acque eventualmente generate in condizioni operative non ordinarie.

Alle condizioni e dotazioni impiantistiche descritte nel documento di disamina delle BAT, la BAT 19 si ritiene applicata all'installazione A.O.C. S.r.l.. La conferenza dei servizi ha definito una scadenza per la sostituzione dei sensori di livello ai serbatoi nell'ambito di una più generale calendarizzazione degli interventi stabilendo il termine al 30.06.2022.

BAT 21

In caso di eventi accidentali o inconvenienti sopravvenuti, la BAT prevede l'utilizzo di tecniche che devono essere ricomprese nel piano di gestione in caso di incidente richiamato nella BAT 1. L'Azienda ritiene applicato il contenuto della BAT 21 attraverso l'adozione di una politica per la prevenzione degli incidenti rilevanti che già prevede quanto richiesto dalla BAT. La BAT si ritiene applicata e le verifiche vengono rinviate ai controlli periodici da parte di Arpal.

Applicazione BAT – Best Available Techniques al settore gestione rifiuti

BAT 22

Tale BAT è riferita alla possibilità di sostituire dei materiali con rifiuti, tenendo conto dei rischi di contaminazione e della compatibilità dei rifiuti sostitutivi di altri materiali coi rifiuti in ingresso ai quali verrebbero addizionati. La Società ne dichiara la non applicabilità alla propria installazione.

BAT 24

In merito al riutilizzo degli imballaggi, volto alla riduzione della produzione di rifiuti e previsto nel piano di gestione dei rifiuti di cui alla BAT 1, l'Azienda ritiene non pertinente la BAT all'impianto in oggi esistente in Calata Oli Minerali, mentre ne prevede l'applicazione col futuro trasferimento della Giuseppe Santoro S.r.l. Si concorda con tale valutazione e si chiede l'attivazione della BAT 24 contestualmente al futuro assetto impiantistico.

BAT 40

Per quel che riguarda la prestazione ambientale complessiva, la BAT prevede il monitoraggio dei rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di pre-accettazione ed accettazione.

La A.O.C. S.r.l. applica la BAT 40 tramite l'omologa sui rifiuti in ingresso e attraverso i controlli in entrata per quanto attiene all'accettazione dei rifiuti. Le procedure di gestione operativa prevedono inoltre la valutazione della percentuale di acqua/olio/residuo nei rifiuti in ingresso all'impianto i cui esiti vengono registrati nel MOD GES-16 e viene seguito un test empirico di fattibilità della rottura delle emulsioni (PRO GES-03).

La BAT si ritiene applicata.

BAT 52

La BAT attiene alle conclusioni per il trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa ed anche in questo caso riguarda le procedure di pre-accettazione ed accettazione dei rifiuti in ingresso all'impianto, ma per parametri

biologici quali il BOD, il COD ed altri e sulla fattibilità della rottura delle emulsioni, tramite prove di laboratorio. Nel caso di A.O.C. tali parametri non vengono applicati in quanto, al momento, la tipologia di acque avviate a trattamento non include rifiuti organici, ma potrebbe essere necessario integrare tali parametri nel caso di scelte aziendali differenti con avvio di altre tipologie di reflui al trattamento chimico-fisico. In tal caso sarà cura dell'Azienda procedere preliminarmente ad includere tali parametri tra quelli da verificare nelle fasi di pre-accettazione e di accettazione di tali tipologie di rifiuti e nei diversi piani di gestione di cui alle BAT 1 e 2.

Sezione dispositiva – limiti e prescrizioni

Prescrizioni di carattere generale

Ai sensi delle disposizioni di cui alla Decisione 2018/1147 Ue e dei contenuti del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e richiamati i principi generali di cui Titolo I della medesima parte del citato decreto, si dispongono le prescrizioni di carattere generale indicate di seguito relativamente alla prosecuzione della gestione e l'esercizio dell'impianto di stoccaggio, messa in riserva, deposito preliminare, ricondizionamento raggruppamento e trattamento chimico-fisico di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Calata Oli Minerali nel porto di Genova da parte della Società A.O.C. S.r.l.:

- 1) La durata della presente autorizzazione Integrata Ambientale è di anni 12 dalla data di emanazione del presente Atto, in forza dell'adesione al SGA - ISO 14001 da parte dell'Azienda che dovrà, in ogni caso, essere mantenuto e rinnovato. La certificazione del SGA dovrà essere integrata ed aggiornata anche alla luce delle prescrizioni impartite con la seguente autorizzazione. Dovrà essere tempestivamente trasmesso alla Città Metropolitana di Genova ogni rinnovo di certificazione ISO 14001.
- 2) Il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nelle relazioni tecniche pervenute alla Città Metropolitana di Genova nel corso dell'iter istruttorio e nella loro più recente revisione, laddove non contrastino con le descrizioni e le prescrizioni dell'autorizzazione le quali, in ogni caso, prevalgono. Devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando - in particolare - le migliori tecnologie disponibili in conformità ai contenuti della Decisione Ue 2018/1147.
- 3) Si approvano le fasi 1 e 2 dei lavori di revamping impiantistico finalizzato alla predisposizione del futuro trasferimento di ulteriori attività di gestione rifiuti attualmente effettuate da altra Società, così come definite nelle modalità, nei tempi con gli oneri amministrativi indicati nell'**allegato 3** al presente Atto e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità, laddove mancanti. Nel corso dell'attuazione delle fasi 1 e 2 la Società A.O.C. dovrà progressivamente comunicare alla Città Metropolitana di Genova ed all'ARPAL lo stato di avanzamento dei lavori e preventivamente informare i medesimi Enti circa i fermi di impianti durante gli interventi di spostamento (chimico-fisico, caldaie, ecc.) e le loro riattivazioni.
- 4) Ogni modifica del ciclo produttivo e/o dei presidi e delle attività anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova ed all'ARPAL – Dipartimento di Genova, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal vigente art. 29-nonies della parte II del D. lgs. n. 152/2006, quale modifica sostanziale.
- 5) L'Azienda dovrà attenersi a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito indicato come "PMC"), integrato dalle prescrizioni individuate per ogni comparto ambientale della presente autorizzazione. Gli autocontrolli dovranno essere eseguiti nel periodo 01 gennaio ÷ 31 dicembre di ogni anno.
- 6) L'Azienda dovrà comunicare ad ARPAL le fermate dell'impianto dovute manutenzioni straordinarie

ordinarie e straordinarie superiori a 7 giorni lavorativi indicandone i motivi.

7) Il Gestore dovrà, inoltre:

- a. custodire continuativamente l'installazione, sottoponendo a periodici interventi di manutenzione tutti i macchinari, le linee di produzione ed i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali, così come individuato dalle prescrizioni di comparto e dalle modalità gestionali ulteriori individuate dall'Azienda;
- b. prendere le opportune misure per un corretto e razionale utilizzo dell'acqua favorendone il riutilizzo nel ciclo produttivo e per garantire un efficace utilizzo dell'energia;
- c. recuperare i rifiuti solidi o liquidi o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, tali rifiuti dovranno essere eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- d. provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari per la gestione dell'insediamento produttivo;
- e. effettuare i controlli periodici delle emissioni e dei processi produttivi secondo quanto definito nel piano di monitoraggio e controllo per modalità, contenuti e tempistiche;
- f. attuare le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- g. comunicare ad Arpal e Città Metropolitana di Genova:
 - i) **entro e non oltre sette giorni** dal ricevimento del referto analitico a seguito dei controlli effettuati, il superamento di un limite stabilito dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale, congiuntamente ad una breve relazione scritta circa le cause di tale superamento e le azioni poste in essere per rientrare nei limiti previsti dall'autorizzazione;
 - ii) **entro 24 ore** dall'eventuale verificarsi di emissioni accidentali in aria, acqua o suolo costituenti eventi causa di superamento dei limiti prescritti con il presente atto e per qualsiasi matrice ambientale ed eventuali inconvenienti od incidenti che influiscano in maniera significativa sull'ambiente.

8) Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 del D. Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii., la Società è tenuta a comunicare all'autorità competente, agli Enti territoriali ed all'Arpal le variazioni attinenti alla titolarità della gestione degli impianti e/o della proprietà degli impianti medesimi.

9) Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5 del D. Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii., ed al fine di consentire l'espletamento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, la Società deve fornire tutta la necessaria assistenza per lo svolgimento di qualsiasi attività di controllo e di verifica da parte degli Enti / Agenzie a questo preposti.

10) L'impianto deve essere munito di apposito cancello che deve restare chiuso in orario non lavorativo

o in caso di assenza anche temporanea del personale della Ditta. Dovrà inoltre essere segnalata la presenza dell'impianto con un cartello indicante gli estremi autorizzativi, la ragione sociale, il nominativo del responsabile della gestione dell'impianto e la specifica del divieto di accesso al personale non autorizzato.

- 11) Devono essere affissi cartelli indicanti le norme di comportamento del personale addetto alle diverse fasi del trattamento acque e dello stoccaggio rifiuti. L'attività di gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da parte di personale reso edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e loro trattamento ed informato della pericolosità delle diverse tipologie di rifiuto.
- 12) Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, fatti salvi altri eventi accidentali per i quali si renda necessario procedere al risanamento anche durante la normale attività industriale.
- 13) Dovrà essere mantenuta integra la pavimentazione delle aree interessate dal movimento dei mezzi operativi di conferimento e/o di movimento interno dei rifiuti al fine di garantire la salvaguardia delle acque di falda e/o recettori superficiali limitrofi e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti.
- 14) In caso di guasto, avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni in aria o acqua, l'attività di trattamento dei rifiuti ad essi collegata deve essere tempestivamente sospesa al fine di consentire l'individuazione del guasto ed il ripristino del disservizio.
- 15) L'Azienda dovrà procedere ad effettuare gli autocontrolli previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo e dalle prescrizioni per le diverse componenti. Gli autocontrolli dovranno essere eseguiti nel periodo 01 gennaio – 31 dicembre di ogni anno e dovranno essere comunicate alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Attività produttive e rischio tecnologico, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui si intendono effettuare gli autocontrolli periodici delle emissioni.
- 16) Dovrà essere mantenuto un "*Quaderno unico di conduzione dell'impianto*", che dovrà opportunamente essere coordinato con il manuale di gestione UNI EN ISO 14001 e che dovrà contenere quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) nonché quanto previsto dalle discipline di settore dei rifiuti, degli scarichi idrici, delle emissioni in atmosfera e di quelle sonore e dei consumi di energia. Sul quaderno dovranno essere annotati anche eventuali guasti e/o eventi accidentali agli impianti, aventi impatto potenziale e/o reale sull'ambiente, con indicazione degli interventi di ripristino messi in atto.
- 17) Il "*Quaderno unico di conduzione dell'impianto*" dovrà essere vistato preventivamente dalla Città Metropolitana di Genova, conservato per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione e messo a disposizione per eventuali controlli da parte di enti ed altri organismi competenti al controllo in materia ambientale.
- 18) In caso di cessazione dell'attività l'Azienda dovrà darne comunicazione alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Genova e all'ARPAL – Dipartimento di Genova con almeno 30 giorni di preavviso.

- 19) Alla chiusura dell'impianto dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento, essere assicurata la messa in sicurezza del sito e degli impianti, il ripristino dei luoghi, compatibilmente con la destinazione d'uso dell'area e secondo le vigenti normative in materia, fatti salvi altri eventi accidentali per i quali si renda necessario procedere al risanamento anche durante la normale attività industriale.
- 20) In merito alla procedura di chiusura definitiva dell'impianto si prescrive all'Azienda di presentare un elaborato tecnico che descriva nel dettaglio la procedura di chiusura dell'impianto qualora questa non fosse una chiusura definitiva e programmata, ma frutto di una decisione repentina e determinata da fattori produttivi, economici o di altro tipo, contingenti. Entro il 30.06.2022 dovrà essere predisposto da parte dell'Azienda il suddetto elaborato, da inviarsi all'Autorità competente.
- 21) Dovrà essere mantenuta una polizza assicurativa integrativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività dell'impianto in oggetto.
- 22) Dovrà essere comunicato a questi uffici ogni eventuale futura variazione del nominativo del responsabile tecnico delle operazioni di gestione dei rifiuti, corredando la nota con una dichiarazione di accettazione della carica da parte dello stesso incaricato.
- 23) La Società A.O.C. S.r.l. dovrà comunicare tempestivamente qualunque variazione all'atto costitutivo dell'impresa, nonché ogni modifica relativa alla compagine rappresentativa della Società medesima. In caso di cessione di attività dovrà esserne tempestivamente data comunicazione da parte della A.O.C. S.r.l. e, contestualmente, il subentrante dovrà provvedere a chiedere la voltura dell'autorizzazione, allegando la necessaria documentazione. La Società A.O.C. S.r.l. sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'esecutività del provvedimento di voltura.

Prescrizioni generali in applicazione dei criteri di cui alla Decisione Ue 2018/1147

- 24) Al fine di operare secondo una gestione ambientalmente impostata sulla prevenzione e sulla riduzione degli inquinamenti e per consentire una corretta applicazione di quanto contenuto nel PMC, il Gestore dovrà istituire e mantenere, nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale di cui alla BAT 1, un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi, avente le caratteristiche indicate alla BAT 2. Il documento dovrà essere dettagliato per ogni fase del ciclo di trattamento e dello stoccaggio al fine di pervenire alla redazione di un inventario dei parametri di processo e ad un loro monitoraggio finalizzato sia al controllo dei rendimenti dell'impianto rispetto ai rendimenti minimi definiti per ogni fase di trattamento e per ciascun inquinante presente, o potenzialmente tale, sia al controllo delle diverse matrici ambientali in uscita dall'insediamento. Il tutto tenendo conto dell'individuazione delle sostanze pertinenti, della previsione di monitoraggi in continuo e non, e quanto altro sopra richiesto con le BAT 1-2-3. Trattandosi di reiterazione di richiesta di integrazione documentale, si calendarizza a 30 giorni dall'emanazione del presente Atto la predisposizione da parte dell'Azienda e l'invio all'Autorità competente ed all'ARPAL del suddetto elaborato.
- 25) Al fine di pervenire ad un efficiente monitoraggio e controllo delle prestazioni ambientali risulta necessario procedere all'adozione, al mantenimento e all'aggiornamento periodico dei diversi piani

di gestione indicati dalla BAT 1 della Decisione Ue 2018/1147, ad integrazione dell'SGA, ed in particolare:

- a) Piano di gestione dei residui (sezione 6.5)
- b) Piano di gestione in caso di incidente (sezione 6.5)
- c) Piano di gestione degli odori (BAT 12), limitatamente all'identificazione delle possibili fonti odorigene e alla predisposizione di un protocollo di risposta per i casi di eventi odorigeni identificati (ad esempio, in caso di esposti o rimostranze) che viene trattata e definita nella "Sezione emissioni in atmosfera".
- d) Piano di gestione del rumore e delle vibrazioni (BAT 17), limitatamente all'identificazione delle possibili fonti e alla predisposizione di un protocollo di risposta per i casi di eventi odorigeni identificati (ad esempio, in caso di esposti o rimostranze) che viene trattata nella "Sezione acustica".

L'Azienda dovrà allineare ed integrare il proprio SGA con le procedure richieste entro il 30.06.2022, laddove non ancora integrate.

26) Entro 30 giorni dall'emanazione del presente Atto la Società dovrà trasmettere una relazione contenente i parametri che vengono misurati in laboratorio e i risultati attesi in termini di efficienza che devono essere esplicitati: si chiede di conoscere tali dati di concentrazione, oltre che di rendimento atteso, nonché i conseguenti criteri di calibrazione di reagenti in impianto e quelli per stabilire un congruo tempo di ritenzione a trattamento al fine di conseguire il rendimento minimo atteso per ciascuna fase e complessivo. Si chiede inoltre indicazioni dettagliate circa le verifiche intermedie approntabili per monitorare l'efficienza del trattamento e le valutazioni conseguenti che possano portare l'installazione A.O.C. a lavorare al massimo della sua efficienza, conseguendo un rendimento alto della propria prestazione che deve garantire l'assenza o, in alternativa, la maggior rimozione di inquinanti dal materiale trattato e la maggior riduzione possibile delle emissioni di inquinanti in acqua ed in atmosfera, in conformità agli obiettivi di cui alla DIR 2010/75/Ue.

27) La Società deve provvedere ad integrare le proprie procedure aziendali con un'analisi dei flussi di materiali in trattamento e ad effettuare i campionamenti e le successive analisi chimiche degli inquinanti pertinenti e dei parametri di processo nei punti intermedi del trattamento. Gli esiti delle verifiche dovranno essere registrati e conservati per almeno 5 anni. La redazione di una procedura sia per il controllo delle prestazioni degli impianti, sia per la definizione del corretto metodo di trattamento da applicare alle differenti tipologie di rifiuti (per livello di concentrazione e per origine e natura) dovrà comprendere i parametri ricercati nei diversi casi, i range per i diversi parametri verificati/verificabili entro i cui limiti i rifiuti vengono inviati a D9 e oltre i quali vengono inviati a smaltimento presso terzi. Si dovranno inserire nella procedura anche le modalità di verifica dell'andamento del trattamento con campionamenti ed analisi a monte e a valle delle sezioni intermedie del trattamento stesso con indicazione dei parametri (analitici e di processo) da monitorare (sia in termini di flusso di massa che di concentrazione, indicando in entrambi i casi i valori medi e massimi attesi per ciascun inquinante e per eventuali differenti tipologie di rifiuto), delle frequenze, dei metodi analitici utilizzati e quanto altro necessario a monitorare costantemente il rendimento effettivo del trattamento rispetto al rendimento atteso. Pertanto la tabella di cui a pagina

56 dovrà essere rielaborata sulla base dei criteri di cui alla Decisione Ue 2018/1147 e di quanto espresso dalla BAT 2 entro il 30.06.2022 e fornita ad Arpal e Città Metropolitana di Genova. In esito alla trasmissione dell'inventario dei flussi da parte della Società, l'Autorità competente si riserva di modificare la proposta formulata con valutazioni successive.

- 28) Entro il 30.06.2022 dovrà essere trasmesso alla Città Metropolitana di Genova la procedura integrata nell'SGA contenente quanto richiesto al precedente punto. La stessa verrà valutata nella sua concreta applicazione da parte di Arpal nel corso delle verifiche periodiche. Gli enti si riservano di valutare e, se del caso, integrare i criteri di indagine proposti dall'Azienda, modificando d'ufficio il presente Atto, se ritenuto necessario.
- 29) Tutte le procedure già adottate dall'Azienda (pre-accettazione e accettazione rifiuti in impianto, omologa, analisi sui rifiuti, sistema di tracciabilità interna dei rifiuti, segregazione dei rifiuti in impianto e loro individuazione, cernita e selezione riferibili ai p.ti a), b), e), f) e g) della BAT 2) devono essere correlate ed integrate, sempre nell'ambito del SGA, con le valutazioni circa l'idoneità del trattamento rispetto ad un determinato rifiuto prima del suo arrivo in impianto con registrazione delle verifiche effettuate e loro registrazione, da conservarsi per almeno 5 anni.
- 30) In conformità alla BAT 2 le procedure di cui al punto precedente dovranno prevedere un monitoraggio dei rifiuti in trattamento al fine di garantire la loro compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio, della miscelazione e del trattamento con opportune verifiche analitiche volte a valutare il corretto approntamento delle reazioni chimiche nei serbatoi/reattori. Le prove di trattamento chimico-fisico simulate in laboratorio, le cui procedure ed i cui esiti vanno tracciati ed integrati con l'SGA includendo nel dettaglio le verifiche dette sopra, dovranno essere registrate (esiti e conseguente valutazione) e conservate per almeno 5 anni.
- 31) Quanto indicato al precedente punto dovrà prevedere anche la redazione di un piano di campionamento impostato sulla base delle tipologie di rifiuti in ingresso nel trimestre precedente e per ciascun campionamento effettuato la Società dovrà conservare il piano di campionamento, i verbali di campionamento ed i rapporti di prova per almeno 5 anni.
- 32) Nell'ordinaria gestione operativa così come nella gestione di eventi accidentali che dovessero verificarsi, l'Azienda dovrà valutare l'efficacia delle azioni inserite nelle procedure aziendali e, se del caso, intervenire a modificarle in un'ottica migliorativa rispetto agli obiettivi, dando conto nella relazione annuale delle motivazioni e delle valutazioni che hanno portato a rivedere e correggere alcune azioni. L'efficacia delle azioni previste nel SGA verrà valutata da parte dell'ente di controllo che potrà, nel corso delle verifiche, proporre direttamente e/o concordare con proposte formulate dalla Società azioni correttive o modifiche ritenute opportune. Le stesse determineranno interventi sul testo dell'autorizzazione integrata ambientale nei casi in cui dovessero contrastare con altre prescrizioni contenute nella parte dispositiva dell'AIA e/o del PMC. Tale modalità è da applicarsi a tutte le documentazioni gestionali e procedurali che vengono previste nei diversi comparti ambientali della presente AIA, laddove queste non risultino soddisfacenti rispetto alle BAT e alle prescrizioni dell'AIA.

- 33) In conformità ai contenuti di dettaglio indicati dalla BAT 3 relativamente alle caratteristiche minime di un sistema di gestione che abbia lo scopo di favorire la riduzione delle emissioni in acqua ed in atmosfera, è necessario che l'Azienda provveda a:
- a) Rielaborare ed istituire un flussogramma con individuazione delle sostanze e degli inquinanti pertinenti per ogni macrotipologia di rifiuti che l'Azienda tratta o che si riserva di poter trattare, con riferimento all'attività in D9 autorizzata. La Società dovrà aggiornare le proprie procedure con l'inventario dei flussi, dettagliato di ogni fase del ciclo di trattamento e dello stoccaggio per poi pervenire alla redazione di un inventario dei parametri di processo e ad un loro monitoraggio finalizzato sia al controllo dei rendimenti dell'impianto (individuando quali sono per voi i rendimenti minimi per ogni fase di trattamento), sia al controllo delle diverse matrici ambientali in uscita dall'insediamento. Il tutto tenendo conto dell'individuazione delle sostanze pertinenti, della bioeliminabilità, della previsione di monitoraggi in continuo e non, e quanto altro sopra richiesto con le BAT 1-2-3, prevedendone l'integrazione anche nel proprio SGA. A quanto sopra indicato la Società dovrà provvedere ad allineare il proprio SGA a quanto richiesto dalle BAT sopra esaminate inviando copia delle procedure modificate all'Autorità competente entro il 30.06.2022. La conformità delle stesse verrà verificata da parte di Arpal nel corso delle periodiche ispezioni presso l'installazione.
 - b) Elaborare valori medi e di variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità dei flussi di acque reflue scaricati in S1 impiegando strumentazione portatile e in continuo per detti parametri, con registrazione dei dati a PLC, come specificato nel comparto relativo alla gestione degli scarichi della presente AIA.
 - c) Elaborare valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti allo scarico in mare S1 (e valutazione della loro variabilità) prevedendo una frequenza di analisi elevata che, unitamente alle tempistiche necessarie per l'installazione delle strumentazioni in continuo allo scarico, il misuratore di portata ed il campionatore automatico, vengono definite nella sezione scarichi idrici della presente AIA.
 - d) Elaborare valori medi e variabilità della portata e della temperatura, nonché valori medi di concentrazione e di flusso di massa delle sostanze pertinenti all'emissione in atmosfera (e valutazione della loro variabilità) utilizzando i dati derivanti dai monitoraggi previsti o, se ritenuto, installando strumentazione in continuo per detti parametri, con registrazione dei dati a PLC;
- 34) Per ciò che attiene alla movimentazione ed al trasferimento di rifiuti, la BAT 5 prevede procedure specifiche per azioni da svolgere in sicurezza che devono essere integrate con misure preventive, di rilevazione e di limitazione delle fuoriuscite basate sul rischio in questo caso derivante dalla mera probabilità di incorrere in incidenti/disservizi e del loro conseguente impatto sull'ambiente: l'Azienda dovrà integrare questi aspetti con procedure specifiche nell'ambito del proprio SGA la cui conformità verrà verificata nell'ambito dei controlli periodici da parte di Arpal.
- 35) In conformità ai contenuti della BAT 6, l'Azienda dovrà prevedere controlli anche in continuo dei parametri più significativi del processo e nelle diverse fasi di trattamento al fine di verificarne

l'efficienza ed intervenire laddove si renda necessario incrementarla al fine del costante perseguimento degli obiettivi di massima efficienza di cui alla DIR 2010/75/Ue.

- 36) Dovrà essere realizzato il sistema di raccolta in vasca dedicata delle acque di seconda pioggia, destinate al riutilizzo industriale presso l'impianto.
- 37) In conformità ai contenuti della BAT 11, l'Azienda dovrà monitorare almeno annualmente i consumi di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione di residui e di acque reflue. Tali dati sono in parte già inclusi nel sistema di gestione operativa applicato dall'Azienda che dovrà dunque essere mantenuto ed integrato, laddove necessario, anche con l'SGA aziendale.
- 38) In conformità ai contenuti della BAT 19, l'Azienda dovrà garantire, nel tempo, l'ottimizzazione dei consumi di acqua di rete e di riduzione del volume di acque scaricate, anche valutando ulteriori azioni a supporto per migliorare tale obiettivo.
- 39) La Società dovrà provvedere alla sostituzione dei sensori di livello, aventi le caratteristiche indicate a progetto ed asserviti ai serbatoi di stoccaggio, entro il 30.06.2022.
- 40) In conformità alle indicazioni di cui alla BAT 40 relativa alle procedure di pre-accettazione ed accettazione dei rifiuti in ingresso e con riferimento anche alla BAT 2, l'Azienda dovrà includere nelle proprie procedure anche i monitoraggi di elementi chimici dei rifiuti con la determinazione di parametri specifici per tipologia.
- 41) L'Autorità Competente si riserva di poter intervenire a modificare frequenze, modalità di indagine e limiti alle emissioni in atmosfera ed in corpo idrico superficiale (nella direzione di una loro riduzione), nel corso dei 12 anni di vigenza della presente autorizzazione integrata ambientale.

Prescrizioni di settore

Rifiuti

- 42) La tabella di cui all'**Allegato 1** alla presente relazione tecnica riporta l'elenco dei rifiuti che possono essere ritirati da A.O.C. S.r.l. con indicazione delle tipologie di trattamento attuabili per ogni singolo CER e con indicazione della linea di trattamento a cui ogni rifiuto può essere destinato all'interno dell'impianto A.O.C., a seconda della sua natura e provenienza. Si autorizza anche la gestione dei CER 19.02.03 e 19.02.04* per cui la Società ha presentato istanza, contestualmente al riesame dell'AIA. Le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto ed i loro destini all'interno dell'insediamento devono essere conformi a quanto previsto nella suddetta tabella. Sui rifiuti in ingresso all'impianto devono essere attribuiti i codici R / D autorizzati per ogni singolo CER e riportati nella tabella sopra citata e sugli stessi dovranno essere effettuate le operazioni indicate sul FIR ed eventuali successive operazioni di trattamento / recupero autorizzate.
- 43) Il tempo massimo di stoccaggio dei rifiuti a valle dell'impianto di trattamento non dovrà superare 1 anno; è vietata ogni forma di stoccaggio di rifiuti presso l'insediamento al di fuori di quanto specificatamente autorizzato con il presente atto.

- 44) I rifiuti in ingresso all'impianto possono essere ricevuti come D15/R13 (oltre che come D9/R9 nei casi in cui sia già stato stabilito l'avvio certo a trattamento), laddove sia prevista una fase di mero stoccaggio senza necessità di modifica dei CER, prima dell'avvio degli stessi a successive operazioni da D1 a D14 e da R1 a R12, effettuabili presso terzi o presso il medesimo impianto di trattamento/selezione/recupero, se autorizzate. Nel caso si tratti di mero stoccaggio D15/R13 preliminare all'avvio a trattamento/smaltimento presso terzi, il rifiuto in uscita dovrà riportare la medesima operazione di recupero/smaltimento con cui è entrato in impianto.
- 45) I rifiuti in ingresso all'impianto devono riportare il codice operazione D13/R12 (oltre che come D9/R9 nei casi in cui sia già stato stabilito l'avvio certo a trattamento) qualora non vi sia, operativamente, una fase di mero stoccaggio o se questa coincida con una fase che determini una modifica della natura del rifiuto, anche se solo potenziale. Non rientrano in tale casistica le situazioni nelle quali il rifiuto stoccato non subisce modifiche dirette della sua natura, ma durante le quali possono comunque verificarsi limitate separazioni di fasi, non evitabili, come nel caso di pre-trattamenti finalizzati ad eliminare corpi estranei da un rifiuto che verrà comunque stoccato separatamente e come tale conferito a terzi in D15/R13, senza miscele con rifiuti di diverso CER o diversa classe di pericolosità (come nel caso della grigliatura dei carichi in ingresso).
- 46) Di norma, ad un rifiuto conferito in "R" non può essere attribuito un "D" in uscita, e viceversa, salvo casi eccezionali le cui motivazioni siano comprovabili con analisi chimica (laddove effettuabile per le caratteristiche merceologiche del rifiuto). In caso di impossibilità all'analisi chimica, dovranno essere dichiarate dal responsabile dell'impianto le motivazioni che hanno determinato la necessità di avvio a smaltimento del rifiuto stesso, ed, eventualmente, potrà essere allegata a tale fine anche documentazione fotografica.
- 47) Per i soli oli esausti in ingresso all'impianto possono essere conferiti anche con D15/R13, se destinati a smaltimento/recupero tal quali, dopo uno stoccaggio in serbatoio ad hoc, con rifiuti aventi lo stesso CER e la stessa classe di pericolosità. Se miscelati in serbatoio con oli esausti aventi CER e/o classi di pericolo differenti, dovranno pervenire all'impianto A.O.C. come D13/R12.
- 48) I rifiuti potranno essere conferiti presso l'impianto solo dopo aver superato l'iter di omologa (descritto con maggior dettaglio nelle premesse della presente istruttoria) dove saranno riportate le seguenti informazioni: dati del produttore, ragione sociale, indirizzo, p.iva, codice fiscale, eventuali iscrizioni/autorizzazioni, eventuali risultanze analitiche, CER, l'operazione di recupero/smaltimento a cui è destinato il rifiuto, il ciclo produttivo che lo ha generato, le eventuali caratteristiche di pericolo e, se sottoposto a regime ADR, il numero ONU. L'omologa deve essere effettuata per ogni primo conferimento di rifiuti conferiti via terra e rinnovata annualmente per i conferitori abituali, mentre dovrà essere effettuata ad ogni conferimento per i conferitori occasionali (definiti come quei soggetti che conferiscono rifiuti all'impianto per non più di una volta all'anno). Per i rifiuti conferiti via mare da compagnie di navigazione o armatori si dovrà procedere a effettuare un'omologa per compagnia di navigazione o armatore. Per rifiuti conferiti via mare da agenzie di navigazione si dovrà procedere a eseguire un'omologa per agenzia di navigazione e per tipologia di nave (trasporto passeggeri, porta container, nave cisterna (tipo chimichiera/petroliera), rimorchiatore, trasporto rinfuse). Sempre con frequenza annuale, la Società A.O.C. dovrà eseguire verifiche analitiche per l'accertamento delle caratteristiche di non pericolosità dei rifiuti definiti con codice a specchio. I rifiuti generati da cicli

tecnologici non ben definiti e conosciuti, oppure oggetto di modifiche sostanziali del ciclo produttivo per i conferitori abituali, dovranno essere sottoposti ad analisi di caratterizzazione ad ogni conferimento all'impianto A.O.C.. Tutte le omologhe dovranno essere numerate e conservate per almeno 5 anni, anche solo su supporto informatico con estensione .pdf, e dovranno essere messe a disposizione delle Autorità Competenti al controllo tramite stampa o rilascio di copia informatica.

- 49) La scheda di omologa dovrà essere firmata dal produttore del rifiuto ed essere corredata da:
- a. analisi chimica di caratterizzazione per i rifiuti non pericolosi definiti con codice a specchio, finalizzata ad escludere la pericolosità del rifiuto;
 - b. in alternativa al punto a), per i rifiuti non pericolosi definiti con codice a specchio che presentino caratteristiche morfologiche disomogenee e/o per i quali risulti poco significativo o tecnicamente impossibile effettuare campionamento rappresentativo ed analisi chimica (es. rottami ferrosi, imballaggi), questa potrà essere sostituita da un'analisi merceologica di caratterizzazione. Detta analisi merceologica dovrà contenere una descrizione di dettaglio dell'attività che ha generato il rifiuto, con l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche del rifiuto, incluse informazioni dettagliate sulla non pericolosità ed i motivi che non consentono l'esecuzione dell'analisi chimica;
 - c. scheda di sicurezza (in luogo dell'analisi) in caso di prodotti chimici integri;
 - d. per i rifiuti pericolosi, adeguata documentazione a dimostrazione della corretta attribuzione delle classi di pericolo, conformemente a quanto disposto dal Regolamento 18 dicembre 2014 n. 1357/2014/UE.
- 50) Oltre a quanto indicato al precedente punto ed in luogo delle analisi allo scarico S1 per PFOA e PFOS (previste dalle BAT – Ael), la A.O.C. S.r.l. dovrà richiedere specifiche dichiarazioni ai produttori dei rifiuti in ingresso all'impianto A.O.C. circa l'assenza di PFOA e PFOS nei rifiuti stessi, basata su specifica caratterizzazione analitica, ovvero (qualora non fossero possibile il campionamento e l'analisi) sulla base delle caratteristiche del relativo processo produttivo, quale criterio inderogabile di accettazione dei rifiuti stessi. Le dichiarazioni e le analisi dovranno essere allegate alle omologhe annuali dei rifiuti conferiti al fine di attestare l'assenza di detti inquinanti. Qualora venisse rilevata la presenza dei suddetti inquinanti, la Società dovrà aggiornare l'inventario dei flussi e le procedure di analisi allo scarico, attivando anche la ricerca semestrale di PFOA e PFOS ad S1, come indicato sul PMC.
- 51) Per i rifiuti liquidi destinati ai serbatoi di stoccaggio e per tutti i rifiuti classificati come non pericolosi aventi codice a specchio dovrà sempre essere allegata al formulario di identificazione analisi di caratterizzazione e classificazione che ne attesti la non pericolosità, con data di emissione non superiore ad un anno. Le verifiche analitiche da effettuare sui rifiuti in ingresso (indicate sul PMC, trattato in successive prescrizioni) possono essere svolte direttamente dal gestore o, in alternativa, potranno essere acquisiti dal Gestore i certificati analitici del rifiuto effettuati dal produttore, purché rispondenti alle caratteristiche richieste con la presente autorizzazione e non antecedente ad un anno. In ogni caso tali referti dovranno essere allegati alla scheda di omologa.
- 52) Potrà essere predisposta un'unica scheda di omologa per ciascuna tipologia di rifiuto prodotta dalla medesima attività, anche se svolta da soggetti diversi e quindi indipendentemente dal sito di produzione. Eventuali richieste di predisposizione di schede di omologa per rifiuti prodotti da attività ricorrenti, dovranno essere accompagnate da uno storico di dati analitici a supporto dell'accertata uniformità delle

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in questione (e comunque almeno 10 analisi eseguite in un arco temporale non inferiore a 3 mesi), o in alternativa, laddove non sia fattibile un'analisi chimica, da una caratterizzazione di base (analisi merceologica) che dovrà contenere una descrizione dettagliata dell'attività che ha generato il rifiuto, con l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche del rifiuto. L'Autorità competente provvederà a dare o meno il suo assenso allo studio proposto.

53) Sono esclusi dall'obbligo di verifica analitica preventiva al ricevimento del carico in impianto (ma non dall'omologa), tutti i rifiuti non pericolosi aventi codice a specchio conferiti all'impianto A.O.C. da un produttore in quantità annue inferiori a 2000 kg (per ogni singolo CER), in un'unica o più soluzioni. In caso di superamento non programmato della soglia sopra citata di 2.000 kg dovrà essere eseguita la verifica analitica sul carico, già conferito in impianto, che ha determinato tale superamento. In attesa degli esiti delle analisi, il rifiuto dovrà essere collocato su un'apposita area "Rifiuti in analisi" (individuata all'interno del magazzino materiali – Mm in planimetria) prima del definitivo avvio alle attività di smaltimento/recupero, oppure direttamente sull'area di stoccaggio definitivo, con opportuna identificazione e con la dicitura "rifiuti in analisi", mantenendoli separati dagli altri rifiuti. Per lo stoccaggio temporaneo dei suddetti rifiuti dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie per prevenire eventuali sversamenti accidentali, tra cui l'adozione di sistemi di raccolta dei possibili sversamenti (grigliati o altri sistemi analoghi per funzione).

54) Per rifiuti non pericolosi definiti con codice a specchio derivanti sempre dalla medesima attività, anche se svolta da soggetti diversi, potrà essere valutata l'esenzione dall'obbligo di analisi finalizzate al giudizio di non pericolosità, sulla base di studi specifici che A.O.C. S.r.l. dovrà presentare all'autorità competente. Tali studi dovranno contenere elementi analitici e valutativi volti ad attestare la costanza nel tempo nell'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità o del giudizio di non pericolosità al medesimo rifiuto su un trend significativo di dati in termini numerici (almeno 10 analisi eseguite in un arco temporale non inferiore a 3 mesi). L'Autorità competente provvederà a dare o meno il suo assenso allo studio proposto.

55) Il certificato analitico relativo all'analisi di caratterizzazione dei rifiuti, timbrato e firmato da professionista abilitato iscritto al proprio Ordine professionale, deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento (produttore o addetto al laboratorio e metodica adottata) il cui verbale dovrà essere redatto in conformità alla norma tecnica UNI 10802:2013, compatibilmente con la tipologia di rifiuto;
- b) denominazione precisa del rifiuto (non solo quella del CER); esauriente descrizione del rifiuto (aspetto, colore, esame organolettico, omogeneità o meno, etc.);
- c) la determinazione dei parametri rilevati sia ai fini della classificazione che dello smaltimento; l'indicazione dei metodi analitici usati;
- d) i limiti di concentrazioni applicabili al caso, le frasi di rischio applicabili alle sostanze.

Il giudizio di classificazione si baserà sull'analisi dei seguenti parametri individuati dall'Azienda per i propri rifiuti, tutti di matrice idrocarburica:

- idrocarburi C10-C40 per la verifica della quantità d'olio presente nel rifiuto;
- PCB/PCT per escluderne la presenza. In caso contrario A.O.C. non potrà ritirare il rifiuto;
- Punto di infiammabilità per la verifica del contenuto di solventi nel rifiuto e la ricevibilità in sicurezza presso l'impianto di stoccaggio e trattamento.

- 56) Qualora non sia possibile avere un'analisi preventiva, ad es. in caso di pronto intervento, le verifiche analitiche di alcuni parametri chiave dovranno essere effettuate prima dello stoccaggio definitivo del rifiuto in impianto, fatta salva la possibilità di isolare il carico in un serbatoio ad hoc o nell'area denominata "rifiuti in analisi", in attesa dei risultati analitici. Per A.O.C. i parametri individuati sono gli idrocarburi C10÷C40, i PCB/PCT ed il punto di infiammabilità. Al ricevimento delle analisi di ricevibilità del rifiuto da parte di A.O.C., si procederà all'omologa immediata del rifiuto. In questi casi, per i rifiuti classificabili con codici a specchio, in via precauzionale sarà sempre attribuito il codice pericoloso al momento della compilazione del formulario sul luogo di produzione. La classe di pericolosità coinciderà con quella indicata sul FIR ed attribuita dal produttore del rifiuto.
- 57) Per le situazioni inerenti interventi in emergenza e la conseguente rimozione di rifiuti derivanti da eventi accidentali da parte di A.O.C., la stessa dovrà garantire:
- a) che siano note la provenienza del rifiuto, le modalità di intervento, le modalità di prelievo del campione ed il mantenimento in stoccaggio presso l'impianto fin tanto che non venga emesso un certificato analitico attestante le caratteristiche del rifiuto;
 - b) che venga seguita la procedura di campionamento ed analisi; predisposta dall'Azienda;
 - c) che l'analisi completa ed ufficiale del rifiuto debba essere in ogni caso prodotta entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione del campione al laboratorio d'analisi (compatibilmente con le tempistiche previste dalle metodiche analitiche). Tale referto dovrà consentire di emettere l'omologa definitiva del rifiuto. Per i rifiuti classificabili con codici a specchio, in via precauzionale sarà sempre attribuito il codice pericoloso al momento della compilazione del formulario sul luogo di produzione. La classe di pericolosità coinciderà con quella indicata sul FIR ed attribuita dal produttore del rifiuto.
- 58) Il conferimento dei rifiuti presso l'impianto dovrà essere preventivamente programmato dal responsabile dell'impianto. Il conferimento sarà consentito solo nel rispetto della disponibilità in termini di volume di stoccaggio: il responsabile d'impianto dovrà comunicare tempestivamente ai conferitori l'indisponibilità dell'impianto ad accettare i rifiuti, per insufficienza dei volumi di stoccaggio dei serbatoi dedicati alle diverse linee individuate.
- 59) Prima della accettazione dei rifiuti conferiti via mare all'impianto, la Ditta è tenuta a verificare la corrispondenza del rifiuto omologato mediante controllo visivo e prove immediate di laboratorio della % acqua / olio residuo.
- 60) Ogni qual volta un carico di rifiuti venga (per qualunque motivo) respinto, il gestore dell'impianto deve dare tempestiva comunicazione (a mezzo PEC: pec@cert.cittametropolitana.genova.it) alla Città Metropolitana di Genova entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o altro documento equivalente.
- 61) Tutti i rifiuti in ingresso all'impianto dovranno essere sottoposti a pesatura con gli esistenti sistemi atti allo scopo. I risultati delle pesate dovranno essere stampati, allegati ai FIR e registrati sul registro di carico e scarico rifiuti. Eventuali rilevanti difformità con quanto indicato nei FIR dovranno essere motivate ed indicate nella sezione "Note" del già citato registro. Dovranno essere conservati per almeno 5 anni gli scontrini/attestazioni delle pesate effettuate.
- 62) I sistemi di pesatura dovranno essere sottoposti a tarature periodiche secondo la frequenza indicata dai fornitori e dal D.M. n. 93/2017 e dovranno eseguite da parte di laboratorio abilitato all'esecuzione di tali

verifiche. L'Azienda dovrà conservare i certificati di taratura per almeno 5 anni.

- 63) In caso di disservizio al sistema di pesatura, dovranno essere sospesi i conferimenti di rifiuti all'impianto sino al ripristino del disservizio.
- 64) Eventuali altre modalità attendibili di ottenimento del peso dei rifiuti in ingresso all'impianto (da attuarsi esclusivamente in caso di disservizio ai sistemi ordinari di pesatura) dovranno essere presentati come proposta tecnica alla Città Metropolitana di Genova, definendone e documentandone caratteristiche, requisiti, eventuali contratti con terzi, sottoponendola a valutazione da parte dell'Autorità competente e, solo dopo l'avvallo di quest'ultima, adottandola nei casi di emergenza per il solo tempo necessario al ripristino del sistema ordinario di pesatura.
- 65) Per ogni partita di rifiuti in arrivo, al fine di assicurare la tracciabilità dell'intera sequenza di trattamento, la ditta deve compilare il quaderno unico d'impianto di cui al p.to 16) delle prescrizioni generali in modo tale da consentirne la rintracciabilità in tutte le fasi dalla ricezione al loro invio a smaltimento / recupero o alla vendita nel caso del prodotto destinato al riuso in altri cicli produttivi. Il sistema di tracciabilità interna dei rifiuti dovrà essere approntato, regolarmente compilato e verificato a cura del responsabile della conduzione e gestione dell'impianto.
- 66) Dovrà essere garantito da parte dell'Azienda, il costante aggiornamento del sistema interno di tracciabilità dei rifiuti che dovrà essere sempre in grado di garantire:
- a) di verificare l'idoneità del rifiuto in ingresso, con riferimento alla procedura di accettazione e verifica dei carichi in ingresso all'impianto;
 - b) di disporre, mediante accesso immediato, di tutte le informazioni relative alle caratteristiche merceologiche ed all'origine dei rifiuti in ingresso;
 - c) di mantenere la tracciabilità del rifiuto durante tutte le fasi del processo, assicurando la possibilità di individuare, in ogni momento, la posizione di ogni rifiuto presente in impianto;
 - d) di documentare, mediante apposite registrazioni/annotazioni, le varie fasi del processo, esplicitando i flussi in ingresso ed in uscita.
 - e) Il sistema di tracciabilità interna dovrà sempre tener conto dell'accorpamento dei rifiuti per la formazione di carichi omogenei, in termini di incrementi a formare i carichi in uscita. L'Autorità Competente si riserva di richiedere ulteriori modifiche o integrazioni al sistema di tracciabilità adottato dall'azienda e descritto in premessa, sulla base degli esiti dei sopralluoghi periodici che verranno effettuati in impianto e della conseguente verifica della piena efficacia del sistema.
- 67) I rifiuti ricevuti e prodotti dovranno essere oggetto della procedura che ne consenta la rintracciabilità in tutte le fasi dalla ricezione al loro invio a smaltimento/recupero o alla vendita nel caso del prodotto destinato al riuso in altri cicli produttivi. A tale scopo l'Azienda dovrà compilare un apposito registro informatico che contenga tutti i dati ritenuti a tal fine necessari per ogni partita di rifiuti in arrivo. In caso di travaso o di miscelazione dovrà essere effettuata una operazione di scarico della partita originaria (siano colli o serbatoi) e successivamente una operazione di carico, riguardante il quantitativo complessivo, gli accorpamenti effettuati (anche con richiami ai FIR di ingresso dei rifiuti), la zona di stoccaggio, le classi di pericolosità ecc.;
- 68) L'Autorità Competente si riserva di richiedere ulteriori modifiche o integrazioni al sistema di tracciabilità dell'Azienda, sulla base degli esiti dei sopralluoghi periodici che verranno effettuati in impianto e della conseguente verifica della piena efficacia del sistema.

69) Il sistema di tracciabilità interna dei rifiuti dovrà essere compilato e verificato dal responsabile dell'impianto.

70) Per le tipologie di rifiuti prodotti dall'impianto e non comprese tra quelle di cui all'allegato 1 al presente Atto, l'Azienda dovrà ottemperare alle condizioni previste per il deposito temporaneo previste dall'art. 183 comma 1) lettera bb) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Dovrà comunque essere assicurata la rintracciabilità degli stessi in tutte le fasi dalla produzione al loro invio a smaltimento o recupero.

Prescrizioni relative alle caratteristiche quali – quantitative dei rifiuti in ingresso:

71) L'impianto viene autorizzato per una capacità produttiva massima pari a 112375 t/anno ed una capacità massima di trattamento dei rifiuti pari a 580 t/g.

72) Per i rifiuti provenienti da nave (conferiti sia via mare che via terra) dovrà essere precisato, secondo la procedura di omologa individuata e coordinata con il sistema ISO 14001 nel documento gestionale dedicato, se si tratta di acque da lavaggio cisterne ("slop") o acque di sentina ("blidge" o "sludge") o acque di lavaggio dei moli.

Prescrizioni relative allo stoccaggio dei rifiuti:

73) Gli impianti e le zone di stoccaggio autorizzate sono quelli indicate nella planimetria allegata alla presente autorizzazione (**Allegato 2**), mentre i serbatoi di stoccaggio autorizzati sono quelli indicati nella tabella a pagina 29 del presente Atto e devono essere adeguatamente contrassegnati ed identificati con opportune targhe. E' vietata ogni forma di stoccaggio di rifiuti presso l'insediamento al di fuori di quanto specificatamente autorizzato con il presente atto, con l'esclusione del deposito temporaneo dei rifiuti di cui l'insediamento è produttore primario.

74) Al termine della realizzazione degli interventi di modifica del layout impiantistico di cui alle fasi 1 e 2 – **Allegato 3**, gli interventi realizzati agli impianti dovranno risultare conformi a quanto indicato sul progetto presentato e nelle premesse della presente relazione istruttoria.

75) I bacini di contenimento dovranno essere mantenuti sgomberi dalla presenza di qualsivoglia tipo di materiale in deposito. La pavimentazione dovrà mantenersi integra a garanzia di impermeabilizzazione ed effettiva raccolta di eventuali perdite.

76) I rifiuti solidi derivanti dal trattamento dovranno essere stoccati in appositi contenitori ed essere raggiungibili per poterne effettuare l'ispezione.

77) Sui contenitori mobili di rifiuti solidi dovranno essere applicati contrassegni adesivi o scritte indelebili indicanti la definizione del rifiuto contenuto ed il relativo codice europeo CER e dovranno essere sistemati in aree ben definite da apposita segnaletica orizzontale.

78) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuarsi sempre in condizioni di sicurezza, deve:

- a. evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
- b. evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee;
- c. evitare, per quanto possibile, rumori e molestie olfattive, adottando tutte le cautele volte ad impedire la formazione degli odori;
- d. rispettare le norme igienico – sanitarie;

- e. evitare ogni danno o pericolo per la salute o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti all'impianto.

- 79) Le aree interessate dal movimento dei mezzi operativi di conferimento e/o di movimento interno dei rifiuti dovranno essere provviste di impermeabilizzazione da mantenersi integra. Ciò anche al fine di tutelare le acque di falda e di mare ed in modo da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. A tal fine dovranno essere sempre tenute a disposizione nelle immediate vicinanze dell'impianto sostanze assorbenti ad alto assorbimento da utilizzare in caso di eventuali sversamenti accidentali e dovranno essere tenute a disposizione "panne" da utilizzare in caso di sversamenti in mare. I residui di tali interventi di emergenza dovranno essere inviati a smaltimento.
- 80) La detenzione e l'attività di raccolta degli oli, delle emulsioni oleose, deve essere organizzata e svolta secondo le modalità previste dal d. lgs. n. 152/2006 s.m.i. e dovranno essere mantenute integre le strutture di sicurezza installate ai serbatoi D5, D7, D17 e D18, finalizzate alla prevenzione ed al contenimento di eventuali spillamenti di olio.

Prescrizioni sul trattamento chimico – fisico dei rifiuti

- 81) Prima del trattamento chimico – fisico dei rifiuti, la Ditta dovrà verificare la loro accettabilità mediante acquisizione di idonee certificazioni riportanti le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti in oggetto (scheda di omologa e/o certificazioni analitiche). In caso di necessità l'Azienda dovrà eseguire sui rifiuti delle prove di miscelazione e/o trattamento finalizzate a garantire l'efficacia del trattamento i cui risultati dovranno essere riportati su apposito registro. Nella prassi quotidiana i rifiuti andranno gestiti e miscelati secondo quanto previsto per ogni CER nelle premesse del presente Atto. Non potrà in nessun caso essere effettuata la miscelazione dei rifiuti della linea mare con i rifiuti della linea terra. Lo schema di processo è riportato a pag. 18 del presente Atto e la descrizione delle linee deve permanere conforme alla descrizione riportata nelle premesse della presente relazione istruttoria.
- 82) Possono essere sottoposti al trattamento chimico-fisico:
- a. le componenti acquose disoleate dei rifiuti oleosi contenuti nei serbatoi della linea mare mentre le componenti oleose devono essere inviate ai serbatoi di deposito per essere successivamente destinate alla vendita come prodotto commerciale soggetto ad accisa;
 - b. le componenti acquose della linea terra oli, le cui componenti oleose andranno avviate a recupero presso concessionari COOU o a smaltimento.
- 83) Le due nuove macchine per la centrifugazione dei fanghi di risulta dall'impianto di trattamento rifiuti (M10) dovranno essere conformi a quanto presentato a progetto, descritto nelle premesse della presente autorizzazione, anche nel layout e nell'ubicazione proposta. Eventuali variazioni che dovessero sopraggiungere in fase realizzativa dovranno essere comunicate a questa Amministrazione.
- 84) Una volta terminata l'installazione delle nuove macchine dovrà esserne data comunicazione a questa Amministrazione e, per conoscenza, all'ARPAL affinché possa essere effettuato un sopralluogo di verifica della conformità progettuale, a seguito del quale verrà dato o meno l'avvallo all'effettiva messa in esercizio. Al ricevimento dell'assenso da parte della Città Metropolitana di Genova, le centrifughe potranno essere messe in esercizio.

- 85) Il fango di risulta dalla filtropressatura, dal decanter (M3) o dal passaggio eventuale alle due centrifughe (M10) potrà avere una consistenza liquida ed in tal caso verrà ritirato con autospurgo per l'avvio a smaltimento, oppure potrà conseguire l'aspetto di materiale palabile e non gocciolante, il cui eluato dovrà rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione alle caratteristiche dello stoccaggio definitivo in cui il rifiuto verrà collocato e comunque su richiesta dell'impianto ricevente. Rimane facoltà dell'Azienda definire la necessità o meno di disidratare i fanghi, legando tale ipotesi allo stato fisico richiesto dall'impianto a cui detti fanghi vengono conferiti (palabile o pompabile).
- 86) La gestione dello stoccaggio dei fanghi di risulta derivanti dal decanter (M3) o da trattamento chimico-fisico (M1), deve essere effettuata in cassoni di stoccaggio stagni che dovranno essere mantenuti chiusi tranne che nei periodi di conferimento dei fanghi stessi al loro interno. Per i cassoni in attesa di essere conferiti a terzi ai fini dello smaltimento, dovrà essere prevista l'eventuale aggiunta di prodotti deodorizzanti al fine di contenere ulteriormente le esalazioni maleodoranti.

Prescrizioni sui rifiuti in uscita dall'impianto

- 87) Il tempo massimo di stoccaggio dei rifiuti a valle dell'impianto di trattamento non dovrà superare 1 anno ad eccezione dei rifiuti costituiti da fanghi derivanti dall'impianto M3 per i quali si stabilisce un tempo massimo di stoccaggio pari a 3 mesi. I rifiuti prodotti, di cui alla tabella a pag. 40 del presente Atto, devono essere stoccati per categorie omogenee, secondo le modalità consentite o vietate dalla parte IV del D. lgs. n. 152/2006.
- 88) I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione e sottoposti a pesatura, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale o per ulteriori operazioni di messa in riserva o deposito preliminare presso terzi purché venga garantita la tracciabilità delle operazioni.
- 89) L'Azienda è tenuta, ogni qual volta si avvalga di terzi per operazioni di smaltimento e/o recupero successive allo stoccaggio e/o al trattamento dei rifiuti, ad accertarsi che questi siano in possesso dei necessari titoli autorizzativi (autorizzazioni e iscrizioni), richiedendo copia della relativa documentazione.
- 90) Tutti i rifiuti originati dall'attività di trattamento chimico - fisico devono essere, di norma, codificati con un CER appartenente alla famiglia dei 19.xx.xx. Altri rifiuti prodotti sono quelli elencati a pagina 40 del presente Atto, pur trattandosi di un elenco non esaustivo.
- 91) Per le tipologie di rifiuti prodotti non comprese tra quelle sopra specificate e/o descritte nelle premesse della presente autorizzazione, la Società dovrà ottemperare alle condizioni previste per il deposito temporaneo previste dall'art. 183 comma 1) lettera m) del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.
- 92) Per i rifiuti in uscita l'Azienda dovrà effettuare analisi chimiche secondo le seguenti modalità:
- a. su tutti i rifiuti per i quali gli impianti di destino richiedono analisi, secondo quanto previsto dal PMC;
 - b. in occasione di ogni conferimento, o del primo conferimento di rifiuti derivanti da un medesimo lotto di produzione conferito con più automezzi, per i rifiuti classificati come non pericolosi aventi codice a specchio, ad esclusione:

- i. dei rifiuti in mero D15/R13, nel caso in cui la partita di rifiuti destinata a smaltimento/recupero sia composta da frazioni tutte riconducibili ad omologa e per i quali valgono le analisi in ingresso, nei casi previsti dalle prescrizioni precedentemente impartite;
 - ii. dei rifiuti aventi lo stesso CER che abbiano subito un mero accorpamento e quindi che siano stati conferiti con codice operazione D14/R12, e siano comunque presenti le analisi annuali in ingresso dei carichi conferiti. La presente prescrizione integra e modifica il vigente PMC.
- c. in alternativa all'analisi chimica, per i rifiuti per i quali risulti poco significativa o tecnicamente non fattibile l'effettuazione di un campionamento rappresentativo e l'analisi chimica (es. rottami ferrosi, imballaggi), potrà essere effettuata una caratterizzazione di base che dovrà contenere una descrizione dettagliata dell'attività che ha generato il rifiuto, con l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche del rifiuto, incluse informazioni dettagliate sulla classificazione di pericolosità e i motivi che non consentono l'esecuzione dell'analisi. Tale dichiarazione dovrà essere firmata dal responsabile d'impianto.

93) Gli eventuali sversamenti accidentali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, dovranno essere assorbiti con prodotti ad alto assorbimento (la cui presenza deve essere sempre garantita all'interno dell'impianto) e smaltiti come rifiuti pericolosi, presi in carico da A.O.C. S.r.l. come rifiuti prodotti in proprio

94) I quattro cassoni scarrabili dedicati allo stoccaggio dei fanghi di risulta dal trattamento rifiuti e posizionati sul piazzale interno allo stabilimento, devono essere mantenuti coperti in attesa di conferimento a terzi.

Prescrizioni relative al prodotto oleoso (End of Waste)

95) I CER la cui aliquota oleosa potrà costituire il prodotto oleoso destinato alla vendita sono unicamente quelli che confluiranno alla linea mare, ovvero rifiuti conferiti sia via mare che via terra purché provenienti da navi ed individuati con i CER di cui all'All. 1 al DM Ambiente n. 269/2005 e rifiuti conferiti via terra, assimilabili per caratteristiche chimico-fisiche ai rifiuti da nave.

96) Il prodotto oleoso non potrà essere venduto come olio destinato alla combustione diretta.

97) Il prodotto oleoso dovrà essere sottoposto a verifiche analitiche con frequenza quadrimestrale per la ricerca dei parametri previsti dalla norma UNI 6579.

98) Rispetto ai limiti definiti dalla norma UNI e per le motivazioni riportate in premessa, si ritiene che il prodotto debba rispettare i seguenti limiti:

Parametro	U.M.	Limite
Tenore di zolfo	% peso	≤ 2.0
Densità	kg/l	≤ 0.950
Ni + V	mg/kg	≤ 230
Acqua	% V/V	≤ 1.5

Punto d'infiammabilità	°C	> 65
PCB	mg/kg	< 4
PCT	mg/kg	< 10
Viscosità a 50 °C	mm ² /sec	≥ 29
Sedimenti	% m/m	≤ 1.0
Residuo carbonioso	% m/m	≤ 18
Ceneri	% m/m	≤ 1.0

- 99) E' autorizzato il trattamento (R9) consistente in operazioni di separazione fasi acqua/olio/residui solidi da rifiuti liquidi a matrice acquosa contenenti oli e finalizzato all'ottenimento di End of Waste, così come definito dall'art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei criteri stabiliti dalle Linee Guida SNPA e della norma tecnica specifica UNI-CTI 6579.
- 100) L'End of Waste ottenuto dovrà essere sottoposto a verifiche analitiche finalizzate all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui alla norma tecnica specifica UNI-CTI 6579.
- 101) Entro 30 gg dalla data di ricevimento del presente atto la Società dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Genova ed all'Arpal la definizione di "lotto" ai fini delle verifiche di cui al punto precedente e le procedure documentali ed analitiche che determinano la conformità del prodotto ai criteri EoW.
- 102) La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto di materiale prodotto decorrerà dal momento dell'emissione della dichiarazione di conformità dell'End of Waste; fino a quel momento la materia prodotta dovrà essere gestita come rifiuto.
- 103) I materiali già trattati e in attesa dell'emissione della dichiarazione di conformità devono essere gestiti come rifiuti e devono essere chiaramente distinti dai rifiuti ancora da trattare e dai lotti di End of Waste eventualmente presenti in impianto.
- 104) La dichiarazione di conformità dovrà essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) e dovrà contenere le seguenti sezioni minime:
- a. ragione sociale del produttore
 - b. caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto
 - c. la quantificazione del lotto di riferimento
 - d. caratteristiche dell'End of Waste
 - e. rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti
 - f. copia della dichiarazione di conformità dovrà essere conservata presso l'impianto per almeno 5 anni dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti ai controlli che la richiedano.

Prescrizioni relative alla garanzia finanziaria

- 105) Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente Atto dovrà essere consegnata in originale la copia per il soggetto beneficiario della garanzia finanziaria già prestata a favore della Città Metropolitana di Genova, che dovrà essere costituita per un importo pari ad una copertura di 2.315.181,68 € (corrispondenti al trattamento di 580 t/g di rifiuti pericolosi), importo già ridotto del 40% in forza dell'adesione al SGA ISO 14001 e comprensivo di adeguamento ISTAT dell'importo rispetto alle garanzie finanziarie stabilite nell'allegato A della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014 in base ai criteri e le indicazioni date con D.G.R. n. 1014/2012), da prestare secondo una delle seguenti modalità:
- a. reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
 - b. polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 30 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte del beneficiario.
- 106) La garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova, in osservanza alla prescrizione di cui al precedente punto 105), dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza. Pertanto, il contratto dovrà coprire i 12 anni di autorizzazione più i 2 anni successivi.
- 107) L'atto costitutivo della garanzia (o appendice al contratto esistente) di cui al precedente punto 105), stipulato e consegnato in originale al soggetto beneficiario, ovvero alla Città Metropolitana di Genova – Servizio Tutela Ambientale – Ufficio rifiuti, bonifiche ed emissioni in atmosfera, sarà soggetto a verifica di accettabilità da parte della Città Metropolitana di Genova. Ad ogni rinnovo di polizza dovrà essere presentata alla Città Metropolitana di Genova copia conforme della stipula.
- 108) Il titolare della presente autorizzazione dovrà assicurarsi che la compagnia di assicurazione, presso la quale è stipulato il contratto permanga negli elenchi delle compagnie abilitate ad operare in Italia per tutta la durata della garanzia, consultando gli elenchi messi a disposizione dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (www.ivass.it).
- 109) Nel caso in cui la compagnia non risulti più negli elenchi sopra indicati o nel caso in cui il contratto stipulato nel rispetto delle condizioni sopra citate dovesse interrompersi prima della scadenza dell'autorizzazione, per motivi indipendenti dalla volontà del contraente (es. fallimento compagnia di assicurazione, rescissione unilaterale del contratto, ecc.), dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova in qualità di soggetto beneficiario. Tale garanzia dovrà essere tempestivamente sostituita o compensata da un nuovo contratto: la presente autorizzazione dovrà considerarsi automaticamente sospesa senza dilazione di termini decorsi 30 giorni dal verificarsi delle situazioni sopra riportate e fino a trasmissione e successiva accettazione formale da parte del soggetto beneficiario della nuova polizza fideiussoria.

Prescrizioni sul monitoraggio delle acque sotterranee e dei suoli

- 110) L'Azienda dovrà eseguire il monitoraggio delle acque sotterranee almeno una volta ogni 5 anni. La prossima indagine in adempimento a questa prescrizione dovrà essere eseguita 5 anni dopo l'ultimo monitoraggio piezometrico effettuato.
- 111) L'Azienda dovrà proseguire il monitoraggio dello stato di contaminazione del suolo in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito almeno una volta ogni 10 anni. La prima indagine in adempimento a questa prescrizione dovrà essere eseguita prima dell'avvio della fase 3, così come ipotizzata nell'ambito del trasferimento di attività di gestione rifiuti. Successivamente il monitoraggio del suolo dovrà proseguire con frequenza decennale dopo l'ultimo monitoraggio dei terreni effettuato in sito.
- 112) Per l'effettuazione delle indagini dei terreni dovrà essere preliminarmente inviato ad Arpal e Città metropolitana un piano di indagine con indicazione dei punti di carotaggio previsti, delle loro modalità di esecuzione ed allestimento a piezometro, dei parametri da ricercare e delle metodiche di riferimento.
- 113) Il piano di indagine verrà valutato da Arpal e potrà da questa essere modificato e/o integrato. Le metodiche analitiche dovranno essere intercalibrate tra i laboratori di parte pubblica e privata.
- 114) La tempistica di cui ai precedenti punti potrebbe essere oggetto di revisione a seguito dell'emanazione di specifiche indicazioni normative che intervengano prima delle suddette scadenze.
- 115) L'Azienda dovrà comunicare ad Arpal - con almeno 30 giorni di anticipo - le date di esecuzione delle indagini e dei campionamenti delle acque sotterranee e dei terreni in modo da consentire a personale tecnico degli enti di presenziare alle operazioni e di effettuare, se del caso, prelievi in contraddittorio. Le modalità di campionamento ed analisi di acque e terreni si intendono essere quelle indicate nel PMC.
- 116) Le risultanze dovranno essere incluse nel primo report annuale successivo alle indagini svolte.
- 117) Qualora l'attività di bonifica in corso sull'area ed in capo ad altra Società dovesse concludersi, la Società A.O.C. dovrà comunque mantenere una rete piezometrica attiva, rilevando i pozzi esistenti, ovvero realizzandone di nuovi.
- 118) In considerazione del fatto che per l'area su cui insiste lo stabilimento A.O.C. è in corso una procedura di bonifica ex parte IV – d. lgs. 152/2006 la cui titolarità fa capo ad altra Società, la Società A.O.C., compatibilmente con le proprie necessità operative, dovrà continuare a consentire alla Società titolare della bonifica e sue consulenti l'espletamento di tutte le operazioni di caratterizzazione, monitoraggio periodico e successive attività legate alla procedura di risanamento dell'area.

Sezione acque

Si approva l'aggiornamento del Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio predisposto dalla Società A.O.C. s.r.l. ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne".

Si impartiscono, altresì, le seguenti prescrizioni:

1. Almeno 30 giorni prima della data di inizio dei lavori ai fini dello spostamento della piattaforma di carico/scarico dei rifiuti oleosi, con spostamento della pensilina per la connessione con le autobotti della linea mare via terra, la Società dovrà trasmettere alla Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova e ad ARPAL la planimetria aggiornata degli scarichi idrici, in scala idonea e con apposita legenda, in cui siano riportati i seguenti elementi:
 - le reti interne di collettamento delle acque reflue, comprensive di griglie e/o caditoie per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, opportunamente distinte in funzione della tipologia del reflujo;
 - la delimitazione delle superfici scolanti e delle superfici escluse dal rischio contaminazione;
 - la nuova configurazione del sistema di raccolta e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio;
 - i pozzetti di ispezione e di campionamento;
 - la posizione del pluviometro;
 - gli impianti di depurazione;
 - la nuova configurazione degli scarichi.

Tale elaborato planimetrico dovrà altresì evidenziare lo stato attuale e lo stato di progetto, indicando distintamente i manufatti di nuova realizzazione e le dismissioni previste.

2. La Società dovrà comunicare alla Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova la data di inizio e di fine dei lavori di modifica del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne.

Entro 10 giorni dalla data di fine dei lavori, la Società dovrà trasmettere alla Direzione Ambiente della Città Metropolitana una dichiarazione dell'avvenuta realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nel progetto presentato nell'ambito del presente procedimento di riesame.

3. Almeno 30 giorni prima della data di inizio dei lavori finalizzati allo spostamento dell'impianto di trattamento chimico-fisico (M1), la Società dovrà comunicare alla Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova il periodo di fermo impianto, indicando le date di inizio e di fine dei lavori.
4. Allo scarico S1 dovranno essere eseguite analisi di controllo sui parametri, secondo le metodiche e le frequenze di campionamento e nei punti di campionamento indicati nel Piano di monitoraggio e controllo.
5. Con riferimento allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale – S1:
 - a) dovranno essere rispettati i limiti di cui alla Tabella 3, Colonna I dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/2006, ad esclusione dei parametri per cui sono fissati limiti in applicazione dei BAT-AEL e riportati nel successivo punto b);
 - b) per i parametri associati alle BAT (BAT-AEL) di seguito elencati dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

Parametro	BAT-AEL	
Composti organici alogenati adsorbibili (AOX)	≤ 0,5 mg/l	
Carbonio organico totale (TOC)	≤ 50 mg/l	
Solidi sospesi totali	≤ 35 mg/l	
Indice degli idrocarburi	≤ 3 mg/l	
Indice fenoli	≤ 0,1 mg/l	
Cianuro libero (CN ⁻)	≤ 0,05 mg/l	
Metalli e metalloidi	Arsenico (As)	≤ 0,05 mg/l
	Cadmio (Cd)	≤ 0,02 mg/l
	Cromo (Cr)	≤ 0,15 mg/l
	Cromo esavalente (Cr VI)	≤ 0,05 mg/l
	Rame (Cu)	≤ 0,1 mg/l
	Piombo (Pb)	≤ 0,15 mg/l
	Nichel (Ni)	≤ 0,5 mg/l
	Mercurio (Hg)	≤ 5 µg/l
Zinco (Zn)	≤ 0,5 mg/l	

6. Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati.
7. I valori limite di emissione dello scarico S1 non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio non espressamente previste nella presente autorizzazione.
8. Ai fini della verifica del corretto funzionamento dell'impianto, entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento, la Società dovrà definire e fornire, per ciascuna sezione intermedia di controllo, quanto segue:
 - le modalità di campionamento;
 - le frequenze di controllo;
 - i parametri di processo monitorati;
 - per ciascun parametro di processo, il relativo range di riferimento indicativo del corretto funzionamento dell'impianto di trattamento;
 - i piani di intervento ed le azioni correttive da attuare in caso di verifica di funzionalità con esito negativo.
9. Entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento, la Società dovrà trasmettere un inventario dei flussi di acque reflue, anche ai fini della valutazione dei controlli proposti dalla Società per la verifica del corretto funzionamento dell'impianto, di cui al precedente punto, che gli Enti competenti si riservano di aggiornare a seguito dell'analisi di suddetto inventario.

Tale inventario dovrà essere comprensivo almeno di tutte le informazioni sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue previste dalla BAT 3:

- valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità;
- valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti e loro variabilità;
- dati sulla bioeliminabilità.

Nell'ambito del Sistema di gestione ambientale, la Società dovrà provvedere al mantenimento e continuo aggiornamento di suddetto inventario.

10. Entro il 30/06/2022 dovrà essere installata la seguente strumentazione allo scarico S1, ai fini del monitoraggio dei reflui effluenti dall'impianto di trattamento:
 - un misuratore di portata, ove non già previsto;
 - misuratori in continuo di pH, conducibilità e temperatura;
 - un campionamento automatico, con possibilità di sigilli. Il campionatore automatico sigillabile dovrà

essere configurato per campioni composti proporzionali alla portata ed interfacciato con il misuratore di portata, al fine di poter verificare il rispetto dei BAT-AEL.

11. La strumentazione asservita allo scarico S1, di cui al precedente punto, dovrà essere sottoposta a periodica manutenzione e taratura con la frequenza indicata dal produttore e secondo i criteri del Piano di monitoraggio e controllo, al fine di garantirne l'efficienza. In caso di disservizio e/o sostituzione di suddetta strumentazione, dovranno essere annotati sul registro di impianto la data dello stesso, la data del ripristino, il valore segnato alla data del disservizio e quello indicato alla data di ripristino.
12. Il Gestore potrà avvalersi di un campionamento istantaneo, purché adeguatamente miscelato ed omogeneo, esclusivamente in caso di disservizio del campionatore automatico, che dovrà in ogni caso essere riportato nel registro di impianto. L'attività di campionamento alternativo dovrà essere condotta per il tempo strettamente necessario al ripristino del funzionamento del campionatore automatico.
13. Le analisi previste allo scarico S1 dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, secondo le metodiche indicate nel PMC stesso; trattandosi di scarico continuo, il calcolo dei valori medi relativi ai BAT-AEL dovrà riferirsi ai valori medi giornalieri, ossia ai campioni composti proporzionali al flusso prelevati su 24 ore. La medesima procedura di campionamento dovrà essere adottata ai fini dell'analisi dei valori emissivi dei parametri di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D. Lgs. 152/2006, al fine di garantire l'omogeneità delle misure effettuate ed agevolare le condizioni operative dell'attività di monitoraggio.

Le risultanze analitiche dovranno essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, che dovranno riportare le seguenti informazioni:

- le condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento;
- i criteri adottati per eseguire il campionamento proporzionale al flusso, frequenza e volume delle singole aliquote prelevate per costituire il campione composto da sottoporre ad analisi;
- le modalità di prelievo del campione;
- le modalità di conservazione del campione;
- le metodiche analitiche utilizzate;
- i limiti di rilevabilità e gli intervalli di incertezza delle misure effettuate;
- un giudizio finale circa la conformità del campione analizzato;
- timbro e firma del tecnico abilitato.

In alternativa all'invio di certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova purché accompagnanti da una verbale di campionamento riportante tutte le informazioni sopra elencate che dovrà essere timbrato e firmato da un Chimico iscritto all'Albo professionale.

Tali referti analitici dovranno essere trasmessi alla Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova secondo la modalità indicata nel Piano di monitoraggio e controllo.

14. Al fine di valutare l'applicabilità di quanto previsto dalla nota 1 relativa alla Tabella di BAT 7 a pag. 58 della presente autorizzazione, entro 30 giorni dalla data di conclusione di un periodo di monitoraggio di durata almeno semestrale, la Società dovrà trasmettere alla Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova e ad ARPAL una relazione di elaborazione degli esiti analitici registrati, secondo le modalità e le frequenze di monitoraggio definite nel vigente PMC, a decorrere dalla data di avvenuta installazione di apposita strumentazione. Gli Enti competenti provvederanno a valutare l'eventuale riduzione della frequenza di monitoraggio qualora sia dimostrata una sufficiente stabilità dei

livelli emissivi, valutata su un campione statisticamente significativo per consentire di apprezzarne l'effettiva variabilità degli stessi. L'eventuale modifica delle frequenze di monitoraggio potrà essere attuata solo ed esclusivamente previo aggiornamento del vigente provvedimento di A.I.A. e del relativo PMC con procedimento di modifica non sostanziale, attivabile su istanza di parte.

15. Dovrà essere prevista un'archiviazione dei dati rilevati in continuo allo scarico S1 su doppio binario, di cui uno protetto da password, non modificabile dall'Azienda ed accessibile agli enti di controllo tramite la password da loro apposta e solo a loro nota. Entro il 30/06/2022 l'Azienda dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Genova e ad Arpal l'approntamento di tale sistema di acquisizione dei dati in modo da concordare con gli enti l'inserimento della password di protezione.
16. La Società dovrà predisporre e tenere aggiornato un manuale di gestione dei sistemi di misura in continuo (misuratore di portata e dei parametri prescritti – pH, temperatura, conducibilità) e del campionatore automatico, nel quale devono essere indicate e descritte:
 - le caratteristiche del campionatore automatico e dei sistemi di misura in continuo installati, specificando le procedure e i tempi di svuotamento del campionatore automatico, nel caso sia auto svuotante;
 - le verifiche periodiche per accertare il mantenimento dell'integrità ed efficienza del campionatore automatico e dei sistemi in continuo installati, la procedura di manutenzione ordinaria, con registrazione delle attività di manutenzione, le procedure di taratura e calibrazione periodiche automatiche/manuali cui sottoporre la strumentazione;
 - le modalità di acquisizione, registrazione, elaborazione ed archiviazione (compresi i format utilizzati per l'archiviazione dei dati istantanei e dei dati medi) sia dei dati acquisiti dai sistemi di misura in continuo e dal campionatore automatico, sia dei dati inseriti manualmente dagli addetti all'esecuzione delle analisi;
 - le procedure di gestione di anomalie e/o guasti del campionatore automatico e dei sistemi di misura in continuo installati.
17. Entro il 30/06/2022 dovrà essere installato un sistema informatico al quale collegare i sistemi di misura in continuo (es. misuratore di portata e misuratore pH) ed il campionatore automatico, nonché l'utilizzo di software dedicati per l'acquisizione, la registrazione e la conservazione di:
 - medie orarie dei valori istantanei rilevati dal misuratore di portata;
 - periodi di avvio e fermata del processo produttivo programmati ed accidentali;
 - periodi di malfunzionamento dell'eventuale sistema di depurazione dei reflui;
 - periodi di taratura periodica, malfunzionamento e/o guasto della strumentazione di misura e campionamento.
18. L'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione, al fine di garantire sempre una perfetta efficienza e funzionalità. Le strumentazioni di controllo dovranno essere mantenute in efficienza, tramite verifiche e tarature, secondo le modalità e le frequenze previste dal Piano di monitoraggio e controllo.
19. Il pozzetto fiscale per il campionamento delle acque reflue allo scarico S1 dovrà essere mantenuto in efficienza e reso sempre ispezionabile e conformato in modo da permettere il prelievo anche a scarico inattivo.
20. Dovranno essere inviate a trattamento le prime acque di pioggia delle superfici scolanti, corrispondenti

ai primi 5 mm di pioggia caduti, e le acque di lavaggio delle stesse superfici. I lavaggi delle superfici non potranno essere effettuati in occasione di eventi meteorici.

21. Le acque meteoriche di seconda pioggia, raccolte nell'apposita vasca di accumulo dedicata, dovranno essere in via prioritaria riutilizzate dall'Azienda per scopi industriali, al fine di ridurre l'utilizzo di acqua di rete; in via subordinata, suddette acque meteoriche potranno essere scaricate a mare tramite lo scarico S2 (ex S3).
22. Nella relazione annuale sugli esiti del PMC, l'Azienda dovrà dichiarare il volume annuo delle acque meteoriche di seconda pioggia recuperato e riutilizzato per scopi industriali, per la cui quantificazione dovrà essere previsto un opportuno sistema di contabilizzazione dedicato, indicando altresì lo specifico scopo d'uso ai fini del processo presso l'insediamento.
23. Il sistema di separazione delle acque di prima e seconda pioggia dovrà essere mantenuto sempre in efficienza; eventuali disservizi dovranno essere annotati sul registro di impianto, specificando ora e data del guasto e del successivo ripristino.
24. Le pendenze delle superfici scolanti dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e convogliamento (caditoie, pozzetti, griglie, ecc.).
25. L'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento (griglie, caditoie, canalizzazioni interrato, vasche di raccolta, pozzetti, etc.) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente; i disservizi e gli interventi manutentivi dovranno essere annotati sul quaderno di manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino.
26. La superficie delle aree esposte ad inquinamento dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate.
27. La vasca di accumulo delle acque di prima pioggia dovrà essere completamente vuota alla 49esima ora dal termine dell'ultimo evento meteorico.
28. In caso di evento meteorico prolungato e continuo oltre le 48 ore, la vasca di accumulo delle acque di prima pioggia dovrà comunque essere completamente svuotata entro la prima ora successiva alla cessazione dell'evento meteorico.
29. Ogni stoccaggio all'esterno di materie prime, prodotti o rifiuti dovrà avvenire in modalità tali da garantire un'effettiva prevenzione della contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento. Le relative operazioni di carico e scarico dovranno essere eseguite in assenza di eventi meteorici.
30. I bacini di contenimento dovranno essere mantenuti in buono stato di manutenzione e controllati secondo la frequenza e le modalità definiti nel Piano di monitoraggio e controllo.
31. Nell'insediamento dovranno essere sempre disponibili materiali assorbenti e copritombini, al fine di intervenire tempestivamente in caso di sversamenti accidentali.
32. Per la gestione di eventuali sversamenti accidentali nelle aree esterne la Società dovrà porre in essere le procedure previste nel Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio e nel relativo Disciplinare, di cui all'Allegato A del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4 e quanto altro previsto nel PMC.
33. In caso di sversamenti, perdite accidentali o altri eventi che possano causare la contaminazione, durante eventi meteorici, anche delle seconde acque di pioggia, si dovrà provvedere ad inviare

all'impianto di trattamento non solo le prime acque ma anche le seconde, fino a quando non saranno eliminate le fonti potenziali di inquinamento.

34. Il sistema che consente la registrazione della data e dell'ora di attivazione e disattivazione dello scarico delle acque di seconda pioggia S2 (ex S3) dovrà essere mantenuto in efficienza. I dati relativi alle attivazioni e alle disattivazioni di tale scarico dovranno essere mantenuti a disposizione delle Autorità di controllo per un periodo di almeno 5 anni.
35. La data di eventuali disservizi al sistema di rilevazione di cui al punto precedente dovrà essere annotata sul quaderno unico dell'impianto, così come la data di ripristino del funzionamento.
36. L'Azienda dovrà annotare sul Registro di gestione aziendale quanto previsto dal Piano di monitoraggio in relazione alla gestione dello scarico S1.

Si avverte che l'autorizzazione allo scarico, sotto le comminatorie di legge, comporta altresì i seguenti obblighi:

- l'impianto di trattamento e lo scarico dovranno essere resi sempre accessibili per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- le prescrizioni, anche maggiormente restrittive, eventualmente imposte dall'Autorità Sanitaria con distinti provvedimenti;
- non è consentito lo scarico di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nel presente provvedimento. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova e ad ARPAL - Dip.^{to} di Genova. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione e/o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità e/o della quantità delle acque da sottoporre a trattamento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;
- qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento degli impianti di depurazione, anche per attività di manutenzione, dovrà essere immediatamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova e ad ARPAL.

Sezione emissioni in atmosfera

Quadro dei limiti

Relativamente al quadro dei limiti si dispone:

- alle emissioni E1 ed E5 si applicano i parametri NH₃ e TVOC individuati sulla base della **BAT 8** e si conferma il già vigente parametro H₂S; relativamente ai parametri NH₃ e H₂S si confermato il valore limite pari a 1 mg/Nm³, già ampiamente compreso negli intervalli indicati dei BAT-AEL; relativamente al parametro TVOC si applica un valore limite pari a 20 mg/Nm³ per il parametro TVOC in considerazione della tecnologia di abbattimento, ossidazione termica, e degli intervalli dei BAT-AEL indicati alle **BAT 31, 34, 53**; considerando il periodo necessario per l'adeguamento tecnologico sul sistema di abbattimento dell'emissione E5 da parte del Gestore, si fa decorrere il nuovo monitoraggio del parametro TVOC dal 17.08.2022, termine ultimo per l'adeguamento alle BAT di settore, e di mantenere sino a tale termine l'attuale parametro SOV di I, II, III, IV, V Classe.

- per le emissioni E2, E3 ed E9, derivanti da impianti di combustione alimentati a GNL, si applicano i limiti previsti al punto 1.3, parte III dell'Allegato I del D. Lgs. n.152/2006; gli impianti afferenti alle emissioni E2 ed E9 risultano inferiori alla soglia limite dei medi impianti di combustione pari a 1 MW, mentre l'impianto afferente all'emissione E3 è classificabile come medio impianto di combustione; per le tre emissioni sarà vigente il valore limite di 350 mg/Nm³ per il parametro NOx e si ritiene già rispettato il limite pari a 5 mg/Nm³ per il parametro polveri in considerazione dell'alimentazione a GNL; fatte salve eventuali modifiche normative, come da art. 273 comma 5 del D. Lgs. n.152/2006, per l'emissione E3, il valore limite di NOx sarà aggiornato a 200 mg/Nm³ a partire dal 1° gennaio 2030.

- per l'emissione E7 derivante dalle attività di scarico rifiuti liquidi e di carico olio combustibile ATZ, si applica un valore limite pari a 20 mg/Nm³ per il parametro TVOC, uniformemente alle altre emissioni.

Considerato quanto sopra indicato, sino al 16.08.2022, le emissioni dovranno essere rispettare i seguenti limiti (riferiti a 0°C e 1013 hPa):

Emissione	Portata 3 [Nm ³ /h]	Inquinanti	Limite [mg/Nm ³ /h]	O ₂ di riferimento
E1	16 500	H ₂ S NH ₃ SOV di I, II, III, IV, V Classe	1 1 20	-
E2	1 200	NOx Polveri	350 -	3%
E3	1 200	NOx Polveri	350 -	3%
E5	20 000	H ₂ S NH ₃ SOV di I, II, III, IV, V Classe	1 1 20	-
E7	3 000	TVOC	20	-

A partire dal 17.08.2022, le emissioni dovranno essere rispettate i seguenti limiti (riferiti a 0°C e 1013 hPa):

Emissione	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti	Limite [mg/Nm ³ /h]	O ₂ di riferimento
E1	16 500	H ₂ S NH ₃ TVOC	1 1 20	-
E2	1 200	NOx Polveri	350 -	3%
E3	1 200	NOx Polveri	350 ⁽¹⁾ -	3%
E5	20 000	H ₂ S NH ₃ TVOC	1 1 20	-
E7	3 000	TVOC	20	-
E9	-	NOx Polveri	350 -	3%

⁽¹⁾ a partire dal 1° gennaio 2030 tale valore limite sarà aggiornato a 200 mg/Nm³

Quadro dei monitoraggi

Le emissioni dovranno essere monitorate con le metodiche e le frequenze indicate nel PMC.

Quadro delle prescrizioni

- 2) Il Gestore dovrà sempre notificare alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Genova e ad ARPAL, con anticipo di almeno 15 giorni, la messa in esercizio del nuovo impianto di abbattimento dell'emissione E5, della nuova emissione E7, derivante dalle attività di scarico rifiuti liquidi e di carico olio combustibile ATZ e della nuova emissione E9, derivante dalla nuova caldaia alimentata a GNL.
- 3) Entro 30 giorni da ciascuna delle suddette comunicazioni di messa in esercizio, il gestore dovrà mettere a regime l'emissione e, entro ulteriori 30 giorni, sottoporla a collaudo analitico per la determinazione del valore di portata e dei relativi inquinanti, come indicato per ciascuna emissione nel **quadro dei limiti**, applicando le metodiche di campionamento indicate nel PMC.
- 4) È facoltà del Gestore, nell'ambito del collaudo dell'emissione E5, integrare le analisi con la concentrazione rilevata dei COVNM (Composti organici volatili non metanici), al fine di individuare il contributo reale del metano nell'emissione.
- 5) Le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse alla Città Metropolitana e ad Arpal entro 60 giorni dal collaudo.
- 6) Tutte le attività dovranno essere condotte con gli impianti di captazione e abbattimento regolarmente in esercizio. Gli impianti dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e oggetto di manutenzioni periodica come da PMC e indicazioni dei fornitori; in caso di disservizio le emissioni dovranno essere sospese nel minor tempo possibile e non potranno essere riprese fino al completo ripristino della funzionalità.
- 7) Nelle normali condizioni di esercizio, l'impianto di ossidazione termica dovrà sempre operare nell'intervallo di temperatura ottimale indicato nella scheda tecnica del fornitore (850 – 950 °C)

- 8) Relativamente alle cariche di carboni attivi presenti sui presidi fissi delle emissioni diffuse e sull'impianto di abbattimento della nuova emissione convogliata E7, il Gestore dovrà presentare alla Città Metropolitana di Genova e Arpal una procedura che ne indichi modalità e frequenze di sostituzione entro 60 giorni dalla data di emanazione dell'Atto di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale. In particolare per l'emissione E7, dovrà indicare la taratura dei livelli di peso sul PLC di controllo dei carboni attivi.

Sezione acustica

Quadro dei limiti

Il quadro di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dalla L. 447/1995 e dal D.P.C.M. 14.11.1997.

Pertanto, l'azienda è tenuta al rispetto dei valori limite genericamente definiti, ai sensi della normativa di settore di cui sopra, per tutto il territorio in cui è insediato lo stabilimento e aree circostanti. In relazione ai limiti di zona (per l'ambiente esterno), sono da considerarsi, ai fini della presente autorizzazione, quelli imposti dalla vigente classificazione acustica comunale.

Per l'individuazione della classe e dell'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dalla classificazione acustica del Comune di Genova.

Quadro dei monitoraggi

Parametro	Unità di misura	Frequenza	Modalità	Valore limite	Siti
Leq	dBA	Come individuato nel PMC oppure a seguito di modifiche impiantistiche rilevanti o successivamente ad interventi di mitigazione acustica.	D.M. 16.03.1998 UNI 10855 UNI/TR11326	Definiti dalla classe acustica della zona in cui ricade il recettore	Come individuati nel PMC e comunque sui recettori più esposti

Quadro delle prescrizioni

- 9) L'azienda dovrà rispettare i limiti definiti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico (v. anche quadro sopra).
- 10) Le misure di livello acustico, effettuate da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, dovranno essere condotte conformemente a quanto stabilito nel Piano di Monitoraggio per quanto riguarda sia i siti di misura sia la frequenza di monitoraggio, fatte salve necessità di monitoraggio a seguito di eventuali modifiche impiantistiche rilevanti o successivamente ad eventuali interventi di mitigazione acustica.
- 11) Per l'esecuzione delle misure dei livelli di immissione e di emissione i riferimenti tecnici principali sono costituiti dal D.M. 16.03.1998 e dalla norma UNI 10855 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni.
- 12) I risultati di rilievi fonometrici ed eventuali elaborazioni degli stessi dovranno essere corredati dalla valutazione dell'incertezza dei dati stessi; per la valutazione dell'incertezza i riferimenti tecnici sono dati primariamente dalle norme UNI/TR 11326:2009, dalle altre norme tecniche vigenti e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente dalla letteratura tecnico-scientifica di settore.
- 13) Nel caso vengano utilizzati anche modelli numerici per la stima della rumorosità ambientale, dovrà essere descritto il modello utilizzato e verificata la applicabilità dello stesso al contesto esaminato. Il

modello, se utilizzato quale strumento diagnostico, dovrà essere calibrato in accordo con le procedure definite dalla norma UNI 11143 ed eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente si potrà fare riferimento alla letteratura tecnico-scientifica di settore.

- 14) In ogni caso, i risultati delle elaborazioni modellistiche di cui al punto precedente dovranno essere corredati dalla stima dell'incertezza degli stessi, facendo riferimento alle norme UNI/TR 11326:2009, alle altre norme tecniche vigenti sull'argomento e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni e, secondariamente, alla letteratura tecnico-scientifica di settore.
- 15) L'azienda dovrà trasmettere i risultati del monitoraggio alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova entro il 31 maggio dell'anno solare immediatamente successivo all'anno di riferimento delle misure.
- 16) L'azienda dovrà comunicare al Comune di Genova, con la stessa cadenza individuata al punto precedente, i dati relativi ai controlli sulle emissioni sonore.
- 17) Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e comunque verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione emissiva pre-esistente.
- 18) Qualora i livelli sonori, rilevati durante le campagne di misura di cui al punto 1, facciano riscontrare superamenti di limiti stabiliti dalla classificazione acustica, l'Azienda dovrà tempestivamente segnalare la situazione agli Enti preposti, ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/98, all'ARPAL ed alla Città Metropolitana di Genova, quale Autorità Competente all'AIA ai sensi della vigente normativa; inoltre l'Azienda dovrà elaborare e trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dalla Classificazione Acustica.
- 19) In caso di eventi registrati o lamenti di terzi, dovranno essere attivate le procedure previste nel piano di gestione rumore, redatto in conformità alla BAT 17.
- 20) Le procedure per il contenimento delle emissioni sonore unitamente al piano di gestione degli esposti dovranno rientrare nel sistema di gestione ambientale dell'Azienda. Gli eventi anomali dovranno essere gestiti quali non conformità cui far seguire azioni correttive alle quali l'Ente di controllo potrà, nel corso delle verifiche, accedere ed eventualmente proporre correttivi o modifiche ritenuti opportuni.
- 21) Al completamento della fase 1 dei lavori relativi alle modifiche impiantistiche previste dovrà essere esperito un monitoraggio acustico per verificare i livelli (in particolare il livello di emissione) realmente conseguiti a fronte delle previsioni di impatto presentate nelle. Le misure dovranno essere corredate dall'incertezza. Gli esiti del monitoraggio dovranno essere trasmessi all'Autorità Competente, all'ARPAL e al Comune di Genova entro 120 giorni dal completamento dei lavori relativi alle modifiche impiantistiche ascritte alla fase 1.

Sezione energia

Entro sei mesi dall'emanazione del presente atto, il Gestore dovrà presentare un documento, ai sensi della BAT 23 di cui alla decisione 2018/1147, che includa tutti gli elementi riportati di seguito:

- piano di efficienza energetica, in cui sia definito e calcolato il consumo specifico di energia delle attività, stabilendo indicatori chiave di prestazione su base annua (ad esempio, consumo specifico di energia espresso in kWh/tonnellata di rifiuti trattati) e pianificando obiettivi periodici di miglioramento e relative azioni;
- registro del bilancio energetico riportante il consumo e la produzione di energia (compresa l'esportazione) suddivisi per tipo di fonte (ossia energia elettrica, gas, combustibili liquidi convenzionali, combustibili solidi convenzionali e rifiuti).



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Servizio Tutela ambientale

Oggetto: A.O.C. S.R.L. - PONTE PALEOCAPA - CALATA OLI MINERALI - GENOVA-PORTO (GE)

RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'INSTALLAZIONE ADIBITA ALLO RACCOLTA, DEPOSITO, TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART.29-QUATER E ART. 29-SEXIES DELLA PARTE SECONDA, TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I. - ACCERTAMENTO IN ENTRATA PARI A EURO 9.175,00

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTRATA	3010002	0	3001628	+	9.175,00					111	2021			
Note:														
TOTALE ENTRATE:				+	9.175,00									
TOTALE SPESE:				+										

Genova li, 23/06/2022

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(SINISI PAOLO)
con firma digitale**